

2

**L E T T E R A
P A S T O R A L E,**

O S I A

ISTRUZIONE CANONICA

S U L

BATTESIMO CRISTIANO

**SCRITTA PER USO DE' PAROCHI DI SUA
ARCIDIOCESI**

D A M O N S I G N O R

D. GIUSEPPE CAPECELATRO

ARCIVESCOVO DI TARANTO.



N A P O L I M D C C L X X V .

Con pubblica facoltà.





ECCCELLENZA
REVERENDISSIMA.



*Vostro fuo Clero avvezzo ad
essere iftruito dalla viva
voce del fuo Paftore in
tutte le Domeniche dell' Anno , cerca
ora nella necefsaria afenza di V. E.
Rev.*

Rev. qualche compenso alla sua perdita.

Egli desidera una piena Istruzione sul Battefimo; anche perchè nella Città di Martina di questa sua Diocesi si è svegliata qualche disputa sulla condizione, che suole usarsi dopo il Battefimo dato dalle Levatrici. La continua vigilanza, che V. E. Rev., ancorchè lontana, impiega nel pascere, e nel governare il suo Gregge ora con Pastorali, ora con Editti, ora con lettere piene di robustezza, e di zelo mi fa sperare, che non ostante la debolezza di sua salute vorrà anche in questa delicata circostanza dare al suo Clero le fortite riproove del suo tenero affetto con additarle il vero spirito della Chiesa nell'amministrazione del Santo Lavacro. Si compiacerà dunque di aggiungere questa grazia a tanti favori, e benefizii, che ha recati a questa sua Chiesa, la
qua-

quale ancorchè privo del piacere di godere la sua presenza materiale, non lascia però di benedir sempre il Signore per averle dato un Pastore, che si occupa sempre al buon regolamento di tutta la vasta Diocesi, che sotto il dolce peso del suo saggio governo gode una perfectissima pace.

Spero intanto, che vorrà compiacersi di soddisfare al comune desiderio, e colla solita stima, riconoscenza, e rispetto bacio a V. E. Rev. la S. Mani
Taranto 12. Maggio 1784.

Di V. E. Rev.

Umiliss. Devotiss. Obligatiss. Servizore Vostro
Salvadore Lombardi suo Vicario Generale.

MONSIGNOR D. GIUSEPPE CAPECELATRO
ARCIVESCOVO DI TARANTO.
(NAPOLI)

*Illustriss. & Reverendiss. Dominus D.
Salvator Canonicus Ruggiero S. Tb. Pro-
fessor revideat, & in scriptis referat. Die
24. Maii 1785.*

ANTONIUS BUCCI V. G.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

EMINENTISSIME PRÆSUL.

A Rchiepiscopi Tarentini Josephi Ca-
pecelatro Pastoralis Epistola, quæ
de Baptismi Sacramento agit, ipsa per
se postulat, ut in publicum prodeat; non
modo ut in illius Diocesanos Parochorum,
quibus ea destinatur, verum etiam in
omnium, quibus Ecclesiastica eruditio
cordi est, manus deveniat. Singula enim,
quæ ad hujus Sacramenti administratio-
nem rite peragendam attinent, ejusmodi
perspicuitate doctrinæque gravitate expli-
cantur, ut numeris omnibus absolutam
eo in genere tractationem ibi conclusam
unusquisque præsto habeat. Tantum igitur
abest, ut quæ illic traduntur cum pu-
rissimis fidei morumque regulis dimicent
aut configant, ut potius nusquam illæ
melius firmentur & constabificentur, quam
in hac Epistola, ubi ad Scripturæ tradi-
tio-

tionisque normam universa exiguntur :
Dabam Neapoli VIII. Kal. Quintiles
MDCCLXXXV.

E. T.

Additissimus atque obsequentiss.
Salvator Can. Rogerius,

Attenta relatione Domini Revisoris, im-
primatur: Die 8. Junii 1785.

ANTONIUS BUCCI V. G.
JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

S. R. M.

PEr ubbidire a' Sovrani comandi della M. V. ho letto la *Istruzione Teologica sul Battesimo di Monsignor Capece-latro Arcivescovo di Taranto*. Questo savissimo Prelato volendo disimpegnare le cure di un vero Pastore , e custodire il divin culto , di cui i Sacramenti formano la parte , ha con somma precisione , ed avvedutezza spiegato l'antica , e nuova disciplina della Chiesa intorno al Battesimo . Tanta è l'affluenza di erudizione , e di rare memorie , che in questa Istruzione si ravvisano , che tutte le altre opere anteriori su tal argomento sembrano povertà , ed imperfezioni : In questo libro , per cui l' Autore si ha acquistato gloria maggiore di ogni qualunque lode , niente si ravvisa che sia contrario a' diritti della Sovranità , o al buon costume . Quindi son di parere , che possa darfi alle stampe .

Napoli 26. Maggio 1785.

Divotiss. Umiliss. Serv., e Suddito fedel.
Francesco Roffi . .

Die 27. Junii 1785. Neapoli.

Viso Rescripto Suae Regalis Maestatis
sub die 27. currentis mensis, &
anni, ac relatione D. Francisci Rossi de
commissione Reverendi Regii Cappellani
Majoris, ordine praefatae Regalis Maje-
statis.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet,
decernit, atque mandat, quod imprimatur
cum inserta forma praesentis supplicis li-
belli, ac approbationis dicti Revisoris, Ve-
rum in publicatione servetur Regia Prag-
matica hoc suum.

PATRIZIO.

SALOMONE.

Vidit Fiscus S. R. C.

Ill. Marchio Citus Praeses S. R. C. tem-
pore subscriptionis impeditus.

Reg. fol. 113.

Carulli.

Athanasius.

GIUSEPPE CAPECELATRO

PATRIZIO NAPOLETANO

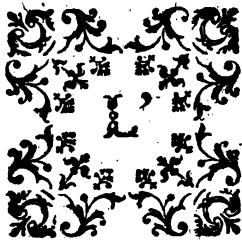
PER LA GRAZIA DI DIO, E DELLA
SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI TARANTO &c. &c.

AGLI ARCIPRETI, VICARII FORANEI,
E CURATI DELLA CITTA', E
DIOCESI TARANTINA.

§. I.

Occasione di scrivere.



Augusto Nome di Vescovo, Dilettissimi Fratelli, non fu mai un titolo soltanto di onore,

e di grandezza, ma un uffizio ancora di grave cura, e di continua vigilanza; e Noi siamo di opinione, che il pesante carico del Governo, e la conservazio-

A

ne

ne di tutto ciò, che alla nostra prudente direzione è affidato, sia un giusto compenso all'eccellenza del carattere, ed al primato nell'ordine Sacerdotale.

Fra queste mire Pastorali la maggiore sicuramente è quella di vegliare alla custodia del Divin culto, di cui la parte principale è la purità, e santità de' Sacramenti, perciocchè da essi ha la Religione la sua forma, e'l suo stabilimento.

Quindi essendo nate fra Voi alcune controversie sul Sacramento del Battesimo abbiám tosto voluto accorrere al pronto rimedio di una canonica Istruzione per darvi la norma di quanto dovrete osservare nelle diverse circostanze senz'allontanarvi dallo spirito della Chiesa universale, e dalla pratica de' nostri antichi Padri, che con infinita cura si occuparono sopra un'oggetto sì geloso, ed interessante.

Noi troviamo prima d'ogn'altro la vostra condotta molto lodevole; poicchè senza dar luogo all'ordinario impegno, che suol fomentare le sacre Dispute con discapito della Religione, e del buon ordine politico, avete sollecitamente richiesta la nostra decisione: Così insegnano i
Sa-

Sacri Dottori, S. Agostino, S. Bernardo, e S. Tomaso, onde i più rinomati Canonisti stabiliscono, che in questi casi di dubbiezza si debba ricorrere al sentimento del proprio Pastore (1).

Se questa regola si fosse osservata costantemente nelle Chiese Cattoliche, forse non sarebbero nate quelle tante divisioni, che hanno alterata in varie parti la semplicità della vera dottrina, e molto ancora han danneggiato l'ordine politico di alcuni Principati dell'Europa. Vi esortiamo dunque a non perder mai di mira questo spirito di carità, che forma il vero carattere dell'augusta Religione, che professate; e soltanto da questo principio deve ripetersi la sua meravigliosa esistenza a fronte delle rovine degl'Imperj, e di tutto ciò, ch'è l'opera dell'uomo. Le differenti età della Legge di Natura, della Legge Scritta, e della Legge di Grazia ci presentano sempre la nostra Religione destinata a sviluppare successivamente li disegni dell'Onnipotente, ma sempre invariabile nel-

A 2 la

(1) *Van-Espen Tom. 2. de Sacram, in gen. Cap. I. num. 18. Edit. Venet. an. 1769.*

la sua dottrina, nella sua morale, e nei caratteri della sua Divinità. In ogni tempo Iddio solo è l'oggetto del suo culto, come G. C. è quello delle sue speranze, e l'amor di Dio, e del Prossimo è sempre il compendio di tutta la sua Legislazione. Lo stesso spirito di carità, di fantità, e di saviezza anima le sue leggi, e dirige li sacri Scrittori; nè l'Uomo è guidato alla vera felicità con mezzi opposti al pubblico bene, ma soltanto collo stimolo della virtù, e coll' amor della giustizia.

Vedete dunque, che non v'ha cosa, che tanto si opponga allo spirito del Cristianesimo, quanto le animose contese, che distruggono il vincolo della pace, e corrompono la purità de' costumi. Sebbene però, la nostra Dottrina sia sempre la stessa, tuttavia la Disciplina può ricevere diverse modificazioni: Questa deriva dalla natura medesima delle Leggi Positive soggette sempre alle circostanze de' tempi, e de' luoghi, che possono rendere inutili, ed anche dannosi quei stabilimenti, che nella loro origine furono saggiamente creduti utili, e necessari.

Or fra queste infinite mutazioni di Di-
sci-

sciplina Voi vedrete, che lo Spirito della Chiesa è stato sempre costante: quella medesima carità, che produsse le Leggi di Disciplina, quella stessa le modera, le altera, e le attempera al bisogno dell' Uomo.

Nel nostro Libro *sulle Feste de' Cristiani* abbiamo sempre rilevata questa verità, e la stessa traccia Noi seguiremo nella presente Istruzione sul Battesimo Cristiano, ed affinchè possiate chiaramente conoscere la costanza della Chiesa nel professare sempre la medesima Dottrina; Noi cominceremo dalla Storia della condanna de' varj errori, che fursero sul Battesimo, ma ne daremo un brevissimo saggio per non andar troppo lungi dal nostro scopo.

Fuori ogni dubbio fra tutt' i Sacramenti quello, di cui parliamo, fu in ogni tempo il più violentemente assalito. Alcuni Eretici vollero cangiarne la materia; altri ne alterarono la forma: Vi furono di quelli, che o ne distrussero la virtù, e l'efficacia, o assolutamente ne tolsero la necessità. I Gnostici tratti da una falsa spiritualità rigettarono tutti i segni sensibili; ed i Manichei riguarda-

vano l'acqua come derivata da un cattivo principio. I Padri della Chiesa si opposero costantemente a questi errori, serbando gelosamente il deposito della Fede, come nei tempi da Noi menò remoti veggiamo essersi praticato nel Concilio di Trento. In fatti non può dubitarsi, che il Battesimo de' Fanciulli è stato sempre usato nella Chiesa ; nè Tertulliano ha mai detto, o che un tal costume non vi fosse, o che ciò fosse vietato : L'Eru- dito Bernardo Marechal prova ad evidenza, che Tertulliano non ha mai dubitato del peccato originale tramandato a tutta la successione di Adamo ; ma che Egli solamente parlò di quel Battesimo con soverchia austerità , come par che fosse anche nel XVI. Secolo il sentimento del celebre Erasmo (1).

In molti luoghi delle scritture noi troviamo , che gli Apostoli battezzano le intere famiglie di coloro, che abbracciano la Fede (2), ed è molto verisimile , che vi fossero de' fanciulli fra gl' Individui

(1) Bernardo Marechal *Concordia de' Padri della Chiesa Latina , e Greca.*

(2) *Prima ad Corinth.* Cap. 1. *Actor.* 6.

lui di queste famiglie : In fatti Dionigi l' Areopagita o chiunque altro sia l' Autore de' libri, che vanno sotto il suo nome, ci assicura aver Egli appresa questa dottrina da' suoi Maestri, cioè dagli Apostoli (1); e perciò Origene disse, *che la Chiesa ha ricevuta dagli Apostoli la tradizione di battezzare i fanciulli* (2). Con questo medesimo linguaggio parlò S. Cipriano, ed un famoso Autore ha raccolte tutte le antiche testimonianze sul battesimo de' fanciulli (3). Un' argomento così chiaro tratto dal consenso di tutti i secoli è bastevole a dissipare tutti gli errori de' Pelagiani, e degli altri Eretici de' primi tempi, come ancora le ultime dispute inventate da Calvino, e da' suoi seguaci, abborrite eziandio da' medesimi Luterani : In fatti Lutero non seppe ri-

A 4 fol.

(1) *Dionys. Areop. lib. de Ecclesiastica Hierar. in fin.*

(2) *Origen. lib. 5. in Epist. ad Roman. Ecclesia ab Apostolis traditionem suscepit etiam parvulis baptismum dare.*

(3) *Cassand. op. pag. 682. S. Cyprian. epist. ad Fidum. Conc. Millevit. can. 2. Ponger. instit. Cathol. de Baptismo.*

solver il dubbio , se in mancanza dell' acqua potesse altrimenti amministrarli il battesimo (1) ; ma il Beza poi con maggior animosità sostenne, che qualunque fluido sia sufficiente materia pel Santo Lavacro (2).

Anche il celebre Cardinal Gaetani cadde in qualche errore , ed il Pontefice S. Pio V. volle, che dalle Opere di questo Autore si togliessero quei luoghi , ne' quali per una natural compassione verso i Bambini credette, che nel caso di necessità , ove l' acqua non potesse averfi , il desiderio de' Genitori con qualche segno estrinseco di benedizione , o invocazione della Trinità, fosse bastevole a supplire la mancanza del battesimo ; ed allorchè parlò de' fanciulli non ancor nati, ma che si muojono nell' utero materno ; egli seguì la stessa opinione (3).

Av.

(1) *Lutherus in Sympsiacis Colloquiis cap. 12.*

(2) *Epist. ad Thomam Tullium Valefridus Strabo lib. de rebus Ecclesiasticis . Ludovicus Vives in lib. S. Aug. de Civit. Dei .*

(3) Vedi *Prælectiones Theologicae Nicolai Chignoli de baptismo p. 3. tom. I. Venetiis. 1766.*

Avverti saggiamente il Bellarmino: Che alli defonti fanciulli nulla giova la nostra compassione, nè punto nuoce la nostra severità; ma nuoce bensì a Noi stessi parlare contro il linguaggio delle Scritture, e della Chiesa per una inutile misericordia verso de' morti; e perciò non gli umani affetti nelle sentenze Teologiche, ma la Scrittura, i Concilj, ed i Padri consultar dobbiamo (1); E perciò S. Agostino sollemnemente dichiarò. Che coloro, i quali credono, che i fanciulli morti senza il Battesimo possano esser salvi per la fede di G. C., si oppongono all' Apostolica Predicazione, e condannano l' uso universale della Chiesa, la quale a tal fine prende tanta cura nel provvedere al Battesimo de' fanciulli, poicchè crede non poter essi altrimenti esser salvati (2).

L' eru-

(1) Bellarminus tom. 4. lib. 6. cap. 2.

(2) August. epist. 166. ad Hyer. Vivificari in Christo parvulos sine baptismo de hac vita exeuntes contra Apostolicam Prædicationem venire, totamq: Ecclesiam condemnare, in qua propterea ad baptizandos parvulos properatur, & curritur, quia sine dubio creditur aliter eos in Christo vivificari non posse.

L' erudito Signor Thiers riferisce diffusamente alcune superstizioni sul battesimo de' fanciulli già morti condannate generalmente dalle Leggi della Chiesa (1). Un tale abuso reso frequente ne' Paesi della Germania ebbe la sua origine dal pubblico concorso alla venerazione di alcune Immagini del Nostro Divin Redentore, che furono comunemente riputate miracolose. I Genitori portavano i corpi degli estinti fanciulli in questi santuarij; quindi si recitavano alcune preci affine d' impetrare il ritorno della vita, e qualora si osservava in quei cadaveri qualche piccola mutazione nel colore del viso, o delle altre parti del corpo, qualche maggiore flessibilità nelle membra, qualche goccia di sudore, o di sangue, tosto si conferiva loro il battesimo condizionale, e poi venivano ammessi nel luogo destinato alla cristiana sepoltura.

Saviamente i Prelati delle rispettive Chiese condannarono siffatta usanza, poichè, oltre la dubbiozza di quei segni, che possono anche derivare dal maggior gra-

(1) *Thiers de superst. tom. 2. tert. edit. Paris. an. 112. cap. 7.*

11

grado di calore prodotto dalla quantità de' lumi, che sogliono accendersi nello scoprimento delle Immagini venerate, perlopiù le semplici donnicciuole deponevano sulla verità del fatto miracoloso. Or una Donna pia che alla divozione unisce qualche dose di superstizione è facilmente soggetta all' illusione: sovente vede quel che non è, e poi ordinariamente quando la fantasia è riscaldata, sogliono destarsi delle Immagini vive, che spesso sembrano realmente esistenti. Anche le Congregazioni di Roma condannarono più volte simili abusi (1).

Alcune parole dell' Apostolo (2) malamente intese diedero luogo ad altre opinioni irregolari sul battesimo de' morti fin da' primi tempi del Cristianesimo. Volle ivi l' Apostolo accennare il costume della Chiesa di conferire tal volta questo Sacramento anche a coloro, che ritrovavansi nel termine della vita, come

(1) *De Syn. Diæces. lib. 7. cap. 6. pag. 200. num. 12.*

(2) *Epist. I. ad Cor. cap. 15. v. 29. Alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis, si omnes mortui non resurgunt?*

me faviamente avverte l'erudito, e chiarissimo Estio (1), ed in alcuni antichi libri Pontificali questo battesimo fu chiamato *Baptisma ad succurrendum*; tuttavia cominciò a crederfi, che l'indicato luogo parlasse assolutamente del battesimo per i morti; onde gli amici di coloro, che terminavano di vivere privi della S. Rigenerazione nuovamente si battezzavano nel nome de' defonti. Tertulliano parla di questo errore in due luoghi (2), e S. Epifanio l'attribuisce a' Corintiani (3). La cerimonia, che si usava in queste circostanze ci vien descritta da S. Gio: Grisostomo colle seguenti parole: *Se taluno si muore senza il battesimo, essi (parla de' Marcioniti) nascondono una Persona sotto il letto del morto: quindi si mettono in giro intorno al letto, dove giace il morto, parlano, e dimandano se vuol battezzarsi; e non avendo risposta alcuna da colui, che ha già perduta la vita, risponde la persona nascosta, e dice, che vuole il bat-*

(1) *Estius in Epist. Div. Paul.*

(2) *Tertull. de Resurr. Carn. cap. 8. & lib. contr. Marcion. cap. 10.*

(3) *Epiph. Hæres. 28.*

battesimo in nome del morto: allora dunque conferiscono il Sacramento a questo, che fa le veci del defunto, come appunto suol farsi nelle sceniche rappresentanze (1).

Fu più grave l'errore de' Preti Africani, che davano il battesimo a' corpi medesimi de' trapassati. Nel Canone 18. del Codice della Chiesa Africana si trova condannata una tal pratica (2), e l'Sinodo Cartaginese sotto Bonifazio rinnovò l'antico rigore. S. Fulgenzio fu impegnato a dimostrare le ragioni, che vi sono per non doverli accordare il battesimo de' morti (3).

L'errore de' Preti Africani derivò da una mal fondata compassione, come
an-

(1) *Hom. 40. in 1. Cor. Cum quis apud ipsos non initiatus obiit, unum aliquem sub mortui lectum recondunt: mortuum circumstant, alloquuntur, rogant velitne baptizari. Deinde cum nihil respondeat is, qui subtus latet pro illo responderi baptizari velle: Eum deinceps pro mortuo baptizant sic quemadmodum in scena fieri solet ludentes.*

(2) *Codex Eccl. Afr. can. 18. Ne jam mortuos homines baptizari faciat Presbyterorum ignavia.*

(3) *S. Fulg. Epist. 12. ad Ferrandum.*

anche da una natural tenerezza pare a noi, che debba ripetersi l'origine di quella disputa, che finora si è trattata ne' vostri circoli sul dubbio: *Se debba ammetterfi il Battesimo dato dalla levatrice nel caso di necessità, o pure riputarlo di niun valore, e servirsi quindi di un secondo Battesimo colla formola condizionale.* Noi però abbiamo con piacere osservato, che la maggior parte del nostro Clero abbia sostenuto, e difeso, che il Sacerdote chiamato per dar l'acqua battesimale nel caso di cui parliamo, debba esaminar diligentemente la Levatrice, e que' che forse furono presenti per indi accertarsi, se mai si fosse mancato o nella materia, o nella forma del Sacramento, onde possa venirsi al Battesimo condizionale, essendovi un dubbio fondato, e ragionevole.

Non è certamente nuova siffatta controversia, ma più e più volte trattata nelle diverse Chiese Cattoliche.

Or noi vogliamo fissare ciò, che dee seguirsi in questi casi di dubbiezza secondo il vero spirito de' Canon, e perciò ci siam proposti di produrre i Testi originali, che han dato luogo all'accenna-

ta contesa, la quale forse non si farebbe mai risvegliata, se si fusse usata quella diligenza, e quell'esattezza, ch'è tanto necessaria, qualora si vuol penetrare nello spirito delle Leggi. Speriamo, che in quelle Chiese Cattoliche, ove questo ramo di disciplina non è ancora con certezza determinato, si stabilisca finalmente da' rispettivi Prelati, i quali per Divina Istituzione son tenuti a riformare i varj abusi che suole introdurre anche ne' Sacri Riti l'ignoranza, e la corruzione.

Prima però di venire allo scioglimento della proposta quistione, fa duopo premettere alcune notizie generali sul Battefimo condizionale, e sul diverso rito di conferirlo; perciocchè queste concorrano a dar un maggior lume a ciò, che in seguito dovrà da Noi stabilirsi.

§ II.

*Della forma condizionale usata
nel Battefimo.*

L' Idea di un solo battefimo è stata talmente impressa negli animi de' Fedeli di ogni tempo che non si trovava mai, che alcun Cattolico vi si sia opposto. Le antiche contradizioni sorte nella Chiesa sul battefimo ricevuto nell' Eresia, riconosciuto da una parte per valido, e dall' altra rigettato, e reiterato si fondavano entrambe nella loro differente condotta full' oracolo dell' Apostolo, *una Fides, unum Baptisma* (1). S. Cipriano, che fu certamente il più fervido sostenitore dell' invalidità del battefimo ricevuto nell' Eresia si lagna nella Lettera a Giubajano (2), che tentavasi da taluni di renderlo odioso, facendo credere, ch' ei volesse replicare il Battefimo; ed in un'altra lettera scritta a Quinto (3) si spiega chiaramente, *ch' egli non ribat-*

(1) *Eph. V. v. 5.*

(2) *Epist. 73.*

(3) *Epist. 71. Non rebaptizari apud Nos, sed baptizari.*

ribattezzava gli Eretici, ma li battezzava. Anche i Donatisti, al dire di S. Agostino (1), confessavano esser questa la sola cosa, che loro dispiaceva nella propria setta.

Tuttavia qualora poteva dubitarsi con fondamento dell' esistenza, o della validità del Battesimo si abbracciò universalmente la massima di conferirlo, credendosi esser più soffribile il rischio di reiterare il Sacramento, che di privar l' uomo di questa nuova vita, cui rinasce. Il più antico testimonio di questa condotta della Chiesa in simili circostanze lo abbiamo nel Canone 72. della Collezione de' Canonì Africani, che volgarmente va sotto il nome di Canone VI. del V. Concilio Cartaginese, come vien citato da Graziano (2). Noi avrem' occasione di commentar questo Canone nella spiegazione della proposta controversia. Si potrebbero addurre in conferma di ciò che si è detto, molti altri luoghi insigni degli antichi Autori, ma siccome

B me

(1) *Lib. V. de Bapt. contr. Donat. Cap. V.*

(2) *Canon. Placuit III. de Consecr. Dist. IV.*

me sono comunemente conosciuti, stimiamo meglio di tralasciarli, tantopiù che non vi è alcun dubbio su questa pratica della Chiesa universale (1).

Ne' tempi posteriori si aggiunsero ne' casi di dubbiezza alla consueta Forma del Battesimo alcuni termini condizionali, come trovansi ordinati da Papa Alessandro III. (2), *se tu sei battezzato, io non ti ribattezzo; ma se non sei battezzato, io ti battezzo nel nome del Padre &c.* con questo regolamento si evitò l'inconveniente della reiterazion del Battesimo, e si mostrò con evidenza l'orrore, che la Chiesa ha sempre avuto alla ribattezzazione. Giovanni XXII. confermò l'accennato stabilimento, come può vedersi presso il Rainaldo (3).

E' falso ciò, che alcuni Dotti han creduto sull'antichità della formola con-

(1) *Synod. Cartag. ann. 525. Synod. Africana ann. 401. Concil. Wormat. Canon. 70. Capit. Theodor. Cantuar. Archiep. n. 67. Epist. S. Leon. Pap. ad Rustic. & ad Neon. Excerpta Egbert. Eboracens. Episc. Cap. 41. Lib. VII. Capitul Reg. Francor. &c.*

(2) *Cap. 2. De Bapt. Tit. 42.*

(3) *Odoricus Raynald. ad ann. 1333. n. 42.*

dizionale del Battesimo : essi vogliono sostenere ella esser un' invenzione de' Dottori Scolastici ; l' erudito P. Martene ha fatto chiaro il loro inganno dimostrandone l' esistenza da più di 800. anni (1). Cerramente negli statuti di S. Bonifazio Vescovo di Magonza, che portano l' epoca sicura dell' anno 745. se ne trova una chiara menzione come può vedersi nello spicilegio del Padre Dacheri (2) : ivi chiaramente si dice che, se di alcuni vi sia dubbio se sieno battezzati, senza scrupolo si battezzino, premesse però queste parole . *Io non ti ribattezzo, ma se non ancora sei battezzato, io ti battezzo nel nome del Padre &c.* Un luogo così chiaro ci fa conoscere, che a questo Prelato, e non già ad Alessandro III., oppure a Gio: XXII. si dev' attribuire lo stabilimento della formola con-

B 2

di.

(1) *De Antiq. Eccl. Ritib. Tom. I. lib. I. Cap. I. Art. 16. num. 10.*

(2) *Tom. I. Spicilegii Lucæ Dacherii Cap. 28. Si de aliquibus dubium sit, utrum sint baptizati, absque ullo scrupulo baptizentur, his tamen verbis præmissis: Non te rebaptizo, sed si nondum es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.*

dizionale ne'dubbj del Battesimo . Egli è vero , che l' esempio di S. Bonifazio non fece sì che questa regola fosse tosto abbracciata da tutte le Chiese Cattoliche , ma sicuramente prima della promulgazione delle Decretali di Gregorio IX. fra le quali si trova inserita la risoluzione di Alessandro III. nella Francia si offervava già una tal pratica , come rilevasi da' Capitolari de' Re Francesi (1), da' quali Isacco Vescovo di Langres ne trasse ancora un Canone concepito quasi negli stessi termini dello statuto di S. Bonifazio (2); e questi stabilimenti sono evidentemente anteriori alla risoluzione di Alessandro III. che fu Pontefice dall'anno 1159. al 1181., ovvero a Gio: XXII. che regnò la Chiesa Romana fin' all'anno 1334. ; Non può negarsi ,

(1) *Capitular. Lib. VI. Cap. 184. apud Baluzium tom. 2. pag. 954.*

(2) *Isaaci Episc. Lingon. Can. Tit. II. Cap. 17. apud Harduinum Collect. Concil. tom. 5. colon. 447. De quibus dubium est utrum sint baptizati , an non , omnimodis absque ullo scrupulo baptizentur ; his tamen verbis praemissis : Non te rebaptizo , sed si nondum es baptizatus , baptizo te in nomine Patris &c.*

garfi, che dopo la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX. fu quel regolamento ricevuto da quasi tutte le Chiese, sebbene da alcuni Canon di Concilj tenuti nell' Inghilterra si rileva, che anche nel Secolo XIII., vale a dire molti anni dopo la pubblicazione delle Decretali, alcune Chiese rispettabili di quel Regno non aveano ancora abbracciata la formola condizionale nel dubbio del Battesimo (1).

E' degno di riflessione ciò che leggesi negli Statuti Sinodali di Verdun (2), *quando un Laico ha battezzato un fanciullo, il Sacerdote deve interrogar questo Laico per sapere se siesi valuto della forma ordinaria che se può nascer dubbio allora il Sacerdote dee battezzar il fanciul-*

B 3

(1) Synod. Eboracens. ann. 1195. canon. 4. Synod. de Wocester 1240. cap. 5. Synod. Londin. 1200. can. 3. *De Baptismate si dubitetur, sacramentum Canonum statuta sequentes statuimus, ut confetatur; quia non dicitur iteratum, quod non scitur fuisse collatum. Ideoque baptizentur expositi, de quorum Baptismo dubitatur sive inveniuntur cum sale, sive sine sale.*

(2) Chardon. Stor. de Sacram. To. 1. p. 112. edizione di Brescia 1758. *Et ut audiant assistentes, hoc dicat alta voce & materna, ne Laici credunt quod aliquis possit bis baptizati.*

ciullo dicendo ad alta voce , e nel linguaggio del paese: *Se tu non sei battezzato &c. e si farà così acciocchè i Laici non credano, che si possa battezzar due volte la stessa persona.*

Questo regolamento è particolare, poichè tutti i Canonici che parlano della Forma del Battesimo o assoluto, o condizionale vogliono, che si pronunzi in Lingua Latina, eccettuandone solamente il caso dell'estrema necessità, allorchè è permesso anche a Laici di conferir questo Sacramento (1). Sembra, che da un Canone del Concilio di Trento (2) si possa anche rilevare, che non è permesso di usar altrimenti della Forma de' Sacramenti, poichè vien fissata la scomunica per coloro, che asseriscono esser lecito a ciascun Prelato di mutare i Riti consueti ricevuti nella Chiesa: nè vale il dire, che ciò possa introdursi per edificazione del Popolo, il quale si suppone bastantemente istruito dal suo proprio Curato, specialmente nella materia de' Sacramenti,

(1) *Bochel Decret. Eccles. Gall. Lib. 2. T. 3.*

(2) *Canon. 13. De Sacram. Sess. 7.*

ti, come vien prescritto nello stesso Concilio (1), onde nel Catechismo Romano si legge, *ma perchè per la forza e natura del Carattere, dalla Chiesa è stato diffinito, che il Sacramento del Battesimo in modo alcuno non si possa, o debba reiterare, però intorno a questa cosa i Fedeli, acciocchè non cadessero in qualch' errore spesso, e diligentemente debbono da' Pastori esser ammaestrati* (2).

Un Concilio di Londra dell'anno 1237. vuole a questo proposito, che i Curati ne' giorni festivi insegnino al Popolo le parole della Forma del Battesimo nella lingua nazionale, acciò occorrendo il caso della necessità sia dato il Sacramento colla debita maniera (3); e questo regolamento sembra il più proprio, ed il più adattato allo spirito della Chiesa.

B 4

Fra

(1) Canon. 7. Sess. 24. De Reform.

(2) Catech. Rom. de Sacram. Bapt. n. 55. *Sed quoniam ex Characteris vi & natura ab Ecclesia definitum est, Baptismi Sacramentum nulla ratione iterandum esse, ea de re fideles, ne aliquando in errores inducantur, sæpe & diligenter a Pastoribus admonendi erunt.*

(3) Concil. Londin. ann. 1237. cap. 3. *Delectus Actor. To. I. pag. 1365.*

Fra gli Statuti Sinodali promulgati nel Sinodo Diocesano tenuto nel 1642. dal nostro glorioso Antecessore Monsignor Tommaso Caracciolo si ordina nel cap. 5. a' Parrochi *che almeno quattro volte fra l'anno avvertano il Popolo, che l'amministrazione di questo Sacramento può anche convenire a' Laici nel caso della necessità, onde vuole, che sieno istruiti nella dovuta maniera di conferirlo* (1). Noi rinnoviamo questo lodevole stabilimento, inculcando anche a coloro, che sono destinati Prefetti delle varie Congregazioni de' Laici esistenti in questa nostra Diocesi di non trascurare l'anzidetta Istruzione almeno quattro volte fra l'anno.

Bisogna però avvertire, che il Battesimo condizionale può soltanto aver luogo qualora vi sia un dubbio fondato e ragionevole: questo è lo spirito di tutti gli stabilimenti Canonici sulla presente controversia. Noi avremmo quì l'occasione

(1) Cap. 5. de Sacr. Bapt. §. 2. fol. 25. *Mandamus Parochis ut saltem quater in anno in majori Populi ad Missarum solemniam frequentia & concursu de prædictis Populum instruant, & admo-
neant.*

ne di riferire una quantità di documenti Ecclesiastici, da' quali rilevasi l'uso prudente, che i Ministri debbon fare di una tal formola (1), ma siccome possono vedersi presso tutti gli Scrittori, perciò ci contentiamo soltanto dell'autorità tratta dal Rituale Romano (2), nel quale espressamente si ordina di non servirsene per un semplice sospetto, ma allorchè essendosi praticata una diligente inquisizione vi resti ancora qualche dubbio ragionevole sul primo Battesimo. E' osservabile ciò, che dicesi nel Rituale di Malines, dove si prescrive la stessa moderazione, e si aggiunge, *esser questo dubbio molto probabile, trattandosi del Battesimo dato dalla Levatrice*, e vuole in questi casi, che si faccia uso della formola condiziona-

(1) Concil. di Nicofia del 1293. Cap. I. *Acti della Chiesa di Tarantise Lib. 3. Æstius in 4. distinct. 4. §. 15. To. 42. cap. 361.*, *Ritual. della Chiesa di Troys stampato nel 1660. pag. 8. Vide Sotus in 4. distin. 3. quest. unic. art. 9. §. circa hanc &c.*

(2) *Tit. de Form. Bapt. hac tamen conditionali Forma non passim, aut leviter uti licet, sed prudenter, & ubi re diligenter pervestigata probabilis subest dubitatio infantem non fuisse baptizatum.*

nale (1), Il Catechismo Romano dà l'effattissima norma, cui debbono attenersi i Curati in simili casi: *Perchè non mancano di quelli, che pensano non commettersi errore alcuno, se qualunque persona senz' altra considerazione si battezzì con quell' aggiunta di parole: se tu sei battezzato, io non ti ribattezzo; onde quando loro è portato un bambino non pensano doversi dimandare, se prima è stato battezzato o no, ma subito gli danno il Battesimo: anzi benchè sappiano, che in casa sono stati battezzati, nondimeno ancor in Chiesa vogliono con solenni cirimonie battezzarli con quell' aggiunta di parole, e condizioni; il che non posson fare senza sacrilegio: e facendolo incorrono nella macchia dell' Irregularità; perchè quella formola di Battesimo per autorità di Papa Alessandro si permette solo in quelli, de' quali dopo una diligente investigazione, si dubita nondimeno se sono stati convenientemente battezzati, altrimenti non è mai lecito ancora con quella condizione dar ad al-*

(1) *Van-Esp. Jus Eccles. To. 2. pag. 3. edit. Venet. 1769.*

alcuno di nuovo il Battesimo (1).

Nell' anzidetto luogo del Catechismo Romano, negli Atti della Chiesa di Milano (2); nel Sinodo Tarantino (3), e in quasi tutti i Rituali si stabilisce la pena

(1) *Catech. Rom. de Sacr. Bapt. n. 57. Quia in re tamen diligenter a Pastoribus aliqua providenda sunt, in quibus fere quotidie non sine maxima Sacramenti injuria peccatur. Neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quemvis sine delectu cum adjunctione illa baptizent: quare si infans ad eos deferatur, nihil prorsus querendum putant, an is prius ablutus fuerit: sed statim ei Baptismum tribuunt, quin etiam quamvis exploratum habeant, domi Sacramentum administratum esse, tamen sacram ablutionem in Ecclesia, adhibita solemnī cœremonia, cum adjunctione repetere non dubitant: quod quidem sine sacrilegio facere non possunt, & eam maculam suscipiunt, quam divinarum Rerum Scriptores Irregularitatem vocant. Nam ea Baptismi forma ex Alessandri Papæ autoritate in illis tantum permittitur de quibus, re diligenter perquisita, dubium relinquitur, an Baptismum rite susceperint: aliter vero nunquam fas est, etiam cum adjunctione, Baptismum alicui iterum administrare.*

(2) *Att. Eccl. Mediol. pag. 311. col. 1.*

(3) *Synod. Diœcesan. Tarentin. sub Bonifacio Cardinali Cuetano, Edit. Rom. 1615. Caveant Sacerdotes baptizantes, ne semel in casu necessitatis baptizatos iterum baptizent. Quod si hunc errorem admiserint, præterquamquod graviter, &*
enor-

na dell'Irregolarità per que' Ministri, che senza la dovuta e prescritta moderazione usano la formola condizionale nella collazione del Battesimo (1).

Or Noi dobbiam avvertire, che nel Dritto Canonico non v'è espressa la detta Irregolarità, se non per coloro, che avranno reiterato il Battesimo assoluto senza la necessaria precauzione (2); ed egli è certo, che l'Irregolarità ha solamente luogo ne' casi espressi nel Dritto (3), e può soltanto estendersi in que' casi, i quali sebbene non sieno espressi, sono però della stessa natura; locchè certamente non si verifica nel nostro proposito, poichè vi corre una gran differenza tra l'assoluta reiterazione del Battesimo, e fra il Battesimo reiterato colla formola condizionale: Con questo non si reitera il Sacramento, se il primo Battesimo

enormiter peccant, scientes ipso facto (ut in Catechismo Romano habetur) notam Irregularitatis incurrere.

(1) *Vide Cardinal. Albitium de Inconstancia in fide cap. 33. a num. 14. usque ad 16.*

(2) *Ex Alex. III. in Cap. Ex litterarum, de apostatis, & reiterantibus Baptisma.*

(3) *De sentent. Excom. in 6. Tit. II. cap. 18.*

mo è stato valido, giacchè il secondo in forza della condizione non produce alcun effetto tanto dalla parte di Dio, che ricusa di concorrere in simili casi, quanto dalla parte del Ministro, il quale si dichiara di non voler conferire un secondo Battesimo, se il primo è stato valido. Non così può dirsi del Ministro, che ribattezza assolutamente, poichè questi per quanto dipende dal suo potere conferisce effettivamente due Battesimi, locchè fu detestato, ed abborrito in ogni tempo, ed in ogni luogo (1). Che dovremo dunque dire di una tale Irregolarità accennata nel Catechismo Romano, e ne' diversi stabilimenti di quasi tutte le Chiese? Noi crediamo, che non ostanti le comuni ammonizioni, che si leggono espresse nel Rituale Romano, e negli altri stabilimenti Canonici per l'uso prudente e ragionevole della formola condizionale, tuttavia il soverchio timore, e la natural compassione verso i bambini abbia fatto comunemente credere esser lecito per qualunque sospetto di servirsi di quella

la

(1) Canon. 117. *De Consecr. Dist. 4.*

la regola, che fu stabilita soltanto per li casi di una ragionevole dubbiozza: In fatti in quasi tutti i monumenti delle Chiese della Francia si trovano simili lagnanze, e l'erudito Cardinal le Camus nelle sue Costituzioni espressamente *vieta a' Curati, e ad ogni altro di reiterare il Battesimo anche colla formola condizionale per un semplice sospetto, o per usare una maggior cautela; potendosi solamente ciò fare, qualora vi sia un dubbio ragionevole probabile, e ben fondato* (1). Or questo abuso, reso già universale ha potuto benissimo indurre la più sana parte de' Prelati della Chiesa ad estendere anche in questo caso quella pena dell' Irregolarità, che trovasi nel Dritto espressa per l'assoluta reiterazion del Battesimo. Quindi conoscendo anche Noi l'abuso, che si fa nella nostra Diocesi della formola condizionale, non ostante il divieto espresso nell'accennato Sinodo Tarantino, rinnoviamo l'antico rigore, e la stessa pena dell' Irregolarità per coloro, che si serviranno di una tal formola dopo essersi affi-

(1) *Ordonances de M^r. le Cardinal le Camus Tit. 6. Art. 3. n. 18.*

31

assicurati della validità del primo Battesimo, a sol oggetto di evitare ogni scrupolo, o di usare una maggior cautela.

§. III.

Della triplice immersione anticamente usata, e delle ragioni per cui la Chiesa abbia adottato il modo dell'effusione.

E Gli è certo, che il Battesimo si può dare o coll' immersione, o coll' effusione, o coll' aspersione, e qualunque di questi tre modi si offervi, il Sacramento è sempre ben amministrato; e debbono i Cristiani debbano ritenere quel costume, che si trova stabilito nelle proprie Chiese, tuttavia non è permesso, nè si può dire o non esser lecito, o non esser valido il Battesimo col modo dell' aspersione, essendo ciò contrario a tanti stabilimenti Canonici bastantemente conosciuti, come ne accerta il Catechismo Romano. Il chiarissimo P. Martene, che ha fatte le più diligenti ricerche sulle Antichità Cristiane, ci assicura, che qualunque l' Immersione sia stata la più usata

fata presso gli Antichi, non può negarsi, che vi sieno de' molti esempj, da' quali si rileva, che siasi alle volte usato altrimenti (1). E' noto ad ognuno, che l'Immersione fu lungamente osservata ne' primi tempi della Chiesa, ed è noto ancora, che queste immersioni doveano esser tre per onorare il Nome delle Persone Divine: Il Canone, 50. Apostolico vuol deposto dal Sacerdozio un Vescovo, o un Prete, che ne facesse una sola, onde Tertulliano, S. Cirillo Gerosolimitano, S. Basilio, e S. Girolamo mettono la trina immersione nel numero de' Riti tramandatici dall'Apostolica Tradizione (2). Questa Disciplina continuò in tutte le Chiese fino al Secolo XIV. S. Tomaso, che morì verso la fine del XIII. Secolo condannò

(1) *Marten. de antig. Eccl. Ritib. lib. 1. art. 14. n. 5. pag. 127. Edit. Rotomagi an. 1700. Questa è l'edizione, di cui noi ci siamo avvaluti nella presente Istruzione.*

(2) *Tertullian. de Coron. Milit. Cap. 3. S. Cyrill. Cateches. 2. S. Basil. lib. de Spir. S. Cap. 2. Hieronym. Dialog. advers. Luciferian. Dionys. de Celest. Hierarch. Cap. 2. Gregor. Nyssen. Orat. Catechet. Cap. 35. Pelagius Pap. apud Gratian. de Consecr. dist. 4. Damascenus Epist. de Trisagio.*

33.

nò di grave peccato un Ministro, che altrimenti battezzasse (1): Solamente nelle Chiese della Spagna per gli errori nati intorno alla Trinità, credendosi in questa tre sostanze, fu stabilito da S. Gregorio Papa (2), e quindi nel Canone VI. del IV. Concilio Toledano, che nel Battesimo una sola immersione si usasse. Nel nostro Libro sulle Feste de' Cristiani abbi- am recati de' molti esempj in pruova di questo spirito della Chiesa di opporsi sempre alle novità degli errori anche co- segni pubblici, ed esterni (3).

Molte sono le ragioni, che si ripor- tano dagli Eruditi per giustificare la con- dotta della Chiesa nell'abbracciare il Ri- to dell' Effusione, del quale, come ab- biam veduto, si servirono anche gli An- tichi ne' casi di necessità. A noi sembra- no poco sussistent' i motivi di questo can- giamento, tratti o dalla conservazione de' Fanciulli appena nati, a quali nuocer potea questo triplicato bagno generale,

C

o da-

(1) 3. Part. qu. 66. art. 7. 8.

(2) Lib. I. Epist. 41.

(3) Delle Feste de' Cristiani nell'appendice pag.

o dagl'inconvenienti, che nascer soleano nel Battefimo delle Donne. Queste ragioni non hanno certamente potuto dar luogo alla nuova Disciplina, perchè Noi sappiamo, che sebbene ne' primi quattro Secoli della Chiesa spesse volte il Battefimo si conferiva agli Adulti, tuttavia dal V. Secolo in poi questo Sacramento si amministrò per lo più a Fanciulli, come può vederfi presso tutt' i Libri detti o Sacramentarj, o Rituali, dove si descrivono le cirimonie del Battefimo (1); Se dunque la nuova Disciplina non cominciò, che alla fine del XIV. Secolo, non può certamente ripeterfi dal riguardo della conservazione de' teneri Fanciulli; poicchè fin dal V. Secolo, come abbiain detto, rarissimo era il Battefimo degli Adulti. Molto meno può valere l'altro motivo tratto dal Battefimo delle Donne, per cui abbiassi voluto provvedere alla naturale onestà, giacchè questa ragione ayrebbe dovuto piuttosto aver luogo ne' primi tempi della Chiesa, allorchè questo Sacramento si amministra-
va

(1) *Sacramentar. S. Greg. Tunc baptizentur Infantes, primum masculi, deinde feminae.*

va perloppiu agli Adulti . A questo proposito può vedersi un luogo egregio di S. Ottone Apostolo de' Pomerani riportato presso il Surio, (1) riferito anche dal più volte lodato P. Martene . Qual sarà dunque l'origine di questa mutazione? Noi crediamo di poterla giustamente ripetere dalla maggior facilità, colla quale si amministra questo Sacramento col mezzo dell' effusione , mezzo sicuramente più spedito, ed il meno soggetto a' varj inconvenienti , che nascer possono nella totale immersione . Ma quì ci si fanno avanti varie difficoltà: Si dice in primo luogo : Se la triplice immersione viene dall' Apostolica Tradizione , come pocanzi abbiain detto , come mai ha potuto dispensarvi l' autorità della Chiesa? Inoltre è noto il Canone VII. del I. Concilio Costantinopolitano, in cui si ordina di ribattezzarsi gli Eunomiani , i quali usavano nel Battesimo una sola immersione (2) ; come anche

C 2

che

(1) *Apud Surium 2. Julii.*

(2) *Concil. Constantinopolit. I. Canon. VII. Eunomianos , qui in unam demersionem baptizantur, ut Gentiles accipiamus, & tunc demum eos baptizamus .*

che il citato Canone 50. Apostolico, che stabilisce la deposizione per que' Ministri, anche Vescovi, che di una sola immersione fanno uso. Facil cosa. però è il rispondere alle anzidette opposizioni, poichè per ciò, che si dice della Tradizione Apostolica è nota la distinzione, che suol farsi tra quella, che riguarda il Dritto Divino, e quella, che ha rapporto al Dritto Ecclesiastico. In fatti tutto ciò, che riguarda il Rito, e la Disciplina stabilita dagli Apostoli coll'ordinaria facoltà di Vescovi nelle varie Chiese, che si andavano formando, è un dritto Ecclesiastico, o sia una legge positiva soggetta a cambiamento secondo le circostanze de' tempi, e de' luoghi: Non così può dirsi delle Tradizioni Apostoliche, che riguardano il Dogma, poichè allora gli Apostoli vanno riguardati come promulgatori della nuova Legge, ed Istromenti della Divinità, come può vedersi presso S. Agostino (1). Perciò S. Gregorio Papa po-
canzi da Noi riferito, e varj altri Concilj Ecumenici, non ostante l'uso ricevuto della triplice immersione, ordinarono
do-

(1) *Ep. 118. ad Januar.*

doversi altrimenti il Battesimo conferire; poicchè le circostanze de' tempi, e de' luoghi esigevano un tal regolamento. Per la ribattezzazione degli Eunomiani ordinata nel 1. Concilio Costantinopolitano fa duopo saperfi, che questi Eretici non si servivano della forma prescritta da G. C., e ricevuta nella Chiesa; come si prova non già dal luogo di S. Epifanio riferito da Arcudio (1), poicchè questa testimonianza è falsa; ma bensì da Teodoreto, il quale parlando di Eunomio, dice aver egli introdotta una nuova formola di Battesimo, escludendone l'invocazione della Trinità (2). Finalmente il P. Martene saviamente riflette, che il Canone 30. Apostolico ebbe anche riguardo a questa eresia, locchè evidentemente si rileva dalle parole medesime, colle quali è concepito (3), e nell'

C 3

(1) *De Baptism. Cap. 9.*

(2) *Theodoret. lib. IV. hereticar. Fabular. cap. 3. Idem Eunomius Sancti etiam Baptismi legem evertit, & contrariam sanxit, non oportere, dicens, ter illum mergere, qui baptizatur, nec invocare Trinitatem, sed semel baptizate in Christi mortem.*

(3) *Canon. Apostol. 50. Non enim dixit nobis*
D-

nell' altro **Canone 49.** si condannarono coloro, che battezzavano o nel nome di tre Principj senza principio, o di tre Paracleti (1).

Ci giova quì avvertire, che l'antico Interprete Zonara nell' Interpretazione del Canone 92. tratto dalle Epistole Canoniche di S. Basilio si maraviglia, come questo Padre nel numerare tutt' i diversi Riti, che si osservavano nella Chiesa senz' alcuna legge scritta, ma in forza della sola Tradizione, vi conti ancora la trina immersione, della quale chiaramente parla l'anzidetto Canone Apostolico, che da S. Basilio non si doveva certamente ignorare (2). La meraviglia di questo dottissimo Interprete può benissimo dissiparsi riflettendo, che S. Basilio intese per legge scritta tutto ciò, che vien espresso ne' Libri Canonici, che formano il peso dell' Autorità Divina: Or l' enunziato Canone Apostolico ebbe di mi-

Dominus in morte mea baptizate, sed euntes docete &c.

(1) *Canon. Apostol. 49. In tribus sine initio Principiis, aut in tribus Paracletis.*

(2) *Beveregius Pandect. Canon. Vol. 2. Part. ult. delle annotazioni pag. 227.*

mira, come abbiain detto, la condanna del Battesimo amministrato in nome della morte del Signore, e non già colla forma prescritta da Gesù Cristo; onde confermò la Tradizione della trina Immersione, che già si usava nella Chiesa, e si oppose al nascente errore. Sarà dunque sempre vero, che questo punto di Disciplina viene dalla Tradizione, e S. Basilio giustamente lo considerò come tale, non ostante il Canone Apostolico, che l'avea confermato. Oltre a ciò è provato, che anche ne' primi tempi non potendosi in alcuni casi far uso dell' immersione, non per questo fu riputato invalido il Battesimo altrimenti amministrato. Noi vogliamo ripetere più volte, che la gran diversità, che si osserva in questa materia e negli stabilimenti de' Concilj, e nelle Opere de' Padri, e nelle usanze delle Chiese, dee ripetersi dagl' infiniti errori, che si sparsero, o sulla credenza della Trinità, o sulle varie forme del Sacramento, di cui trattiamo: senza questo principio difficilmente possono conciliarsi le infinite discordanze, che s'incontrano in simile controversia. Se dunque fuori ogni dubbio sempre si

è creduto , che il Battesimo in qualunque de' tre modi amministrato sia valido, purchè non si manchi nella prescritta forma , ha potuto benissimo la Chiesa stabilire comunemente il modo dell'effusione, come il meno imbarazzante, tanto più che nel Secolo XIV. erano già sepolte , ed estinte quelle animose contese de' tempi anteriori, per opporsi alle quali si dovettero promulgare le leggi riferite.

Finalmente egli è certo , che la forma prescritta da Gesù Cristo di battezzare in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo fu sempre costantemente ritenuta, e gelosamente custodita dalla Chiesa, la quale in ciò niun dritto potea usurparsi, essendo così espressamente comandata nelle Scritture: Riguardo poi al modo di applicare la materia alla forma , si è potuto benissimo osservare in diversi tempi una diversa disciplina senza offendere in parte alcuna la Divina Istituzione: Forse ne' tempi Apostolici si volle usare la triplice immersione per accennare con maggior chiarezza il Mistero della Triade colla di-

fin.

finzione delle tre Persone Divine, e questo medesimo riguardo ebbero i tempi posteriori, allorchè sursero que' tanti conosciuti errori su questo fondamentale Articolo della nostra Religione; riguardi, che cessarono negli ultimi tempi dopo essersi con infinite decisioni affodato questo punto interessante della Cristiana Credenza.

Fin dal Secolo XI. il Greco Michele Cerulario nella sua lettera a Pietro Antiocheno data alla luce dal dottissimo Cotelario biasimò l'uso della Chiesa Latina di battezzare con una sola immersione, e lo stesso Pietro Antiocheno nella sua risposta pubblicata eziandio dal medesimo Cotelario, dice, che i Latini abbiano appresa da' Vandali questa maniera di battezzare secondo l'usanza degli Arriani. Inoltre dalla lettera scritta da' Greci a Papa Innocenzio III. riportata dallo stesso Autore coll'epoca del XIII. Secolo si rileva la medesima accusa de' Greci contro l'uso ricevuto presso i Latini di amministrare il Battesimo con una sola immersione. Dalle riferite autorità si ricava non solamente lo sbaglio
di

di un celebre Autore (1), il quale francamente asserisce non esser mai stata riprovata questa usanza da' Greci Scismatici, ma si conosce eziandio l'errore comunemente seguito da' nostri Teologi, i quali han creduto, che solamente nel XIV. Secolo siasi cominciata da' Greci a condannare l'unica immersione; errore, che si manifesta chiaramente dalle testimonianze di sopra recate.

Gio: Floyer Medico Inglese si lagna, che la Chiesa abbia abbandonato il Rito dell'immersione, poicchè egli crede, che questa usanza siasi introdotta avendosi riguardo al beneficio, che reca alla salute de' Fanciulli appena nati questo bagno generale, usato ancora comunemente presso le antiche Nazioni, come attesta Virgilio di alcuni Popoli dell'Italia, che tuffavano i Fanciulli appena nati nell'acqua de' Fiumi, e come anche praticavano gli antichi Galli, li quali soleano tuffarli nell'acqua fredda (2): aggiunga ancora, che l'antica Chiesa usava di conferire il Battesimo nelle sole Vigilie di

(1) *Renaudot Tom. 5. de la Perp. de la Loi Ec.*

(2) *D. Jo. Floyer. Histor. Baln. Frigid.*

di Pasqua, e di Pentecoste per esser quest' i tempi più opportuni per l' uso de' Bagni freddi. Questa è la solita maniera, colla quale oggidì si suol trattare de' Misteri li più Sagrosanti della nostra Religione, volendosi dare un' aria di naturalezza a tutt' i Sagri stabilimenti. Or quanto malamente convenga questo raziocinio all' istituzione del Battesimo Cristiano può bastantemente rilevarsi dalla Storia de' primi tempi della promulgazione del Vangelo, in cui si vede, che perlopiù questo Sacramento si amministrava a quelli, che abbracciavano la Fede in età già provetta, ed adulta; e benchè non siasi mai negato il Battesimo de' Fanciulli, tuttavia questo caso era molto raro, per cui la riflessione di giovare alla salute de' fresconati, e di seguire l' antico costume delle altre Nazioni resta evidentemente esclusa; e perciò l' Apostolo S. Pietro ne fa intendere, *che il Battesimo ci fe salvar non già coll' averci tolte dal corpo le macchie materiali, ma coll' averci dato il Testimonio della retta coscienza* (1), e la versione Araba

ci

(1) *Salvos nos fecit Baptisma, non carnis depositi-*

ci rende questo Testo molto più chiaro, cioè : Ora ci fa salvi il Battesimo , che non solamente ci toglie le sozzure della carne , ma ne rallegra la coscienza (1), onde l' antico Tertulliano disse , siccome i delitti non appariscono nella Carne , perchè nessuno porta sopra la pelle la macchia dell' Idolatria , dello Stupro , o della frode , perciò sporcano lo spirito , ch' è l' autore del peccato adunque lo spirito si lava corporalmente nelle acque , e la carne nelle medesime spiritualmente si purga (2) .

Anche il famoso Signor de Vert (3) crede , che questa usanza debba ripetersi dal principio pocanzi accennato , e con molta franchezza ci fa sapere , che il Bat-
tisi-

positio sordium , sed conscientie bonae interrogatio .

(1) *Nunc Baptisma solvat Nos , non amovendo sordes carnis tantum , sed exhilarando Conscientiam .*

(2) *Tertull. lib. de Bapt. cap. IV. Delicta sicut non in carne comparent , quis nemo super cutem portat maculam Idolatriæ , aut stupri , aut fraudis : ita ejusmodi in Spiritu sordent , qui est auctor delicti . . . igitur Spiritus in aquis corporaliter diluitur , & caro in eisdem spiritualiter mundatur .*

(3) *Explicatio simplex Cærimon. Eccl.*

tesimo fu in uso anche presso gli Ebrei, come una cirimonia destinata ad indicare il rinascimento di coloro, che abbracciavano la Legge Mosaica, e perciò ripete dall'Ebreismo non solamente il Battesimo Cristiano, ma eziandio quell'espressione di *nuova vita, nascita Spirituale, rigenerazione &c.* E' veramente mirabile la franchezza di questo Autore nell'asserire simili paradossi: Noi sappiamo, che i Profeliti furono sempre ricevuti presso gli Ebrei; come oltre li tanti esempj, lo vediamo nell'intiera nazione degl'Idumei sotto l'Impero de'Maccabei, ma non troviamo giammai parlarsi di Battesimo, o di rinascimento Spirituale, soltanto si fa motto della circoncisione. Ma da quali fonti ha tratte Egli queste notizie così nuove? Nelle Sagre Scritture certamente non si ritrovano, anzi allorchè Gesù Cristo parlò a Nicodemo del Battesimo, questi benchè Dottore non comprese il senso della nuova Dottrina: *come mai, rispose, possono tali cose operarfi?* (1) Al che giustamente riflettono i SS. Agostino, e Cirillo, che

(1) *Ia. Cap. 3.*

che Nicodemo non conosceva che il solo nascimento da Adamo, ed Eva, ed ignorava la Spirituale Rigenerazione (1). Molto meno ne troviamo alcun vestigio nelle tante Opere di que' Padri, che furono intesissimi de' Riti Giudaici, come Origene, Giulio Africano, S. Girolamo, e Giuliano Toletano. Ma Egli il Signor de Vert ci si fa innanzi coll' autorità del Rabino Mossè figlio di Maimone (2), e poteva anche aggiungerci la testimonianza del Rabino Israello riferita da Grozio (3): Or vedete di qual peso sono questi due Autori posteriori a Gesù Cristo, ed all' istituzione del Battesimo di undeci Secoli; Autori che parlano soltanto de' Riti usati ne' loro tempi, e che senza dubbio ne' loro scritti spesse volte riportano le usanze Cristiane, le quali per un falso principio sono molte volte rimaste anche presso quelle Nazioni, che hanno abban-

do-

(1) *August. in Jo. Cyrillus Alexandr. in Jo. Non novisse eum, nisi unam nativitatem ex Adam, & Eva ac spiritualem nativitatem non intellexisse.*

(2) *Malmonides in lib. de Profelyt. cap. 3. apud P. Lamy lib. I. cap. I. Introduction.*

(3) *Rabi Israet in lib. de Animal. apud Grozium in l. Jo.*

donata la vera credenza. Fin dal tempo di S. Agostino alcun' Infedeli offerivano i loro Figli al Battesimo non già per cancellare in essi la macchia del peccato originale, ma soltanto per torre da' loro corpi la possanza de' spiriti maligni, il fetore, o altra malattia (1). In un Sinodo tenuto l'anno 1148., e riportato dal Balsamone (2) non si ebbe per valido il Battesimo di alcuni Agareni, poichè costoro offervavano la pratica di far subito nati battezzare i loro Figli da Sacerdoti Cattolici, credendo in tal modo di liberarli dalla forza diabolica, e dal furore, come può vedersi presso il Baronio (3). Sono note le ultime quistioni sorte dalle minacce fatte dagl' Infedeli a que' Missionarj, che ricusavano di conferire a' loro figli il S. Lavacro persuasi della cattiva intenzione degli offerenti (4).

I Greci, ed i Giacobiti conservano
an-

(1) *August. Ep. 98. ad Bonifac. Episc.*

(2) *Adnotation. in Can. 84. Conc. Trullani.*

(3) *Annal. ann. 1148.*

(4) *Vid. Bullar. Bened. XIV. to. 2. pag. 121. 122. Constitut. 28.*

ancora la trina immersione (1), e nel Rituale della Chiesa di Milano (2), la quale in tutto l'Occidente è senza dubbio la più tenace degli antichi Riti, si ordina, che la testa del fanciullo s'immerga tre volte nel Sagro Fonte. Tuttavia Noi sappiamo, che il zelantissimo Prelato di questa Chiesa S. Carlo Borromeo permise nel tempo della peste, che il Battesimo si amministrasse col mezzo dell'effusione (3): tanto è vero, che le circostanze de' tempi fanno molte volte cambiare il sistema della disciplina, poicchè la carità della nuova alleanza è il fondamento di tutte le leggi della Chiesa; onde S. Gio: Crisostomo egregiamente disse, *che questa è la regala del Cristianesimo, quest'è l'esatta definizione del medesimo, questa è la mira superiore ad ogni altra, il procurare la publica felicità* (4).

§. IV.

(1) *Vanslebius in Gallic. Hist. Eccl. Alex. Part. 2. Cap. 21.*

(2) *Mi pare che anche l'Illustre Chiesa Beneventana osservi la stessa pratica.*

(3) *Vita S. Car. a Giussano conscripta lib. 4. cap. 8. litt. B. pag. 322.*

(4) *Hom. 25. in Epist. ad Corinth.: Hac est Christianitas*

§. IV.

*Si risolve la proposta quistione colla giusta
interpretazione de' Canonì .*

LE cose fin quì riferite ci guidano con maggior chiarezza allo scioglimento del dubbio proposto sul Battesimo, che ne' casi di necessità suol darsi dalle Levatrici; Noi riferiremo tutto ciò, che può dirsi per sostenere le due opposte sentenze; affinchè niuna cosa si trascuri che possa dar lume alla presente materia; e quindi verremo a stabilire non solamente quello, che a Noi sembra più uniforme allo spirito della Chiesa universale, ma bensì quello, che gli stessi Canonì hanno espressamente ordinato.

Coloro, che sostengono la validità del Battesimo dato dalle Levatrici ne' casi di necessità fondano primamente la loro opinione sulla comune regola stabilita da' Canonisti, che nel dubbio del Battesimo

D

deb-

*stianismi Regula, hæc illius exacta definitio, hic
est vertex super omnia eminens, publicæ utilitati
consulere.*

debba riceverfi la fede di un sol testimonio : per assicurarci poi , che queste donne sien degne di fede riportano gli stabilimenti di quasi tutte le Chiese, ne quali si ordina di non ammetter all'esercizio di Levatrice , se non quelle , che sono approvate da' rispettivi Curati , i quali debbono esaminarle , ed istruirle sulla maniera di conferire il Battesimo , ed anche informarsi della loro condotta , onestà , e riputazione : Or a qual fine quasi tutte le Chiese del Mondo hanno formato simili regolamenti , se a queste donne non dee giammai prestarfi fede , qualora ci assicurano di non aver mancato in cosa alcuna nel conferire il S. Lavacro ? Se nel dubbio del Battesimo , al dire de' Canonisti , può starfi alla fede di un sol testimonio , come mai una donna , che esercita un ministero pubblico , e che viene ammaestrata con tanta cura nella debita collazione di questo Sacramento non dovrà riputarfi testimonio degno di fede ? Inoltre non è poi una cosa tanto difficile ad eseguirsi , per cui possa sorgere un dubbio ragionevole o dalla natural imperizia di queste donne , o dalla confusione , che nasce nelle
cir-

circostanze di un parto infelice : per la materia basta certamente una certa quantità di acqua versata sulla testa del Fanciullo ; per la Forma non dee dirsi altro , se non quello stesso , che si dice più volte nel corso di una giornata facendosi il segno della Croce anche nel proprio linguaggio ; e finalmente per la intenzione basta il voler fare ciò , che fa la S. Chiesa nel conferire questa necessaria Purificazione. Aggiungasi a tutto ciò il turbamento , e l'agitazione , che nascer potrebbe nell'animo di molti Genitori , che hanno perduti i loro Figli con questo solo Battesimo . Finalmente egli è certo , che in molte Chiese si dà fede a queste donne , qualora assicurano di aver debitamente conferito il Sacramento ; e generalmente poi in tutte le Chiese del Mondo si accorda la Cristiana sepoltura a que' Fanciulli , che sono morti col solo Battesimo della Levatrice.

Per l'opposto coloro che saviamente sostengono non doverli dar fede alla sola deposizione della Levatrice incontrano la difficoltà dell'accennata massima comunemente ricevuta presso i Canonisti , che nel dubbio del Battesimo , e della

consagrazion delle Chiese possa riceverfi, e sia sufficiente un sol testimonio. Due sono i Canonì, che han dato origine a questa regola: il primo è il Canone 110. *Parvulos de Consecr. Dist. IV.*: l'altro è il Canone *Cum itaque* 112. dello stesso luogo. La Chiosa da questi Canonì conchiude l'indicata massima; e nel cap. 51. *Nuper de Testib. Ec.* espressamente nota che alle volte può riceverfi un sol testimonio, quando non vi sia pregiudizio di alcuno, come appunto nel dubbio se una persona sia battezzata, o se una Chiesa sia consagrata (1).

Dietro a questa interpretazione sono ciecamente corsi tutti gli Scrittori, come può vedersi presso il Fagnani (2), e anche nella Notificazione VIII. di Benedetto XIV., e più diffusamente nella Costituzione XXVIII. (3), dove riferisce la

(1) Cap. 51. *Nuper de Testib. & Attestationib. Gloss. quandoque tamen bene creditur uni, quando non fit præjudicium alicui, puta utrum aliquis sit baptizatus, vel utrum esset Ecclesia consecrata. Vid. etiam speculat. Tit. de Testib. n. 8.*

(2) Loc. supra cit.

(3) Del suo Bollario To. 2. stampato in Roma nel 1754: *Baptismum probari unico teste.*

la risoluzione di una Congregazione di Roma de' 30. Marzo del 1638 nella quale vi si legge la formale espressione che il Battesimo possa provarsi con un sol testimonio.

Noi vogliamo prima d'ogni altro addurre le dicitive autorità de' due Capitoli 23. e 28. *de Test. & Attest.* dove nel primo si proibisce assolutamente di por fine a qualunque causa colla testimonianza di una sola persona (1), e nell'altro si stabilisce a tenore delle regole Canoniche, e Civili, che non debba starfi all'autorità di un solo Giudice in qualunque quistione. Sembra dunque che in un affare di tanta conseguenza non sia lecito di ricevere un sol testimonio. Conobbe la forza di questa difficoltà l'immortal Pontefice Benedetto XIV., e nella celebre Opera *de Synodo Diocesana* (2) cercò di conciliare l'apparente discordia de' Sacri Canonì, poichè volle che questo unico testimonio depo-

D 3 nes.

(1) Cap. 23. *de Test. & Attestat. Quia non est licitum ulli Christiano, ut suae causae unius tantum quasi legitimo testimonio finem imponat.*

(2) Lib. 7. Cap. 6. pag. 198.

neffe sul proprio fatto, e che non vi fosse alcuna circostanza in contrario che in qualunque maniera ne alterasse la fede? Egli è certo, che l'avveduto Pontefice, se non fosse stato impegnato in tante altre difficili ricerche su l'antichità cristiane, avrebbe riconosciuta l'origine del comune errore, che i due accennati Canonî malamente interpretati han fatto stabilire nel Dritto Canonico; e Noi saremmo bastantemente contenti di questa nostra ricerca; se ci fosse lecito di presentarla all'occhio purgatissimo di quel gran Padre della Chiesa. Bisogna osservare in secondo luogo, che i Canonî riferiti da questi Autori non parlano in modo da potersi dedurre ciò che si sostiene: Le frasi *si non fuerit qui testificetur*, come si legge nel primo, *nec alter attestari de eo possit* come si ha nel secondo, sono maniere di esprimersi, che possono anche indicare un numero non fisso di Testimonj, anzichè distruggere una regola costantemente osservata nel Dritto Canonico e Civile. Tuttavia Noi vogliamo riferire i Canonî originali, da quali niun argomento può trarsi in difesa dell'anzidetta massima.

Il primo Canone registrato nel luogo di sopra citato parla così: *Intorno a' fanciulli tolti a' lor Genitori, e che non fanno di essere stati battezzati, perchè Voi ci avete richiesti cosa dovea farsi, la ragione, e la tradizione de' Padri vuole, che si battezzino, se niuno v' ha, il quale attesti, che sieno battezzati (1).*

Questo è quel luogo medesimo tratto dalla Lettera di Papa Gregorio II. scritta a Bonifazio di Magonza da Noi di sopra accennato (2). Egli è certo, che questo S. Vescovo propose molti dubbii al Pontefice Romano, e fra questi dimandò un regolamento sopra quelle persone, che essendo state tolte a' lor Genitori fin dalla fanciullezza ignoravano quindi di aver ricevuto il Battesimo, onde nasceva il dubbio, se doveasi in questa incertezza reiterare il Sacramento.

D 4

E'

(1) *Can. Parvulos 110. de Consecr. dist. 4. Parvulos, qui a Parentibus subtrahuntur, & an baptizati sint, an non, ignorant, quia interrogasti, hos ut baptizare debeas secundum Patrum traditionem, si non fuerit qui testificetur, ratio poscit. Ex Epist. 2. num. 9. tom. 3. Collectionis Harduini col. 1859.*

(2) *Cap. 2.*

E' chiaro dunque, che il dubbio nato al S. Vescovo non era già per ciò, che riguarda il Battesimo de' fanciulli costituiti nella prima età, e che non fanno render conto de' Misteri ricevuti, poichè su questo proposito vi era lo stabilimento del V. Concilio Cartaginese, che più oltre diffusamente riferiremo, e questo dovea esser certamente noto al S. Vescovo di Magonza, essendo stato un Regolamento abbracciato da tutti i Concilii posteriori, e da tutte le Chiese: evidentemente dunque si conchiude anche dalle stesse parole della Lettera di Gregorio II., che il Vescovo dimandava del caso, in cui questi tali fanciulli essendo divenuti adulti cominciarono a dubitare del loro Battesimo, *E' an baptizati sint, an non ignorant.* Noi giustamente crediamo, che Papa Gregorio avesse ben riflettuto alle circostanze del dubbio proposto dal S. Vescovo, poichè se si fosse raggirato il dubbio sul Battesimo de' fanciulli, non avrebbe detto doverfi questi ribattezzare secondo la Tradizione de' Padri *non essendovi testimonio alcuno sul Battesimo già conferito*, giacchè la Tradizione de' Padri nel dubbio del Battesimo di que' fan.

fanciulli, che per la tenera età non possono render conto de' Sacramenti ricevuti, non vuole già un sol testimonio, come par che rilevasi dalle parole di Gregorio II., ma bensì *firmos, & certissimos testes*, come parla il citato Concilio Cartaginese, e molti altri stabilimenti posteriori (1): Ma la dimanda medesima del Vescovo di Magonza, e le parole di Papa Gregorio ci mostrano con chiarezza, che in questo luogo si parla del Battesimo degli adulti, e non già de' fanciulli costituiti nella prima età: l'indicata espressione *& an baptizari sint, an non ignorant* non ha bisogno di molto acume per esser compresa, poichè ne' fanciulli non può certamente esservi o reminiscenza, o ignoranza; e perciò da quelle parole *si non fuerit qui testificetur* al-

(1) Canon. 84. Concil. VI. in Trullo. *Canonicas Patrum Leges sequentes, de infantibus quoque decernimus, quoties non inveniuntur firmi testes, qui eos indubie baptizatos esse dicant, nec ipsi propter aetatem de sibi tradito mysterio apte respondere possint, debere sine ulla offensione baptizari; ne forte ejusmodi dubitatio eos tali sanctitatis puritate priveret. Beveregius Pandect. Can. Vol. I. pag. 254.*

altro almeno non si può dedurre, se non che la validità di un sol testimonio nel dubbio del Battesimo di un adulto.

E' osservabile l'uso, che fa il S. Vescovo Bonifazio di questa risposta di Papa Gregorio : Nel suo Statuto da Noi riferito nel Cap. II. egli non dice già di doversi conferire in questo caso il Battesimo assoluto, ma bensì colla forma condizionale, la quale certamente non trovasi espressa nella Lettera di Gregorio II. Or questo è uno di que' tanti luoghi, da' quali alcuni Autori rilevano, che non sempre i Prelati delle diverse Chiese dopo aver consultata la Sede Romana, abbracciarono indistintamente quelle risoluzioni, che venivan loro suggerite, qualora però le accennate risoluzioni non eran prese dalla decisione de' Concilii, ma erano semplicemente il solo sentimento degli stessi Papi sul dubbio proposto.

L'altro Canone registrato nel luogo di sopra citato è concepito nella seguente maniera (1): *Se taluno desidera la S. Ri-*

(1) *Can. 112. de Consecr. dist. 4. Cum itaque Baptismi sui nihil recordetur qui regenerationis est*

Rigenerazione, poichè non ha memoria di averla ricevuta, nè v'ha chi possa deporlo . . . Sebbene Noi sappiamo esser egli un delitto gravissimo di replicare il S. Lavacro contra gli stabilimenti de' Padri, che han condannata una tal dottrina ereticale, e contra la sentenza dell' Apostolo, che ci annunzia una sola Divinità nella Triade, una confessione uniforme nella Fede, ed un sol Battesimo; tuttavia crediam. Noi di non offender punto alcuno di questi Articoli; allorchè accordiamo il Battesimo nel solo caso di una perfetta ignoranza se siesi ricevuto. Quindi presentandosi una tal persona, Voi dovete con som-

ma

est cupidus, nec alter attestari de eo possit, quod sciatur consecratum, nec ille, qui consecratur. Scimus quidem inexpiabile esse facinus, quoties juxta Hæreticorum damnata a Sanctis Patribus instituta cogitur aliquis Lavacrum, quod regenerandis semel tributum est bis subire Apostolica reclamante sententia, quæ nobis unam prædicat in Trinitate Deitatem, unam in Fide confessionem, unum in Baptismate Sacramentum; sed in hoc nihil simile formidatur; quoniam non potest in iterationis crimen venire, quod omnino factum esse nescitur. Atque ideo quoties persona tales inciderit, sollicita primum examinatione discutite, & longo tempore (nisi forte supremus finis imminet) in-

da-

ma diligenza, e con maturo consiglio (qualora non sovrasti l'imminente pericolo della morte) ricercare se v'abbia almeno uno, che possa colla sua testimonianza deporre sul Battesimo già ricevuto, ed in tal modo resti dissipata la dubbiezza di colui, che lo desidera: Non potendosi però aver alcun documento del Battesimo anteriore, non deesi perciò negare l'amministrazione del Sacramento per un timore mal fondato. Venga dunque a ricevere coraggiosamente la grazia della Rigenerazione colui, che non fa di averla altra volta ricevuta; nè Noi temer dobbiamo di aprire quella porta dell'eterna salvezza, per la quale non costa, nè ci è noto esser egli antecedentemente entrato.

Le parole riferite ci dimostrano con chiarezza, che anche in questo Canone tratto da una Lettera di S. Lione Papa scrit-

dagate utrum nemo penitus sit, qui testimonio suo juvare possit ignorantiam nescientis, & cum constiterit hunc, qui Baptismatis indiget Sacramento, sola inaniter suspitione prohiberi, accedat intrepidus ad consequendam gratiam, cujus in se nullum scit esse vestigium; nec vereamur huic salutis januam aperire, quam nunquam ante docetur ingressus.

scritta a Neonas Vescovo di Ravenna (1) si parla espressamente del dubbio del Battefimo in un adulto, dicendosi ciò, che dee farsi nel caso, *che una persona non ricordandosi del suo Battefimo, chiede questo S. Lavacro. Cum itaque Baptismi sui nihil recordetur, qui regenerationis est cupidus &c.* E' osservabile un altro luogo dello stesso Pontefice, che si legge nella sua Lettera scritta a Rustico Vescovo di Narbona (2): Questo luogo è riferito anche da Graziano immediatamente dopo il Canone citato (3). L'anzidetto Vescovo Rustico interrogò S. Lione di ciò, che dovea farsi sul dubbio del Battefimo de' fanciulli figli di Padri Cristiani già morti, qualora questi erano nello stato dell'Infanzia, e perciò non atti a poter dar conto de' Misteri ricevuti, al che il S. Pon-

(1) Questa è la Lettera 135. dell' edizione del P. Quesnel.

(2) Lettera 2. della suddetta edizione.

(3) Can. 113. *si Nulla De Consecr. dist. 4. Si nulla extant indicia inter propinquos aut familiares, nulla inter Clericos aut vicinos: quibus hi, de quibus, quæritur baptizati fuis se doceantur agendum est, ut renascantur, ne manifeste pereant. in quibus quod non ostenditur gestum, ratio non finit ut videatur iteratum.*

S. Pontefice risponde, che non potendosi avere alcun indizio del Battesimo in questione, o da' Parenti, o da' Domestici, o da' Chierici, o da' Vicini, i quali attestino sul Battesimo ricevuto, allora bisogna ribattezzarli, poichè la ragione non vuole, che credasi reiterato ciò, che non si dimostra essere stato una volta fatto. Seguita quindi lo stesso Pontefice nella medesima Lettera, e immediatamente soggiunge: Coloro poi (notate come ora passa a parlare degli adulti) che possono ricordarsi di esser venuti alla Chiesa co' loro Genitori, di aver ricevuto quello stesso, che davasi a' loro Padri (intende del Pane Eucaristico) non debbono certamente ribattezzarsi (1). Notano quì tutti gl'Interpetri, che in questo caso la presunzione del Battesimo ricevuto si sostiene per la nota Regola (2) che da un fatto si presume l'altro. Finalmente conchiude S. Lione che se neppur di questi fat-

(1) Eod. loc. Qui autem possunt meminisse quod ad Ecclesiam veniebant cum parentibus suis, possunt recordari, an quod eorum parentibus dabatur, acceperint &c.

(2) Gloss. ibid. Quod unum factum, probatur per aliud.

fatti ve ne sia memoria alcuna, allora dee conferirsi il Sagramento, che assolutamente s'ignora essersi anteriormente amministrato (1),

Si può desiderare maggior chiarezza nel sentimento espresso nell'anzidetto luogo di S. Lione? conchiudiamo dunque, che da' citati Canonì altro almeno non rilevasi, se non che la sufficienza di un sol testimonio qualora forga il dubbio del Battesimo in un adulto; laddove però trattasi del Battesimo de' fanciulli, costituiti nella prima età è assai diverso il linguaggio della Chiesa. Infatti nacque un tal dubbio nel V. secolo, tempo in cui fu celebrato il V. Concilio Cartaginese, allorchè furono consultati que' Padri da' Deputati della Mauritania per aver un regolamento intorno a ciò, che dovea praticarsi per li fanciulli, che si riscattavano nella prima età: essi dunque formarono la seguente Legge, nella quale viene senz'equivoco stabilita una

Di-

(1) *Loc. cit. Sed si hoc etiam ab eorum memoria alienum est conferendum eis videtur quod collatum esse nescitur, quia non temeritas intervenit prae-sumptionis, ubi est diligentia pietatis.*

Disciplina abbracciata in seguito da tutte le Chiese : *Sul battesimo de' fanciulli qualora non si ritrovino certissimi testimonj, i quali senz' esitazione alcuna assicurino, aver già questi ricevuto il Battesimo, nè possono essi per la loro tenera età render conto de' Sacramenti ricevuti, vogliamo, che senza scrupolo alcuno si battezzino, affinchè quel timore (di non reiterare il Sacramento) non li faccia restar privi di questa necessaria purificazione (1) :* Or questo Canone inferito nel Dritto Canonico non lascia luogo ad alcun dubbio, volendo espressamente, che non solamente molti sieno i testimonj, che depongono sul Battesimo anteriormente dato, ma eziandio, che questi sieno di tal certezza, che non vi resti luogo a più dubitarne: *Certissimi testes, qui sine dubitatione eos baptizatos esse testentur:* sono parole del Canone: Inoltre non può nè

(1) *Can. 3. De Consecr. dist. 4. Placuit de infantibus, quoties non inveniuntur certissimi testes, qui eos baptizatos esse sine dubitatione testentur; neque ipsi sunt per etatem idonei de traditis sibi Sacramentis respondere, absque ullo scrupolo eos esse baptizandos, ne ista trepidatio eos faciat Sacramentorum purgatione privari.*

negarsi, che in questo luogo si parli di fanciulli costituiti nella prima età; *neque ipsi sunt per aetatem idonei de traditis sibi Sacramentis respondere* (parole dello stesso Canone); al che eruditamente riflettono gli antichi interpreti commentando la Greca voce del Canone *Χεῖρα*, che dinota senza dubbio alcuno la tenera età dell'infanzia (1): Lo stesso Canone fu rinnovato nel Sinodo Cartaginese dell'anno 525. sotto il Vescovo Bonifazio; e questa fu anche la Disciplina della Chiesa Orientale, come rilevasi dal Canone 84. del Concilio VI. in Trullo (2).

Resta ora a vedere donde nasca la gran differenza tra il dubbio del Battesimo di un fanciullo, e quello di un adulto, onde poi possa agevolmente comprendersi la ragione, per cui la Chiesa abbia of-

E fer-

(1) *Bevereg. Pandect. Can. Vol. I. pag. 255.*

(2) *Canon. 84. Canonica Patrum leges sequentes, quoties non inveniuntur firmi testes, qui eos in dubie baptizatos esse dicant, nec ipsi propter aetatem de sibi tradito mysterio apte respondere possint, debere absque ulla offensione baptizari, ne forte ejusmodi dubitatio eos tali sanctitatis puritate privet.*

servato una differente condotta ne' due indicati casi.

Un uomo adulto nato da' Parenti Cristiani, e che abbia sempre fatta professione della Fede Cattolica, e partecipato a' Sacramenti della Chiesa non può dubitare del suo Battesimo, se pure il dubbio, che nasce, non abbia quasi un'apparenza di certezza, onde possa darli luogo alla reiterazione del Sacramento; poichè in questo caso si dee giustamente presumere, che abbia egli ricevuto il S. Lavacro, e questa presunzione è comparabile alla certezza, fintantochè non si dimostri il contrario con pruove evidenti (1). In oltre egli è certo, che la sola volontà di ricevere il Battesimo ha la stessa forza per l'effetto della salute, e questa è quella *Fides Sacramenti*, della quale parla Innocenzo III., e che suole chiamarsi da' Teologi *Baptismus Flaminis* (2).

E'

(1) *Cap. 3. Tit. 43. de Presbyter. non baptizat.*

(2) Avvertono gli eruditi su questa Decretale, che Innocenzo III. fa uso di un Decreto di un Concilio apud Compendium, che assolutamente non esiste; poichè quel Decreto si trova soltanto ne' Capitolari de' Re Francesi cap. 94. Egli dunque seguì ciecamente l'autorità di Graziano, che lo
ri-

E' celebre il luogo di S. Agostino (1) riportato anche da Graziano (2), in cui questo S. Padre dice . *Che non solo il martirio sofferto per il nome Cristiano può supplire alla mancanza del Battesimo, ma la Fede eziandio, e la conversion del cuore, qualora per le strettezze del tempo non sia permesso di ricevere il S. Lavacro* . S. Dionigi Alessandrino consultato, in un caso similè rispose, che la persona, che aveva assistito alle assemblee de' Cristiani con partecipare a' Sacramenti della Chiesa, dovea torri ogni sospetto sul dub-

E 2 bio

riporta sotto nome di quel Concilio nella Caus. I. quist. I. can. 60. e da ciò come anche da molti altri luoghi si conosce, che questo Pontefice non ebbe l'accortezza di esaminare, se le cose riferite da Graziano eran false, o vere. Lo stesso si è praticato dagli altri Pontefici posteriori, onde dopo la pubblicazione delle Decreti molte opinioni furono seguite da Canonisti, e da Teologi, credendole falsamente autorità de' Padri, e de' Concilj.

(1) *De Bapt. Lib. 4. cap. 22.*

(2) *Can. 34. De Consecr. dist. 4. Invenio non tantum passionem pro nomine Christi id, quod ex Baptismo deerat, posse supplere, sed etiam Fidem, conversionemque cordis, si forte ad celebrandum Mysterium Baptismi in angustis temporum succurri non potest &c. Vid. etiam S. Th. 3. qu. 63. 2. 7. 9. &c.*

bio di essere stato battezzato non solamente per la giusta presunzione, ma eziandio per aver egli partecipato a' Sagri Misteri, che lo avean certamente messo nello stato della salute. Ecco perchè il dubbio del Battesimo di un adulto può esser dissipato colla fede di un sol testimonio, poichè non vi è in questo caso alcun pregiudizio.

Tutte queste circostanze non concorrono certamente qualora si dubita del Battesimo di un fanciullo costituito nella prima età, per cui nè può partecipare a' Sacramenti della Chiesa, nè è capace di quella Fede, e di quella conversion di cuore, che può supplire il difetto del Battesimo, e perciò potendo questi morire prima di acquistar l'uso della sua ragione, si ritrova in un rischio evidente della sua eterna perdizione, qualora il Battesimo ricevuto nel caso di necessità per mancanza della materia, o della forma, o dell'intenzione, sia stato di niun valore; e perciò avvedutamente i sagri Canonî nel dubbio del Battesimo di coloro, che non possono per la tenera età render conto de' Misteri ricevuti esigono
fir.

firmos & certissimos testes (1) i quali dep-
pongano senza esitazione alcuna sulla va-
lidità del primo Battesimo.

Pare a Noi d'aver messa in un punto
d'evidenza la mente de' Canonisti sulla pro-
posta quistione, onde possiamo a ragione
conchiudere, che la massima ricevuta da'
Canonisti, che nel dubbio del Battesimo
debba starfi alla fede di un sol testimo-
nio debba aver luogo qualora trattasi del
caso di un adulto, poichè allora non si
reca pregiudizio ad alcuno: ma nel dub-
bio del Battesimo de' fanciulli debbono
esaminarsi non uno, ma più testimonj,
e le loro deposizioni fa d'uopo che sie-
no chiare, e costanti per non venire al-
la reiterazione del Sacramento.

Debolissime sono le altre ragioni, che
si adducono per sostenere l' opposta sen-
tenza; poichè se si riguarda l'argomento
tratto dalla conveniente Istruzione, che
si ordina in tutte le Chiese per le Le-
vatrici non solamente niente da ciò può
conchiudersi in discapito della nostra sen-
tenza, ma può bensì questo stesso argo-
mento somministrarci una nuova ragione:

E 3

Noi

(1) *Can. 84. supra cit.*

Noi abbiamo osservato, che in quasi tutti questi stabilimenti si ordina a coloro, che sono destinati all'Istruzione di queste donne di avvertirle di procurare la presenza almeno di due testimonj, e specialmente della madre qualora saranno nella necessità di conferire il Battesimo.

Sono infinite le leggi, che si potrebbero addurre a questo proposito. Non vogliamo però tralasciare di riferirne alcune per mostrare il consenso universale di tutte le Chiese nell'esigere la testimonianza di molti nel dubbio del Battesimo de' fanciulli.

In un Concilio di Roven del 1581. (1) dopo essersi dati alcuni regolamenti su' fanciulli battezzati dagli Eretici, si soggiunge: *che il Battesimo sotto condizione è stato introdotto per ovviarsi a' disordini, che nascono ne' Battesimi occulti, ne' quali casi non si dee dar fede alla deposizione di un sol uomo, o di una sola donna: Lo stesso leggesi nel 3. Canone del Concilio di*

• (1) *Tit. de Sacram. num. 2. Illa formula baptizandi sub conditione fuit introducta propter baptismum occultum, nec uni mulieri, seu alteri privatim baptizanti, credi debet.*

di Rems del 1583. (1). E' singolare ciò, che trovasi registrato in un Sinodo di Eureux del 1576. Ivi si dice che Pio V. affermò, che il Battesimo condizionale è stato introdotto per gli casi, ne' quali o la Levatrice, o altra persona assicuri d'aver dato il Battesimo, poichè non può la Chiesa ricevere il testimonio di una sola persona: Leggetene le stesse parole nella nota corrispondente (2). Quindi a quest'oggetto si ordina in tutta le Istruzioni, che la Levatrice procuri d'aver sempre almeno due testimonii, come vedesi espresso in quasi tutti i Rituali della Francia (3). *Procuri la Levatrice (queste sono le comuni espressioni di tutte le anzidette Leggi) la presenza di due testimoni almeno,*

E 4 e spe-

(1) Tit. de Bapt. num. 9. Can. 5. De quo sufficienti duorum saltem testimonio Sacerdoti constare debet.

(2) Sinod. d' Eureux 1576. Quoniam ista clausula (si non es baptizatus) esset introducta, quando juxta dubitatur de facto Baptismi, quod nec publice fieret, nec sufficientes testes haberet: ut quando obstetrix, vel alius in necessitatem clam baptizat, & affirmat se baptizasse, cui soli in facie Ecclesiæ credi non debet.

(3) Concil. d' Aix: Quæ obstetrix curet quoad fieri potest, cum baptizaret, ut duo saltem, ac ma-

e specialmente della madre, e che queste sentano le parole, che si profferiscono; ed il Curato prima di venire al Battesimo condizionale esamini diligentemente la Levatrice ed i testimonii per indi assicurarsi della validità, o invalidità del Sacramento conferito: Anche il celebre Cardinal le Camus vuole che il Curato non possa dar giudizio del Battesimo dato dalla Levatrice, se non che sulla testimonianza di molte persone, le quali depongano sulla maniera, con cui fu applicata l'acqua, e sulle parole profferite (1). Finalmente negli Atti della Chiesa di Milano si ordina espres-

mater præsertim si potest, testes adsint, qui verba ab ea prolata audiant. Parochus cum perquireret, an infans baptizatus sit, diligenter obstetricem, & testes etiam de verbis prolatis interroget.

Les Statut. Synodal. de Rouen 1618. : après que le curé se sera diligemment informé par témoins de celui qui a baptisé & la forme dont il aura usé : car il ne doit pas ajouter foi à une femme ou autre qui dira avoir baptisé, sans le prouver. Le Rituel de Troyes 1660. p. 9. ordonne le même.

(1) Le Cardin. le Camus 1691. To. 6. art. 3. num. 8. Ils s'informeront soigneusement de ceux qui ont baptisé les enfans hors de l'église & en cas de nécessité de la manière dont ils se sont conduits, & quelles paroles ils ont dites en baptisant, &

espressamente l'osservanza di tutto ciò che viene stabilito nelle riferite Leggi (1).

Le cose fin qui esposte apertamente dimostrano la debolezza dell' argomento tratto dalle Istruzioni ordinate per le Levatrici ; anzi dalle stesse Istruzioni si fa chiaro, che la sola fede di tali donne non è sufficiente per assicurarci nel dubbio del Battesimo.

Ciò,

& ils interrogèrent la Sage-femme, les parens, & deux autres témoins, pour voir si la forme du baptême a esté bien proferée, & non pas pour juger sur le temoignage des personnes dignes de foi, sur la validité ou invalidité de ce Sacrement.

(1) To. I. pag. 178. edizione di Lione dell' anno 1682. *Obstetrices tribus post hujus Decreti promulgationem mensibus poena arbitrata Episcopi proposita officium ne praestent, nisi per Vicarium Foraneum, si in Diocesi sunt, & vero in urbe per eum, Episcopus id curae dederit, scripto probatae sint idoneae ad Sacramentum Baptismi, cum necesse erit, ministrandum. Quae autem probata est, cum baptizabit, curet, quoad fieri potest, ut duae saltem mulieres, ac matet praesertim, si potest, testes praesentes adsint, quae in baptizando verba ab ea prolata audiant. Parochus vero cum perquiret ex Decreto Provinciali an infans baptizatus sit, diligenter obstetricem, & testes etiam de verbis prolatis interroget, ut sibi constet, an Baptismi forma recte adhibita sit, an vero secus, quamobrem oporteat, infantem a se baptizari.*

Ciò , che dicesi della Sepoltura , che suol darsi a' Fanciulli , che si muojono col solo Battesimo , delle Levatrici è una debole opposizione ; poichè vi corre una gran distanza fra il negare a queste Anime il secondo Battesimo condizionale , che assicura loro l'eterna salvezza , e fra la facilità di ricevere questi corpi nella sepoltura Cristiana , la quale mal a proposito sarebbe in questo caso negata ; perciocchè non è assolutamente impossibile , che il Battesimo dato dalla Levatrice sia stato valido ; onde basta questa sola speranza per farli ammettere nel luogo destinato al Cristiano riposo.

Finalmente è falso , che molte Chiese ricevano in questi casi di dubbiezza il testimonio della sola Levatrice : Noi l'abbiam dimostrato pocanzi ; e possiamo anche senz'alcun dubbio asserire , che dopo una diligente ricerca non abbiain trovato , che un solo Sinodo di Nimes dell' Anno 1284. nel quale dicesi *che in questi dubbj non potendosi avere più testimonj possa starsi alla fede di un solo* (1).

E

(1) *Sinod. di Nimes del 1284. Tit. de Bapt. §. si autem . Sed in tali dubio statur unius testimonio , si plures testes haberi non possint .*

73

E quì l'eruditò Signor Gibert faviamen-
te nota , che questo stabilimento non è
stato abbracciato dall' altre Chiese (1).

Nel dubbio dunque del Battesimo da-
to dalla Levatrice nel caso di necessità
non si dee ricevere la sola testimonianza
della donna , che deponga sulla validità
del Sacramento amministrato, ma si deb-
bono esaminare almeno due testimonii ,
che sieno stati presenti, e che assicurino
non essersi dalla Levatrice mancato , nè
nella Forma, nè nella Materia.

Era gran tempo che si desiderava nel
nostro Regno una Legge per le Donne
destinate ad un uffizio così geloso, acciò
fossero preventivamente esaminate da' Me-
dici per provare la loro idoneità , giac-
chè perloppio si ammettevano all' eserci-
zio di tal ministero sprovvedute affatto
delle necessarie cognizioni. Il nostro ama-
bilissimo Sovrano ha già stabilito siffatto
esame; e Noi vogliamo sperare, che co-
loro, che son destinati per eseguirlo vo-
gliano pienamente corrispondere alle mi-
re del Principe. Intanto dovendo Noi or-
di-

(1) *Gibert. consult. Canon. sur les Sacrem. To.*
2. pag. 103.

dinare, e regolare tutto ciò, che riguarda la vita spirituale delle Anime alla nostra cura commesse, vogliamo, che si offervi esattamente quanto fu stabilito nell'anzidetto Sinodo Tarantino sull'esame delle Donne destinate a questo ministero (1); ed acciò niun luogo si dia all'ignoranza di questa nostra Pastorale Determinazione ordiniamo a tutti i Parrochi della nostra Diocesi di esaminare diligentemente le anzidette Levatrici, avvertendole di non poter esse proseguire nell'esercizio del mestiere professato, se non saranno riputate idonee per la retta amministrazione del S. Lavacro.

L'

(1) *Synod. Tarentin. supr. citat. Et quoniam periculum vite, atque hujusmodi necessitas in parvulis plerumque accidere solet, ob quam mulieres obstetrices baptizare consueverunt, nulla mulier obstetricis officium exercere permittatur, quæ formam, & cætera omnia, quæ circa hujus Sacramenti administrationem sciri debent, optime non callent; & prævia per Parochum, vel per Sacristam, ubi per Capitulum cura Animarum exercetur, examine diligenti non sit approbata. Instruere autem eas, & docere oportet, in primis ne facile se præbeant in conferendo Baptismo; sed ubi urgens periculum tantum necessario cogat: deinde ut Verba ad Formam spectantia recte, ac distincte proferat. Ideo propter errandi in pronun-*
cian-

L'esame dovrà farsi per le Donne della Città di Taranto dal nostro Vicario generale unitamente co' Parrocchi di detta Città ; e nella Diocesi da' rispettivi Arcipreti ; volendo però , che tanto in Martina , quanto nelle Grottaglie vi sia anche nell' esame il Vicario Foraneo di detti Luoghi , e ritrovandosi l'esaminata idonea, se le dia l'approvazione in iscritto *gratis*; aggiungendo, che detto esame si debba fare in ogni anno , riservando a Noi ed al nostro arbitrio la pena contra que' Vicarii, o Parrocchi, che avranno trascurata questa parte del loro ministero. L'esame poi dee consistere circa la Materia, e la Forma , sopra l'applicazione della Forma alla Materia, e circa l'intenzione , e dovrà anche parlarsi di que' casi , che si trovano esposti nel Rituale.

ciando periculum melius fortasse foret , si eadem Verba vernaculo , aut vulgari sermone recitarent . Postea , ut non alia , quam pura , simplici , & elementari aqua in baptizando pro materia utantur .

Quæcumque vero mulier , quæ examini se non subjecerit , aut non examinata aut non approbata , officium obstetricis contra hujus Decreti tenorem ausa fuerit exercere , eam sententia excommunicationis esse decernimus puniendam .

tuale Romano (1). Bisogna in oltre con somma diligenza avvertirle di procurare la presenza almeno di due testimonj , e specialmente della Madre quando si veggono nella necessità di dover battezzare, giacchè questo è il solo caso, in cui possono amministrar questo Sacramento; onde fa duopo, che sappiano ancora quanto sia peccaminosa, e riprensibile la condotta di quelle Donne, che fuori del caso della necessità ardiscono di conferire il S. Lavacro. Sarà anche espediente per torre qualunque equivoco nella pronunziazione delle parole, che costituiscono la Forma del Sacramento, di farcele apprendere nella propria lingua nativa, insinuando loro ancora di profferirle con chiarezza, acciò possano esser'intese dagli astanti.

Dalle cose fin quì esposte potrete già rilevare, Fratelli carissimi, qual debba esser la risoluzione di quel caso, che ha dato a Voi l'occasione di disputare, ed a Noi quella di scrivervi. Certamente il Sacerdote chiamato per dare il Battesimo

(1) *Ritual. Roman. De Sacram. Baptism. Tit. De Baptizand. Puer.*

sono in casa, non essendovi un imminente pericolo della morte del Fanciullo, dovea prima esattamente informarsi sulla qualità del Battesimo anteriormente dato dalla Levatrice, e fare tutte quelle ricerche, che Noi finora abbiamo accennate, essendo generalmente condannata la condotta di que' Chierici, che senza usare le dovute cautele o corrono ciecamente alla collazione del Sacramento colla formola condizionale, o ricusano di reiterarlo per un timore mal fondato, e contrario alle regole ricevute.

§. V.

Donde sia nato, che il dubbio della consecrazione delle Chiese siesi ugagliato a quello del Battesimo.

L'Istesso Canone del V. Concilio Cartaginense, che Noi pocanzi abbiam commendato, ci dà occasione di rilevare un' altro errore abbracciato comunemente da' Canonisti. Nel Decreto dunque di Graziano l'anzidetto Canone vien riferito coll'aggiunta di alcune parole, che non leg-

leggonfi nel Codice della Chiesa Africana tanto Latino, che Greco, nè nell'antico Codice mss. di Arduino, nè nel Concilio Cartaginese presso Dionisio Esiguo, come notano i Correttori Romani (1). In quest' aggiunta si dice *che qualora nasca dubbio sulla consecrazione delle Chiese debba osservarsi la stessa regola, come nel Battesimo* (2): Anche nella Distinz. 68. Canon. 10., e nella Distinz. I. *De consecr. Canon.* lo riporta lo stesso Graziano un Decreto sotto il nome del Concilio Niceno, in cui si stabilisce doverfi osservare nel dubbio della consecrazione delle Chiese ciò, che trovasi stabilito per lo Battesimo (3); *perciocchè siccome il Fanciullo battezzato da qualunque Sacerdote nel nome del Padre, del Figliuolo, e del-*
lo

(1) *Hec absunt a Codice Regio hujus Concilii, & a LXXII. Cartaginefi Canone Græco, & a Burcardo Wormatiensi.*

(2) Canon. 3. *Placuit de Consecr. dist. 4. Similiter & de Ecclesiis, quoties super earum consecratione hesitatur, agendum est.*

(3) Distinz. I. *De Consecr. Can. 20. Quia sicut Infans a quacunque Sacerdote in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti semel baptizatus non debet iterum baptizari; ita nec Locus Deo dicatus iterum consecrandus est.*

lo Spirito Santo non dee in modo alcuno ribattezzarsi, così i Luoghi una volta consecrati a Dio non debbonsi nuovamente consecrare ,

Or questo Decreto non si ritrova fra i Canoni del Concilio Niceno , nè vi è Autore alcuno di quell' Epoca , che faccia menzione di questa Disciplina ; anzi Noi abbiamo un monumento invincibile, dal quale rilevasi , che alla fine del Secolo VI. la Disciplina osservata nella consecrazione delle Chiese era totalmente diversa da ciò, che si praticava nel Battesimo ; poichè nel Canone 3. del Concilio Cesaraugustano II. sotto Gregorio I. nell'anno 592. si ordina (1) *che le Chiese consacrate da' Vescovi Ariani si consacrinno nuovamente da' Cattolici* . Or egli è fuor di dubbio, che dopo le note controverse sulla reiterazione del Battesimo fu generalmente stabilita , ed osservata la validità di questo Sacramento dato dagli Eretici . Evidentemente dunque la Disci-

F

pli-

(1) *Can. 3. Concil. Cesaraugustan. II. 592. Statuit S. Synodus , ut Episcopi de Ariana haeresi venientes , si quas Ecclesias sub nomine Catholicæ Fidei consecraverint , nec dum benedictione percepta , a Catholico Sacerdote consecrentur denuo .*

plina della Chiesa fu diversa nel dubbio del Battesimo, ed in quello della Consecrazione, giacchè il Battesimo ricevuto nell'eresia fu creduto valido, e la consecrazione delle Chiese fatta dagli Eretici fu riputata irregolare.

Noi crediamo, che dopo la promulgazione delle Decretali fu comunemente stabilita una tal massima sull'appoggio di questi falsi Canoni riportati da Graziano, e ciò può eziandio rilevarsi dalla risposta d'Innocenzo III. registrata nel Cap. 3. Tit. *de Consecr.*, e dal Canon. 18. della Distinz. I. *de Consecr.* falsamente da Graziano riportato sotto il nome del Concilio Meldense; perciocchè come nota l'erudito Baluzio, questo Canone si legge nel Lib. I. de' Capitolari de' Re Francesi cap. 145. con alcune parole mancanti. Possiamo dunque dall'accennato monumento con sicurezza fissare che una tal Disciplina cominciò per la prima volta nel Secolo IX. almeno nella Francia; ma farà sempre vero, che dopo la pubblicazione delle Decretali fu comunemente ricevuta, e allora s'impegnarono anche li Teologi a paragonare la consecrazione del Tempio materiale a quella del Tempio spi-

spirituale, che si fa col Battesimo.

Avverti saggiamente il dottissimo Pontefice Benedetto XIV. la poca sussistenza degl' indicati Testi Canonici, e la giusta opposizione, che si desume dalla validità del Battesimo conferito dagli Eretici colle dovute regole, e riferì diffusamente in una sua Costituzione (1) molti esempj di Chiese nuovamente da' Pontefici consacrate, non ostante che fosse a loro notizia l' anteriore consecrazione già seguita col ministero di Vescovi eretici. Fra le altre infinite autorità riportate dall' eruditto Pontefice Noi vogliamo accennare l' ultima tratta dal Concilio Romano del 1725. dov' egli intervenne in qualità di Dottore Canonico: Ivi fu stabilito *che qualora non poteva provarsi nè colle Scritture, nè co' testimonj l' anteriore consecrazione di una Chiesa, o di un Altare fosse lecito di venire all' atto della Consacrazione*. Questa decisione sembra, che ci assicuri, che nel Concilio non si diè luogo alla massima della sufficienza di un sol testimonio negl' indicati dubbj, dicendosi

F 2

(1) Bullar. Bened. XIV. To. IV, Const. 58. pag. 183.

dosi espressamente: *nec scriptura, nec testes existant*. Anche nella Lettera di S. Gregorio scritta a Felice Vescovo di Messina, che si vuole dal lodato Pontefice per genuina, non ostante il sentimento di molti celebri Critici, che la riguardano come apocrifa; Noi troviamo le medesime espressioni, leggendosi *nec scriptis, nec testibus ratio certa habetur utrum baptizati, vel Ecclesiae consecratae sint*, che ci confermano nel nostro sentimento sulla necessità di più testimonj, come abbiamo detto nel §. precedente. Non sappiamo però intendere con qual fondamento il più volte lodato Pontefice dall'indicata Lettera possa trarne l'argomento, che intanto si consacravano le Chiese dagli Eretici consacrate, in quanto che questi non usavano nella consacrazione il solito Rito della Chiesa, onde possa conchiudersi, che la Disciplina della consacrazione sia uniforme a quella del Battesimo, giacchè anche il Battesimo conferito dagli Eretici senza la dovuta materia, o con una Forma diversa si avea per nullo, e si reiterava. Primieramente il dubbio del Vescovo Felice non cadde sulla Chie-

Chiese consacrate dagli Eretici (1), ma soltanto sopra quelle, delle quali o per l'antichità, o per la negligenza di coloro, che doveano serbarne la memoria si dubitava della loro anteriore consacrazione, onde qualunque sia l'argomento, che può nascere dalle parole della Lettera, sarà sempre mal a proposito per sostenere la Tesi, di cui trattiamo. Inoltre abbiám osservato, che i Canoní riportati da Graziano per istabilire una tal Disciplina sono falsi, essendo il primo tratto da una Lettera apocrifa del Pontefice Felice, e l'altro malamente creduto del Concilio Meldense, e lo stesso Pontefice non ha difficoltà di asserire, che *la riferita opinione non è assistita da veruna Legge Canonica positiva* (2). Dunque dobbiamo conchiudere, che non vi è alcuna Legge positiva, dove si ordini, che la consacra-

F 3

zion

(1) *Epist. S. Greg. Lib. IV. num. XVI. Sunt quædam Ecclesiæ in nostra Provincia, super quarum consecrationibus dubitatur, & tam propter earum Custodum incuriam, nescitur, utrum dedicate ab Episcopis fuerint, nec ne, super quibus omnibus Nos a vestra sanctitate, ac vestre S. Sedis auctoritate instrui precamur.*

(2) *Bullar. Bened. XIV. Loc. cit.*

zion delle Chiese fatta dagli Eretici allora si abbia per nulla qualora non siesi osservato il solito Rito della Chiesa. Vedete dunque , che questo ramo di Disciplina non fu uniforme alla condotta osservata nel Battesimo dato dagli Eretici, poichè la consecrazione delle Chiese fatta dagli Eretici si ebbe per nulla senz'altro riguardo , il Battesimo si riputò valido qualora non si fosse cambiata la Forma, o la Materia del Sacramento . Noi vogliamo ancora riflettere, che le Cirimonie usate nella Chiesa per siffatte consecrazioni si opponevano diametralmente agli errori degli Eretici; e generalmente poi si ebbe in orrore tuttociò, che dagli Eretici si destinava al servizio del divin Culto. Conchiudiamo : i Canoni falsi furono reputati per veri dopo la pubblicazione delle Decretali : in questi Canoni si ordinava una regola uniforme ne' due dubbj del Battesimo, e della consecrazione : una tal pratica incontrava l' opposizione dell' antica Disciplina , che approvò il Battesimo dato nell'eresia , e condannò la consecrazione fatta dagli Eretici: si volle dunque conciliare siffatta contraddizione, e si stabilì, che que' Canoni, che

che ordinavano di consacrarsi nuovamente le Chiese consacrate dagli Eretici dovessero intendersi qualora gli Eretici nel consacrarle non si fossero serviti del solito Rito, ed in tal modo si uniformò la Disciplina del Battesimo a quella della Consacrazione, poichè il Battesimo amministrato dagli Eretici con diversa Forma, o con altra Materia fu sempre reiterato nella Chiesa Cattolica.

Questa interpretazione però è contraria all' antico sistema. Noi abbiamo veduto, che nel Canone, dove si dichiara irregolare la Consacrazione fatta dagli Eretici, non si parla del Rito, che questi usavano in tali circostanze, nè si avverte di non consacrare simili Chiese, se gli Eretici nel dedicare siffatti luoghi al divin Culto si fossero serviti del Rituale Cattolico. Questi sono i soliti errori, che furono introdotti dalla Chiesa nel Dritto Canonico, e che poi si sono resi comuni presso i Canonisti poco avveduti.

§. VI.

*Si pruova, che fu sempre permesso a' Laici,
e anche alle Donne l'amministrazione
del Battefimo ne' casi di ne-
cessità.*

A Vremmo Noi dovuto terminare questa nostra Istruzione dopo aver pienamente dimostrato lo spirito de' Canon nel dubbio del Battefimo; ma poichè nel consultare le infinite Opere scritte su questa materia abbiain osservata una somma confusione nel determinare le diverse regole, che debbono osservarsi ne' varj casi, che riguardano un oggetto sì interessante, perciò crediamo di render un servizio lodevole non solamente alla nostra Diocesi Tarantina, ma eziandio a tutte le Chiese Cattoliche se ci riuscirà di metter nel vero punto di vista le Regole Canoniche, che debbon' osservarsi nelle molte quistioni, che sogliono nascere su l'amministrazione di questo Sacramento.

Per procedere con qualche ordine vogliamo prima d'ogn'altro stabilire, che il Battefimo dato da' Laici, o dalle Donne

ne è stato sempre ricevuto nell' antica Chiesa; e que' Canonî, o que' Scrittori, che lo condannano intesero di proibire a Laici la solenne amministrazione di quel Sacramento, che anticamente dovea riceverfi soltanto da' Vescovi, come con infinita chiarezza fu dimostrato dal più volte lodato P. Martene (1): solamente Calvinò dichiarò rei di sacrilegio que' Laici, che nel caso di necessità amministrano il Battesimo, assicurando, che questo Sacramento così conferito sia di niun valore; e perciò crede piuttosto doverfi lasciar morire i Fanciulli, che permetterne a' Laici l'amministrazione (2).

Ma egli volle sostenere un tal errore, poichè avea già promulgata una nuova Dottrina sull' eterna salute di que' Fanciulli, che si muojono innanzi al Battesimo, assicurando, che la loro santificazione si operi nell' utero della madre in forza dell' adozione divina (3), errore
abor-

(1) *Lib. I. de Antiq. Eccl. Ritib.*

(2) *Calvin. Lib. IV. Instit. Cap. XV. Forbes. Lib. X. Theol. Inst. Cap. XIV. & XV.*

(3) *Comment. in Jo.*

abborrito, e condannato più volte nell'antichità Cristiana (1).

Queste opinioni furono ciecamente abbracciate da' suoi seguaci; ma i Padri della Chiesa radunati nel Concilio di Trento, seguendo l'antico costume, le dichiararono opposte alle Regole ricevute. Possono consultarsi le infinite opere de' nostri Autori, che si son impegnati a ribattere l'apparente forza de' contrarj argomenti tratti perloppiu da' Luoghi di Scritture Divine interpretati a proprio capriccio. Noi ci contentiamo soltanto di ricordarvi, che fin da' tempi Apostolici fu sempre costantemente creduto esser il Battesimo necessario per l'eterna salute; nè altrimenti furono mai interpretati i luoghi *nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto &c.* (2): *Euntes docete omnes gentes &c.: qui crediderit, & baptizatus fuerit &c.* come può vederli presso i venerati monumenti dell' Antichità Cristiana (3). Con qual coraggio
fi

(1) Ved. il §. I.

(2) Jo. 3.

(3) *Hermas in Pastor. Justin. in 2. Apolog. Irenæus Lib. 2. adv. Hæres. Tertullian. in Lib. de*

si richiamano da **Calvino** e da' suoi seguaci i tempi felici , ne' quali vivea il gran Padre **Agostino**, e si oppongono alla Dottrina de' tempi correnti le massime illibate e pure di quel secolo ? Se egli riguarda con tanto rispetto , com'è giusto , la Disciplina di quel tempo dovea ricordarsi, che in tutte le Opere di questo **S. Dottore** vien sempre stabilita e difesa la credenza della Chiesa sul Battesimo de' Fanciulli, della salute de' quali si è sempre disperato qualora si morivan privi del **S. Lavacro** (1). E' bastantemente noto l'Articolo espresso nel Simbolo del **II. Concilio Costantinopolitano** *Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum* , dalle quali parole evidentemente rilevasi non solo la generale credenza.

de Bapt. Cyprian. Basil. magn. Gregor. Nazianz. Uterque Cyrill. Hieronym. Augustin. &c.

(1) *August. serm. 294. de Verb. Apost. Epist. 166. ad Hieronym. Qui docere ausus fuerit infantes ex hoc mundo absque Jesu Christi Sacramento abeuntes in Christo Jesu vivificatos esse, iste contra Apostoli doctrinam loquitur, & totam Ecclesiam damnat; ideo enim properatur, & curritur, ut baptizentur infantes; quia persuasum est, solo hoc Sacramento posse illos in Christo Jesu vivificari.*

denza del IV. Secolo della Chiesa sulla necessità del Battesimo , ma eziandio la pubblicità colla quale si voleva annunziato questo interessante Articolo della nostra Religione.

Noi vogliamo riferire un luogo egregio di Tertulliano dal quale si può apertamente conoscere qual sia stata la condotta della Chiesa , e la Disciplina stabilita fin dal primo Secolo del Cristianesimo (1).

Re.

(1) *Tertull. Tract. de Bapt. Cap. XVII. Superest ad concludendam materiolum de observatione quoque dandi , & accipiendi Baptismum commemorare . Dandi quidem habet jus summus Sacerdos , qui est Episcopus , dehinc Presbyteri , & Diaconi , non tamen sine Episcopi auctoritate propter Ecclesie honorem : quo salvo , salva pax est . Alioquin etiam Laicis jus est ; quod enim & equo accipitur , & equo dari potest , nisi Episcopi jam , aut Presbyteri , aut Diaconi vocantur discipuli . Domini sermo non debet abscondi ab ullo . Proinde & Baptismus , eque Dei census , ab omnibus exerceri potest . Sed quanto magis Laicis disciplina verecundie & modestie incumbit ? Quum ea majoribus competant ; ne sibi adsumant dicatum Episcopis officium Episcopatus . Emulatio schismatum mater est . Omnia licere , dixit Sanctissimus Apostolus , sed non omnia expedire ; sufficiat scilicet in necessitatibus utaris ; sicuti aut loci , aut temporis aut personae conditio compellit : Tunc enim*

Resta per conchiudere questo Trattatello di dar qualche istruzione circa il rito di dare, e di ricevere il Battesimo. La facoltà di conferirlo per verità risiede presso il Sommo Sacerdote, ch'è il Vescovo; dipoi presso i Preti, e i Diaconi, non però senza la permission del Vescovo per l'onore della Chiesa, salvo il quale è salva la pace. Altrimenti anche i Laici avrebbero questa facoltà, poichè qualche si riceve nel medesimo modo, nel medesimo modo si può dare, se i Catecumeni per caso non si volessero chiamar Vescovi, o Preti, o Diaconi. Ma siccome la Parola di Dio non si debbe celar da nessuno, perciò anche il Battesimo, ch'è patrimonio di Dio, si può conferire da tutti; ma a Laici convien più il praticare la verecondia, e la modestia. Per questo quel che compete a la-

enim constantia succurrentis excipitur quum urget circumstantia periclitantis. Quoniam reus erit perditionis hominis, si supersederit prestare quod libere potuit. Petulantia autem mulieris, quae usurpavit docere, utique non etiam tinguendi jus sibi pariet: nisi si quae nova bestia evenerit similis pristinae; ut quemadmodum illa Baptismum auferrebat, ita aliqua per se eum conferat. Quod si quae Paulo perperam adscripta sunt ad licentiam mulierum docendi, tinguendique defendunt, sciant in
Asi.

loro maggiori, e che è uffizio Episcopale, consacrato, e attribuito a' Vescovi, non se lo usurpino: La gara è la madre degli scismi. L' Appostolo santissimo disse, che gli era lecito tutto, ma che non tutto era espediente; vuol dire, che basta, che tu te ne vaglia nel caso di necessità, se mai la condizione o del luogo, o del tempo, o della persona ti necessita. Perciocchè in quel caso si ammette l'ardire di chi soccorre, quando è urgente la circostanza di quello, che pericola. Conciossiachè sarebbe reo della perdita d'un Anima, se si trattenesse dal dare quel che poteva liberamente. Ma la temerità di quella Donna, che usurpò la facoltà d'insegnare, certo, che non si acquisterà il jus di battezzare, se non viene una nuova bestia simile a quella prima; talchè siccome quella toglieva via il Battesimo, così un'altra di propria

Asia presbyterum, qui eam Scripturam construxit, quasi titulo Pauli de suo eumulans, convictum, atque confessum id se amore Pauli fecisset, loco decessisse. Quam enim Fidei proximum videretur, ut is docendi, & tingendi daret femine potestatem, qui ne discere quidem constanter mulieri permisit? Taceant, inquit, & domi maritos suos consulant.

pria autorità lo conferisca. Che se alcuni apportano alcune testimonianze attribuite senza fondamento a Paolo per sostenere la facoltà delle Donne d'insegnare, e di battezzare; sappiano, che in Asia un Prete, che compilò quella Scrittura quasi avesse voluto aggiungere gloria al nome di Paolo, essendo stato convinto, ed avendo confessato di averlo fatto per affezione verso Paolo, fu degradato dal suo posto. Poichè quanto era egli verisimile, che desse la facoltà d'insegnare, e di battezzare a una femmina colui, che non permise alla Donna neppure d'imparare con isfrontatezza? Stian chete, egli dice, e interrogbino in casa i loro mariti.

Una testimonianza così chiara ci scuopre più cose: primieramente a' soli Vescovi apparteneva la collazione di questo Sacramento, e gli altri Ministri inferiori non poteano amministrarlo, se prima non ne avessero avuto il permesso. Ne' tempi posteriori una tale autorità fu estesa anche a' Sacerdoti, forse per la quantità di coloro, che dovean rigenerarsi, non essendo possibile, che il solo Vescovo potesse conferire il S. Lavacro; tanto più, che il Battesimo si dava, com'è noto, ne' due

Si

Sabati di Pasqua, e di Pentecoste, e generalmente si usava la triplice immersione. Le Costituzioni Appostoliche, così chiamate, chiaramente ce 'l dimostrano *a soli Vescovi* (ivi si legge) *ed a Sacerdoti è lecito di battezzare coll'assistenza de' Diaconi, e non già agli altri Ministri inferiori* (1).

In secondo luogo Tertulliano senza dubbio ci assicura, che nel caso di necessità poteano anche i Laici battezzare, onde S. Girolamo lasciò scritto *che ove la necessità il richiegga, possono anche i Laici esser ministri di questo Sacramento* (2): Nè la proibizione fatta alle Donne deve intendersi generalmente, quasi che fosse a queste vietato in qualunque caso di battezzare: si condanna da Tertulliano quella Donna, che di *propria autorità* volesse usurparsi un ministero, che

(1) *Const. Apost. Lib. 3. cap. 2. Neque reliquis Clericis potestatem baptizandi facimus, ut Lectoribus, Cantoribus, Janitoribus, aut Ministris; nisi tantum Episcopis & Presbyteris ministrantibus Diaconis.*

(2) *Hieronym. in Dial. adv. Luciferian. Baptizare, si necessitas cogat, scimus etiam licere Laicis.*

che non può convenirle. Noi sappiamo, che alle Donne fu sempre proibito di pubblicamente insegnare, e di amministrar solennemente il Battesimo: Lo stesso Tertulliano in un altro luogo chiaramente dice: *Non è permesso alla Donna il parlar in Chiesa, e nè anche l'insegnare, nè il battezzare, nè l'offerire, nè fare alcuna funzione da uomo, nè arrogarsi molto meno niuna porzione dell'uffizio Sacerdotale* (1), e così trovasi stabilito nelle Costituzioni Apostoliche (2); ed in un Concilio Cartaginese (3); e anche di questo solenne Battesimo parlò S. Epifanio allorchè condannò i Marcioniti, ed alcuni altri Eretici, che conferivano alle Donne il ministero del Sacerdozio, e del Vescovado (4). Tutte

G

que-

(1) *Tertull. in Lib. de Veland. Virgin. Cap. IX. non permittitur mulieri in Ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offerre, nec ullius vilis muneris, nedum Sacerdotalis officii sortem sibi vindicare.*

(2) *Const. Apost. Lib. 3. Cap. IX. Quod non oporteat mulieres baptizare &c.*

(3) *Conc. Cartag. IV. Canon. 100. Mulier baptizare non præsumat.*

(4) *S. Epiph. Lib. 3. adv. Hæres. Hæres. 79.*

queste testimonianze ci assicurano , che un tal divieto riguardò la solenne amministrazione del Battesimo , proibita generalmente non solo alle Donne , ma anche a' Laici , ed a' Chierici inferiori ; ma non potrà mai recarsi un luogo , dove trovisi stabilita questa proibizione anche nel caso di un estrema necessità .

Per meglio intendere alcune frasi dell' Antichità bisogna avvertire , che ne' primi tempi del Cristianesimo poteva darsi luogo ad un caso di necessità , che oggi più non esiste . Ognun sa , che il Battesimo si conferiva solamente in alcuni giorni solenni dell'anno , come vedremo in un altro Capitolo : or potea benissimo accadere , che il Vescovo , ed i Sacerdoti non potessero amministrar questo Sacramento alla moltitudine de' Catecumeni , che si presentavano per riceverlo , onde si ebbe ricorso al ministero de' Chierici inferiori , ed anche de' Laici per non trascurar alcuno di que' , che dovean esser rigenerati ; tanto più che scarsissimo era in quel tempo il numero de' Sacerdoti ; e Noi sappiamo , che alla fine del VI. Secolo in cui fiorì Gregorio Magno , molte Parocchie eran prive di Pastori per

per la mancanza de' Sacerdoti . Qualora dunque si legge presso gli antichi Padri, che sia lecito a Chierici inferiori , ed anche a' Laici di battezzare nel caso di necessità , questo caso di necessità non dee solamente intendersi del pericolo imminente della morte , ma perloppio si vuol accennare con quell' espressione il caso di necessità, che nasceva dalla moltitudine de' Catecumeni , che in un sol giorno dovean ricevere il S. Lavacro colla triplice immersione ; e possiamo aggiungere altresì , che in questa tale necessità si vollero escludere le Donne, poichè non conveniva, che pubblicamente amministrassero nella Chiesa quel Sacramento , sì per l'antico divieto fatto dall' Appostolo, sì anche pe' l timore di non introdurre nella Chiesa gli errori di quelle Sette , che conferivano alle Donne gli uffizj Sacerdotali .

Or il caso di necessità di sopra esposto non ha che fare con quello , che nasce dall' imminente pericolo della morte, per cui non si dà luogo a chiamar l'ordinario ministro di questo Sacramento : questa è quella tale necessità, nella quale è lecito a ciascuno di battezzare secondo il lin-

G 2

guag-

guaggio di tutti gli Scrittori, e secondo lo spirito di tutte le Leggi Ecclesiastiche.

Ne' primi tempi del Cristianesimo tra la crudeltà delle persecuzioni vi furono molti sconcerti nella sagra Disciplina: Ognun sa quanto eran gelosi que' primi Cristiani nel custodire quel segreto, che fu regolato dalla *Disciplina dell' Arca-*no (1) per non esporre i venerandi Misteri alla profanazione de' Gentili, osservando il precetto del Signore *di non dare le cose Sante a' cani, nè di gittare le margarite innanzi a porci*. Era principio di Religione l'ascondere quanto eravi di Sagro, fuggire la luce del Sole, operare i sagri Misteri tra nascondigli, e le tenebre, e dove, o come presentavasi meglio la comodità, e l'occasione (2). Quindi sebbene a' Vescovi, ed a Sacerdoti appartenesse l'amministrazione della S. Comunione degl'infermi, tuttavia Noi sappiamo da S. Dionigi Aleffandrino, che il Vecchio Serapione nel termine di sua vita prese l'Eucaristia dalle mani di un
Fan-

(1) *Veggasi Schelestrazio de Arcani Disciplina.*

(2) *Act. S. Saturnin. apud Ruinar. Const. Apost. L. 6. cap. 30.*

Fanciullo suo nipote, a cui ne fu commessa l'amministrazione dal Sacerdote lontano (1): anche alle donne fu talvolta dato simile incarico: la necessità, il timore, la persecuzione furono que' giusti riguardi, che si ebbero ne' primi tempi. Ma poichè fu accordata alla Chiesa la libertà del Culto Divino, l'amministrazione de' Sacramenti fu regolata nelle generali assemblee, dove i Vescovi, che formano il corpo ministeriale della Chiesa, stabilirono con infinita avvedutezza quelle sacre Leggi, che furono poi gelosamente a Noi tramandate da' nostri Maggiori. Anzi coloro, che per errore vollero mantenere l'osservanza di alcuni abusi introdotti dalla condizione de' primi tempi, furono in seguito severamente puniti. In un Concilio di Rheims fu stabilita la deposizione per que' Sacerdoti, che servivansi del ministero de' Laici, e delle Donne per mandar il Viatico agl' infermi (2), abuso, che durò anche fino al

G 3

X. Se.

(1) *Epist. Dionys. Alexandr. ad Fabium Antiochen. Episcop. apud Euseb. Lib. 6. Histor. Ecclesiast. cap. 44.*

(2) *Apud Reginonem L. I. de Ecclesiast. Discipl. cap. 120.*

X- Secolo, come rilevasi da una Lettera Sinodale di Raterio Vescovo di Verona (1). Ma Calvino trascurò queste diligenti inquisizioni, e malamente volle recare un luogo di S. Agostino, il quale non ha mai dubitato del Battesimo dato da' Laici (2); anzi quel luogo medesimo letto interamente ci toglie ogni sospetto; come fu già osservato, e dottamente sostenuto dall' erudito Cardinal de Noris (3). Nell' Istruzione degli Armeni fatta dal Concilio Fiorentino (4), come anche nel Canone XXXVIII. del Concilio Illiberitano fu ciò chiaramente stabilito; e sebbene in questo Canone sembra a prima vista, che il Laico bigamo sia escluso dal battezzare nel caso di necessità, tuttavia, come riflette l' eru-

(1) *Spicileg. To. 2.*

(2) *August. in Libr. contr. Epist. Parmeniani.*

(3) *Vindic. D. August. Cap. 3. §. 5.*

(4) *Conc. Florent. part. 3. Act. in Decreto pro Jacobinis: Non esse per quadraginta aut octuaginta dies, seu aliud tempus, juxta quorundam observantiam, sacrum Baptisma differendum; sed quamprimum commode fieri potest, debere conferri; ita tamen quod, mortis imminente periculo, mox sine ulla dilatione baptizentur, ETIAM PER LAICUM.*

erudito Albaspineo, ivi si parla del caso, in cui vi sieno più persone, che possano battezzare, dandosi la precedenza al Cristiano sopra il Pagano, ed al Laico, che non è bigamo sopra il Laico, ch'è bigamo. Inoltre niente può trarsi dal consenso delle Chiese Greche, poichè l'opinione, che i Laici non possono battezzare, anche ne' casi di necessità è una falsa idea, che un tempo ebbe luogo presso il Popolo; ne fu sempre condannata da' Vescovi, e da' Teologi delle medesime Chiese, come può vedersi presso il celebre Arcudio il quale riporta molti Canoni de' Greci Patriarchi, e de' Concilj generali, ne' quali i Greci intervennero (1), dove vien detestato un tal errore: or Noi sappiamo, che il sentimento de' Primati, e de' Capi delle Società forma il consenso delle Nazioni, massima di Aristotile, sulla quale conviene ancora l'illustre Renaudot (2). Nel nono Tomo della Storia del celebre Signor de Tillemont si trovano registrate moltissime

G 4

me-

(1) *Arcud. in Concord. Lib. I. Cap. XI.*

(2) *Renaudotius Perpetuus. de la Foi &c.*

memorie sulla materia , di cui trattiamo (1).

Egli è certo però; che i Greci hanno già da molto tempo abbracciata l'opinione della validità del Battesimo dato da Lai- ci nel caso di necessità , sebbene presso alcune Comunioni Orientali anche oggi si osservino delle usanze capricciose , come ne siamo assicurati da un celebre Autore (2) . Non vogliamo però dar fede a tutto ciò , che si legge nella Storia Cri- tica del Signore Simon (3), poicchè con- vengono gli Eruditi nel credere , che i fatti riportati da questo Autore sono per lo più il risultato delle sue fervide ima- ginazioni. Debolissimo è poi l'argomento, che si vuol ricavare dal non essere stata mai permessa alle Donne la Consacrazione Eucaristica, come se fosse a Noi lecito o d' inventare massime non conosciute nell' antichità , o di riprovare ciò , che la Chiesa in ogni tempo , ed in ogni luo-

(1) Pag. 326. & 327.

(2) *Renaudotius Perpetuit. de la Foi lib. 2. cap. 5.*

(3) *M. Simon Storia Critica de' Dommi, e co- stumi degli Orientali pag. 24.*

luogo ha sempre costantemente osservato.

Conchiudiamo: A' Laici, alle Donne, e anche a' Chierici inferiori è stata sempre vietata la regolare, e solenne amministrazione del Battesimo, poichè questo era un *arrogarsi porzione dell' uffizio Sacerdotale*, come poc' anzi abbiain rilevato dall'autorità di Tertulliano, ma il caso della necessità nata o dalla moltitudine di coloro, che dovean rigenerarsi, o dall'imminente pericolo della vita escluse sempre questo riguardo ministeriale, *Periocchè*, come avverte lo stesso Tertulliano, *in quel caso si ammette l'ardire di chi soccorre, quando è urgente la necessità di quello, che pericola. Conciossiachè sarebbe reo della perdita di un Anima, se si trattenesse dal dare qualche po- teva liberamente* (1).

§. VII.

(1) *Loc. supr. cit.*

§. VII.

Sul Battesimo de' Fanciulli esposti.

E Falso ciò , che alcuni vogliono sostenere , che la sola carta attaccata al collo de' Fanciulli esposti , in cui dicasi aver essi ricevuto il Battesimo , sia sufficiente pruova per non doverli reiterare il Sacramento sotto condizione. Noi abbi-
 am provato ad evidenza ciò , che la Chiesa ha determinato nel dubbio del Battesimo de' Fanciulli costituiti nella prima età ; nè può certamente sostenersi , che questa carta poss'aver la stessa forza di quella verità , che dee rilevarsi da molti testimonj di ogni eccezione maggiori , come diffusamente si è dimostrato (1).

11

(1) *Concil. di Milano del 1573. Canon. VI. Infans expositus , licet appensum collo scriptum habeat , quo ille baptizatus significetur , si tamen , re diligenter perquisita , quemadmodum Catechismo Romano expressum est , adhuc dubium est eum baptizatum esse , ea conconditionis forma baptizetur : Si tu es baptizatus &c.*

Lo stesso trovasi ordinato nel Concilio di Ro-
ven

Il III. Concilio di Milano ha data
 nel Canone VI. una regola chiara e si-
 cura pel caso , di cui trattiamo. Noi ci
 contenteremo di questa sola autorità , poi-
 chè tutti gli altri stabilimenti posteriori
 hanno abbracciata la medesima regola ,
 insinuandola ne' diversi Concilj quasi colle
 stesse parole : *Benchè il Fanciullo espo-*
sto abbia attaccata al collo una car-
ta , in cui dicasi esser egli battezzato ,
tuttavia , se dopo una diligente ri-
cerca , come vien ordinato nel Catechismo
Romano , vi rimane ancor dubbio sul Bat-
tesimo ricevuto , dee battezzarsi colla for-
mola condizionale (1). Il Pontefice Bene-
 detto XIV. nella sua VIII. Notificazio-
 ne riporta una risoluzione della Sacra
 Congregazione del Concilio , in cui fu
 stabilito : *Non doverfi amministrare il*
Bat.

ven del 1581. Tit. de Sacram. num. 2.

Nel 3. Canone del Concilio di Rheims del 1583.
Tit. de Bapt. num. 9.

Nel Concilio d' Aix 1585. Tit. de Bapt.

Nel Conc. di Tolosa Part. 2. cap. 2. num. 6.

Nel Conc. di Narbonne 1609. cap. 14.

Nel Rituale della Chiesa di Troies 1660. pag. 11.

Nel Rituale di Metz 1713. Part. I. pag. 15.

Ordonnance du Card. le Camus 1690. n. 3. Tit. 6.

(1) Cap. 4.

Battesimo sotto condizione nel caso , che la carta attaccata al collo del Fanciullo possa accertarci di esser questi battezzato (1): dopo quest' autorità così egli soggiunge : Poichè potendosi aver notizia di chi ha scritta la carta, ed essendo persona, a cui si possa, e debba prestar fede , siccome col detto di un simile testimonio si prova la collazion del Battesimo giusta il Testo nel Canone Pueros 110. e nel Canone Cum itaque 112. De Consecr. e la chiosa nel citato Canone , e la comune opinione degli Autori; così in vigore della carta come sopra qualificata , può credersi con sicurezza morale essere stato validamente conferito il Battesimo.

Evidentemente dunque , come altra volta abbiain detto , l' erudito Pontefice seguitò l' errore comune de' Canonisti , credendo alla validità di un sol testimonio qualora si dubita del Battesimo de' Fanciulli costituiti nella prima età.

Or Noi inerendo a tutto ciò , che di sopra si è dimostrato, vogliamo , che si
of-

(1) *Notific. VIII. edit. Rom. 1742. Quod excipiat a Baptismo sub conditione, casus schedulæ, quæ habeat certitudinem.*

offerri esattamente ciò , che fu stabilito nell'altre volte citato Sinodo Tarantino, dove si ordina : *Che trovandosi alcuna carta, o altro segno indicante il Battesimo degli esposti Fanciulli, non debbasi perciò dar fede all'anzidetto segno, purchè non sia di una certezza invincibile, ma in tal caso si dia il Battesimo condizionale (1).* Dunque i Fanciulli esposti senza alcun segno o carta indicante il loro Battesimo sieno battezzati colla formola condizionale, come anche dovrà farsi qualora si ritrovino cogli anzidetti segni, purchè però si usino prima alcune oneste, e discrete diligenze per aver notizia dell'Autore di quella carta, ed in questo caso non dovrà bastare questo solo testimonio ancorchè degno di fede, ma almeno si esigerà un'altra persona, che deponga sul Battesimo accennato nella carta suddetta, e queste deposizioni debbono essere uniformi.

(1) *Synod. Tarentin. sub Cardinal. Bonifat. Caetan. Archiep. Rom. edit. ann. 1614. Tit. 20. de Bapt. cap. 3. pag. 75. : Infantes autem expositos ubi aliqua chartula, vel aliquid aliud a collo pendere, quod certum Baptismi indicium non esset, pariter sub conditione convenit baptizare &c.*

formi , ed esatte per non lasciare alcun dubbio fondato , e ragionevole.

E' osservabile ciò , che leggesi nel Canone III. del Concilio di Londra tenuto nel 1200. altrove da Noi riferito (1) : Ivi si parla de' Fanciulli esposti, sul Battefimo de' quali vi forge qualche dubbio, e si ordina che sieno battezzati o vi si trovi o nò del sale sopra i loro corpi : l'erudito Sig. Gibert nel riferire l'anzidetto stabilimento lo riporta colle sole parole *sive inveniantur cum sale* , per cui dopo essersi data molta pena per ricavare il vero sentimento di questa espressione conchiude non potersene intendere il significato (2) . Or Noi crediamo che il dotto Canonista abbia avuta la disgrazia di legger questo luogo in qualche Codice mutilato , poichè esaminandosi l'ultime parole, come vengono comunemente rife-

(1) *Synod. Londin. 1200. Can. 3. De Baptismo si dubitetur, sacrorum Canonum statuta sequentes, statuimus ut conferatur; quia non dicitur iteratum quod non scitur fuisse collatum. Ideoque baptizentur expositi, de quorum Baptismo dubitatur, sive inveniuntur cum sale, sive sine sale.*

(2) *Gibert. consult. Canon. sur les Sacrem. To. 2. pag. 182.*

riferite dagli Autori (1) cessa ogni apparenza di difficoltà : Infatti questi Padri vogliono , che debbanfi ribattezzare gli esposti o si ritrovino col sale , o senza , e ciò chiaramente ci mostra , che nella Provincia di Canturberì vi era il costume nel Secolo XII. di metter del sale sul corpo de' Fanciulli esposti , in segno di non aver questi ancora ricevuto il Battesimo . Anche un Concilio di Malines del 1607. ci fa intendere , che le Donne di quella Provincia mettevano del sale sopra i Fanciulli , per dinotare, che non erano ancora rigenerati nelle acque battesimali (2).

§. VIII.

Sul Battesimo degli Adulti vagabondi.

NOi vogliamo additarvi ancora la condotta , che dee osservarsi qualora si presentano alcuni vagabondi Infedeli, che chiedono d'esser battezzati. Bis-

(1) *Van Esp. To. 7. pag. 123. edit. Venet. 1769.*

(2) *Tit. 3. cap. 4. Henric. Spelman. Tom. 2. Concil. Britan. pag. 143.*

fogna primieramente avvertire, che non avendo costoro una dimora fissa, possono facilmente essere stati altra volta battezzati per profittare delle limosine de' Fedeli, che sono ordinariamente inclinati a soccorrere coloro, che vogliono abbracciare il cristianesimo. Infatti nelle Confessioni del Signor Rousseau si legge che dimorando Egli nella Casa de' Gatecumeni della Città di Turino ebbe l'occasione di conoscervi due della Schiavonja che si spacciavano per Ebrei, e che con questa mascherata finzione avean quasi passata buona parte della vita comodamente, ricevendo il Battesimo, e facendosi Cristiani in molte Città della Spagna, e dell'Italia (1). Per evitare un tal disordine pur troppo frequente il V. Concilio di Milano ordinò, che la cognizione di queste cause appartenesse privativamente a' Vescovi (2); tantopiù, che essendo comune-

(1) *Collection Complete des oeuvres de J. J. Rousseau* Tom. 19. pag. 120. A Geneve 1782.

(2) *Concil. V. di Milano del 1579. Part. I. can. 7. Quod vero, licet horribile dictu sit, aliquando tamen evenisse compertum est, aliquem scilicet ad turpem questum iterum Baptismum suscepisse, id, ne unquam accidat, Episcopus an-*
12

amente coloro di un carattere finto e poco sicuro, molte volte succede, che cercano il Battesimo a sol'oggetto di professar apparentemente il Cristianesimo per quindi partecipare di que' privilegi della società, da' quali altrimenti sarebbero esclusi: per questa ragione appunto volle il XII. Concilio di Nicea, che prima di ammetterli gli Ebrei al Battesimo s'istituisse un diligente esame per esser sicuri della sincerità della loro conversione (1).

H

Inol,

tequam baptizet, omne diligens studium adhibeat, quo istas homines vel Judæos, vel Turcos, Maurosve; qui Baptismum sibi conferri petierint, plane dignoscat, de illorumque conditione, ac statu omni, quantum licuerit, & probatis viris accipiat testimonium obsignatum, idemque exigat omnino.

(1) Conc. di Nicea XII. Can. 8. *Quoniam errantes hi, qui ex Hebræorum superstitione constunt, subsannare Christum Deum existimant, simulantes christianizare, ipsum autem negant clam, & latenter, Sabbatizantes, & alia Judæorum more facientes, definimus hos neque in communionem, neque in orationem, neque in Ecclesiam suscipi, sed manifeste sint secundum Religionem suam Hebræi, neque pueros eorum baptizari. Si vero ex sincero corde ac fide se converterit quis eorum, & confessus fuerit ex toto corde tunc suscipi, & baptizari, & puer ejus, qui*

Inoltre è così radicale la loro inclinazione per lo Giudaismo, che per loppitiù o ritornano all' antica infedeltà, o difficilmente si spogliano delle massime, e di alcune pratiche della loro Religione. I Padri della Chiesa ebbero in ogni tempo questo timore, onde fin dal principio del VI. Secolo Noi troviam' ordinato nel Concilio di Agde che gli Ebrei prima di ricevere nel grembo della Chiesa debbano restare fra' Catecumeni per lo spazio di otto mesi affine di provare la purità della loro Fede (1), come può anche vederfi in un Canone del Concilio di Toledo (2) ed

& cautos reddi, ut recedant ab hebraicis adinventionibus desinimus, alias autem nullatenus admittendos.

(1) Concil. di Agde can. 34. ; *Judei, quorum perfidia frequenter ad vomitum redit, si ad Legem Catholicam venire voluerint, octo mensibus inter Catecumenos Ecclesie limen introeant, & si pura fide venire noscuntur, tum demum baptismatis gratiam mereantur.*

(2) XVII. Concil. di Toledo dell' anno 1694. can. 8. *Ad nostrae unionis auditus pervenit eo quod non solum contra suam pollicitationem, suorum rituum observatione, Fidei tunicam, quam per undam Sacri Baptismatis induit Mater Ecclesia, maculaverint.*

ed in un altro del Concilio Laterano (1). Questa certamente è la ragione per cui in una Novella rapportata da Fozio si ordina, che i Samaritani non sieno ammessi al Battesimo, se non dopo una pruova di ben due anni (2), onde savamente il Concilio di Trento ne additò le necessarie disposizioni, che debbonsi ritrovare in un Adulto per ricever con frutto spirituale questo gran Sacramento (3). Noi dunque inerendo a questi Canonici stabilimenti vogliamo, che qualora si

H 2 pre-

(1) *Concil. Lateran. del 1215. can. 70. Quidam, sicut accepimus, qui ad sacri undam baptismatis voluntarii accesserunt, veterem hominem omnino non exuunt, ut novum perfectius induant: cum prioris ritus reliquias retinentes Christianæ Religionis decorem tali commixtione confundant, cum autem scriptum sit: „ maledictus homo, qui terram duabus viis ingreditur, & indui vestis lino lanæque contexta non debeat: Statuimus ut tales per Prælatos Ecclesiarum ab observantia veteris ritus omnino compescantur, ut quos Christianæ Religionis libere voluntatis arbitrium obtulit salutiferæ coactionis necessitas in ejus observatione conservet: cum minus malum existat viam Domini non agnoscere, quam post ignitam retroire.*

(2) *Photius Nomocan. Tit. 4. cap. 4. & 7.*

(3) *Sess. 6. cap. 6. Veggasi ancora Catechism. Rom. Part. 2. de Bapt. Le Istituzioni de Missionarj stampate in Roma nel 1669. pag. 187.*

presentino a' Curati della nostra Diocesi questi vagabondi infedeli, che dimandano il Battesimo, ce ne diano subito l'avviso, riservando a Noi medesimi l'esame necessario per provare la sincerità della loro dimanda, e nel caso della nostra assenza destuiamo il Vicario Generale della Diocesi. In questo modo speriamo di poter evitare gl'inganni, che sogliono commetterli in simili incontri.

§. IX.

Sul Battesimo de' Figli degl'Infedeli.

A Vendo parlato del Battesimo degli Adulti infedeli fa duopo di accennare ancora la condotta, che dee tenersi nel battezzare i fanciulli Infedeli; e fe bene questi casi sieno frequenti ne' Paesi, ove gli Ebrei sono tollerati, tuttavia nel nostro Regno potrebbe darsi, che la quantità de' Maomettani introdotta da qualche tempo con soverchia libertà facesse nascere un tal dubbio; per cui non vogliamo trascurare di stabilire brevemente locchè dee osservarsi, avvertendo, che l'accuratezza, colla quale fu istituito un tal

esa.

esame dal Gran Pontefice Benedetto XIV. ci toglie dall' impegno di trattenerci a lungo su l' indicata materia, che si trova così saviamente trattata in una sua dottrissima Costituzione (1).

E' indubitato, che senza il consenso de' proprj Genitori non si debbano i fanciulli battezzare: Lodevolmente però possono i Cristiani dar il Battefimo a' figli de' Turchi presi nella Guerra, poichè costoro per un dritto comune a tutte le Nazioni sono già diventati servi, ed in conseguenza sotto la potestà de' loro Padroni. Fuori di questo caso vi sono anche delle circostanze, in cui è lecito di battezzarli senza il permesso de' loro Genitori; come appunto lodevol cosa sarebbe dar il Battefimo ad alcuno di questi fanciulli, che si trovasse in un' imminente pericolo di morte, o pure qualora fossero esposti in un luogo pubblico, soli, ed abbandonati senza esservi chi di loro prendesse cura. Dee anche avvertirsi, che la potestà de' Genitori viene tramandata a'

H 3

Tu

(1) *Bullar. Bened. XIV. To. 5. conf. 28. pag. 113.*

Tutori legittimi , onde il consenso di questi è anche necessario nella mancanza de' rispettivi Padri . Quindi il permesso del solo Avo paterno è bastevole ancorchè dissentissero i Genitori, ed il consenso del Padre , ancorchè ripugnasse la madre . Fuori di questi casi , colui , che battezza , ancorchè lo faccia con ottimo fine , dovrà essere severamente punito ; tantopiù che comunemente sogliono cadere in quest' errore i Laici , a quali non è permessa l' amministrazione di questo Sacramento fuori del caso di necessità , come di sopra abbiain dimostrato : il Battesimo però sarà sempre valido, ancorchè illecitamente dato.

Se poi si presentasse a dimandar il Battesimo un fanciullo Infedele capace già di ragione , allora può lecitamente accordarsi il S. Lavacro, dopo essersi istituito un prudente , e savio esame su la volontà del giovinetto, e su le circostanze della dimanda , poichè come insegna savamente S. Tommaso , colui , che comincia ad usare del suo libero arbitrio , può benissimo procurarsi da se stesso quegli ajuti , che sono necessarij all' adempimen-

mento della Legge Divina , o Naturale (1).

A Noi basta d' aver soltanto di passaggio indicata la regola, che dee seguirsi in simili casi , poichè la diligente accuratezza , colla quale è stata dal lodato Pontefice trattata questa materia non lascia luogo ad ulteriore esame.

§. X.

Del Battesimo de' Furiosi, o di coloro, che per altro accidente han perduto l'uso della ragione.

GLI antichi stabilimenti della Chiesa han sempre vietato , che gli adulti o furiosi o mancanti di ragione potessero ricevere il S. Lavacro, se pure prima di divenir tali non lo avessero desiderato o richiesto. Il Canone 48. della collezione de' Concilj Cartaginesi dell' anno 397. espressamente vuole che non si debba battezzare colui, che non può manifestare la sua volontà , se pure non vi sieno delle

H 4

per

(1) S. Th. 2. 2. qu. 10. Art. 12

persone, che assicurano aver egli desiderato il Battesimo prima di perder l'uso della ragione (1), come può anche vedersi nel Canone XII. del I. Concilio d'Oranges dell'anno 441. (2). L'erudito Albaspineo avvedutamente riflette, che questi Canonî debbano assolutamente intendersi per gli adulti infedeli, e non già pe' Catecumeni, a' quali solea subito darsi il Battesimo qualora o il pericolo della vita, o la perdita de' sensi non desse più luogo a quello spazio di tempo stabilito dalle regole della Chiesa (3); nè si richiedeva altra pruova, poichè lo stato me-

(1) III. Concil. Cartag. dell'ann. 397. can. 48. *Ut qui sunt infirmi, qui quidem pro se respondere non possunt, tunc baptizentur; quando voluntate sua de se testimonium proprio periculo dixerint.* Bevergg. Pandect. Canon. Vol. I. pag. 571.

(2) Concil. Arausicanum I. Can. 12. *Subito obmutescens (prout status ejus est) baptizari, aut poenitentiam accipere potest, si voluntatis praterite testimonium aliorum verbis habet, aut presentis in suo nutu.*

(3) S. Aug. Lib. de Fide, & Operib. c. 6. *Fit hoc ubi quamquam forte dies urget extremus, ut ad verba paucissima, quibus tamen omnia continentur, credat, Sacramentumque percipiat, ut si ex hac vita migraverit, liberatus exeat a reatu prateritorum peccatorum.* Vid. etiam loc. cit. c. 9.

medesimo di catecumeno è una pruova evidentissima del desiderio del Battesimo.

Per gli *Energumeni* si usò la medesima condotta, e perciò tutto quello, che trovasi nell'antichità stabilito sul Battesimo degli *Energumeni*, a' quali soleva conferirsi anche nel solo pericolo della vita, dee intendersi per gli *Energumeni* Catecumeni, e di questi parlò il Canone 37. del Concilio Eliberitano (1) e'l Vescovo Timoteo Alessandrino nelle sue Canoniche Risposte (2). I Padri del succennato primo Concilio d' Oranges espressamente poi lo dichiararono nel Canone 15. *Si dee dare il Battesimo a' Catecumeni Energumeni, qualora o la necessità, o l' opportunità il permetta* (3). Gli stabilimenti di questo Concilio furono quasi tutti rinnovati anche

(1) Concil. Eliberitan. Can. 37. *Eos, qui a spiritibus immundis vexantur, si in fine mortis fuerint constituti, baptizari placet.*

(2) Respons. 4. Can. *Si is qui a demone corripitur, non fuerit ab immundo spiritu mundatus, non potest Sanctum Baptismum accipere, sed in exitu a vita baptizatur.*

(3) Conc. I. Arausican. Can. 15. *Energumenis Catechumenis quantum vel necessitas exegerit, vel opportunitas permiserit de Baptismo consulendum.*

che colle medesime espressioni , nel II. Concilio d'Arles dell'anno 452. (1) , e l'eruditissimo P. Labbè ci fa sapere, che in molti antichi Codici i Canonì di questo II. Concilio d'Arles dal XXVI. in poi si trovano distinti col seguente Titolo : *Capitoli tratti dal Sinodo tenuto in Oranges*. (2) . Prima di passar oltre bisogna notare, che chiamavansi *Energumene* tutti coloro , sopra i quali il Demonio avea qualche potestà, o influenza in qualunque modo; così gli ossessi, e que' ch' erano agitati da *terrori panici*, o ch'erano molestati da varie illusioni , e generalmente tutti coloro, che si abbandonavano al furore delle loro passioni furono detti *Energumene* nel linguaggio di S. Dionigi, e di altri antichi Scrittori (3).

Una massima così ben dichiarata dalle Leggi della Chiesa fu anche in parte alterata da coloro, che presero a sostenere non esser necessaria un' espressa volontà in

(1) *Concil. Arelatens. II. Can. 40. e 38.*

(2) *Labbe nella nota precedente il Can. 26. del II. Concil. d'Arles : Capitula de Synodo, que territorio Arausico celebrata est.*

(3) *Thiers dell' espos. del SS. Sacram. Cap. 13.*

in colui , che dee ricevere questo Sacramento . Una Decretale d' Innocenzo III. malamente intesa ha potuto dar luogo a quest' errore (1); ivi sembra additarsi esser sufficiente per la collazion del Battesimo il non trovarsi chi dee riceverlo colla volontà contraria . Or febbene questo luogo non sia di tal peso , onde possa distruggerfi lo stabilimento de' Concilj Generali , tuttavia fa duopo saperfi , che l' accennata Decretale non si oppone alla regola ricevuta ; poichè Innocenzo III. vuol condannare l' opinione di coloro , che sostenevano poterfi amministrare i Sacramenti , che imprinono carattere anche a que' , che oppongono resistenza nel riceverli , e perciò stabilisce , che colui , che cede alla violenza accompagnata dalle minacce , riceve il carattere del Battesimo ; non così , se non ostante la violenza persiste nella sua ripugnanza , onde in tal caso , se sarà battezzato a viva forza , il carattere non resta impresso . Da ciò evidentemente rilevasi , che la volontà o procurata o libera è sempre necessaria per

(1) *Cap. Majores de Bapt.*

per l' amministrazione del S. Lavacro. Ma per torre ogni dubbio sulla mente di questa Decretale si vuol riflettere, che ivi rispondendosi al quesito se i pazzi possano esser battezzati, si risolve, che ciò possa soltanto farsi qualora prima di esser tali, avessero mostrata volontà di riceverlo; e questa risoluzione è uniforme alle Regole Canoniche. Or se il lodato Pontefice avesse creduto, che a ricever lecitamente il Battesimo bastasse una volontà non resistente, non avrebbe certamente stabilito, come fece, la necessità del consenso anteriore nel Battesimo de' Furiosi. Noi sappiamo ciò, che suol dirsi sul Battesimo, che Carlo Magno fece per forza conferire a' Sassoni, tutta via non è sicuro, che il Pontefice Adriano abbia approvato questo fatto, non potendosi ciò chiaramente dedurre dalla sua Lettera (1), e può anche dirsi, che la promessa anteriore fatta da' Sassoni a Carlo Magno allorchè furono soggiogati, possa giustificare la forza usata (2). Anche nella Spa-

(1) *To. 2. de' Conc. antich. della Francia pag. 112.*

(2) *Annal. Eccl. della Franc. To. 6. pag. 110.*

Spagna vi furono in un tempo simili usanze, ma, come saviamente riflettono gli Autori, la Disciplina di quelle Chiese fu in quell' Epoca piena di confusione, poichè i Vescovì non ebbero l' onesto coraggio di rappresentare a' Principi ciò, che dovea osservarsi secondo le Regole Canoniche (1). Il sentimento de' Teologi costantemente vuole, che nell' Adulto vi sia la volontà, e l' intenzione di ricevere il Battesimo (2), e perciò la Religion Cristiana non obbliga all'osservanza della Legge coloro, che sono stati rigenerati senza il proprio consenso; e questa regola è uniforme allo Spirito del Vangelo, poichè il Signore non accetta vittime involontarie, o adoratori forzati. Quindi tra i riti antichissimi del Battesimo si legge l'espressa dimanda, che il Sacerdote dee fare a quello che vuole battezzarsi *se intende, e vuole realmente esser battezzato*; al che riflettendo il Catechismo

Ro-

(1) *Natal. Alexandr. de Sacram. Bapt. Lib. 2. Sap. 7. Propos. 7. in fin.*

(2) *S. Th. qu. 68. Part. 3. Art. 7. e altrove nel 4. delle sentenz. Dist. 6. qu. 1. Art. 6. quasiunc. 3. Estio Lib. 4. delle sentenz. Dist. 4. §. 10.*

Romano saviamente nota che siccome l'uomo per sua volontà avendo ubbidito al serpente fu meritamente dannato; così il Signore non ha voluto, che alcuno, se non volontario fosse scritto nel numero de' suoi seguaci, acciocchè in tal modo ubbidendo a' Divini Comandamenti conseguisse l'eterna salute (1). Niun argomento può trarsi dal Battesimo de' Fanciulli, non essendo questi capaci di concepire il desiderio del S. Lavacro, perciocchè siffatta impotenza deriva dalla condizione di quella prima età, e perciò non può recarsi un tal esempio per sostenere l'opposta sentenza giacchè gli Adulti divenuti furiosi, o mentecatti potevano prima di esser tali richiedere, o desiderare la rigenerazione. Inoltre si battezzano nella Chiesa i Fanciulli figli di padri Cristiani, poichè giustamente si spera, che debbano essi professare la medesima credenza de' Genitori: per l'opposto qual sicurezza abbiain Noi, che

(1) *Catech. Rom. de Sac. Bapt. num. 71. Quomodoque etiam homo sua voluntate serpenti obediens, merito damnatus est: ita Dominus neminem ad subrum numerum, nisi voluntarium militum adscribi voluit, ut Divinis iussis sponte obtemperans, eternam salutem consequeretur.*

che gli Adulti infedeli o insensati, o furiosi, se mai avvenga loro di recuperare l'antico stato della ragione, vogliano abbandonare la propria Religione per osservare quella Dottrina, che col Battesimo involontario hanno abbracciata? conchiudiamo dunque, che per potersi lecitamente conferire questo Sacramento agli Adulti, de' quali parliamo, bisogna, che si abbia una pruova evidente della loro volontà pria che fossero stati oppressi o dalla furia, o da insensataggine, o da sonno morbofo. Non possiamo quì dispensarci di avvertire l'errore preso dalla Chiosa Canonica, che crede non necessaria nel Battesimo l'intenzione, o sia la volontà dell'Adulto, bastando l'intenzione del Ministro, che lo conferisce: evidentemente questa opinione si oppone alla verità, ed al sentimento degli stessi Canonici, da' quali fu malamente derivata (1). E' celebre il luogo di S. Agostino, ove ne fa sapere, che un suo amico ricevette il

(1) *La Chiosa Canonica nel Canone solet alla parola implorandum de Consecr. Dist. 4. Si baptizans intendit baptizare qualemcumque intentionem baptizatus habeat, recipit Sacramentum.*

il S. Lavacro mentre era del tutto privo dell'uso de' sensi, ma siccome era egli Catecumeno, così niente può inferirsi da questo fatto contra la Regola stabilita, poichè lo stato del Catécumenato era, come abbiain detto, una pruova evidentissima del disiderio, e della volontà di ricevere questa necessaria Purificazione (1).

Finalmente se un Adulto infedele fosse privo dell'uso di ragione fin dal suo nascimento, allora dee riguardarsi come un fanciullo, onde avrà luogo quel Regolamento, che abbiain accennato allorchè si è parlato del Battesimo de' figli degl' Infedeli.

§. XI.

(1) S. Agost. nel Lib. IV. delle Confess. cap. 4.

§. XI.

*Sul Batteſimo , che ſuol darſi a qualche
parte del corpo, qualora per le circo-
ſtanze di un parto infelice il
Feto non ſia totalmente
venuto alla luce.*

PArliam' ora della condotta , che dee tenerſi in un parto difficile, in cui qualche parte ſoltanto del Feto compariſca al di fuori delle parti genitali della madre .

E' ſtabilimento generale di tutte le Leggi Eccleſiaſtiche , anche degli ultimi tempi, che effendovi pericolo imminente in un parto difficile ſi poſſa dar il Batteſimo qualora compariſca al di fuori qualche parte principale del Feto. I Riſuali di tutte le Chieſe convengono che in queſti caſi poſſa conferiſi il Sagramento ; ſolamente qualche diverſità ſi ravviſa nel fiſſare ciò che dee farſi, qualora il feto coſì battezzato ſuperi poi felicemente il ſuo paſſaggio .

Alcuni Prelati hanno ſtabilito che quel Batteſimo dato alla parte del corpo, ch'è
I ſta;

stata la prima a comparire, debba sostenersi, se questa parte fu la testa del fanciullo; altrimenti vogliono che sia nuovamente rigenerato colla formola condizionale, come può vedersi nelle Istruzioni di S. Carlo Borromeo (1), ed in alcuni Rituali delle Chiese Cattoliche.

Altri però hanno vietato in questi casi il secondo Battesimo condizionale sul fondamento, che in qualunque parte dell' Uman corpo vi sia l' Anima tutta (2).

Noi vogliam'appigliarci a quest' ultima sentenza; e sebbene nel Catechismo Romano si legge, che non ogni parte del corpo dee lavarsi, ma il capo principalmente, nel quale si ritrovano i sensi esteriori, ed interiori, ciò deve intendersi nella re-

go-

(1) Ecco le parole registrate nelle Istruzioni di S. Carlo sul caso di cui si tratta. *Si vero factus ex utero matris, quæ periculose laborat, vel manu, vel pede, vel alia parte extans, ob necessitatem in necessitate baptizetur, adhibitis cæteris Baptismi cæremoniis; si vero in capite, quod primum prodiit, baptizatus est, forma recta servata, quando supervixerit ad Ecclesiam deferatur, cui tantum cæremoniæ adhibeantur, quæ ad sollemnitatem Baptismi attinent.*

(2) *Vide Bened. XIV. De Synodo Diæf. lib. VII. cap. V.*

golare amministrazione del Battesimo, non già nel caso di cui parliamo, il quale dee riputarsi di estrema necessità. Perciò Noi non sapiam' indurci ad abbracciare lo stabilimento della Chiesa di Milano, col quale in certo modo sembra, che si dubiti della validità del Battesimo qualora l'acqua non abbia toccata la testa. Non vogliamo molto fidarci dell' argomento che suol trarsi dal fatto di S. Pietro, che in un sol giorno conferì il Battesimo a molte migliaia di persone, per cui suol inferirsi, che ciò non potea seguire, se avesse dovuto versar l'acqua sopra la testa di ciascuno; onde lo stesso Catechismo Romano conchiude, che il Battesimo di questi tre mila uomini dovette esser amministrato coll' aspersione; poichè noi vogliam credere che non il solo Appostolo sia stato il Ministro del Sacramento: E' indubitato, che S. Pietro avea seco gli altri Appostoli, i Discepoli, ed una moltitudine di Fedeli, col ministero de' quali potea benissimo conferire il Battesimo coll' immersione all' indicato numero di persone; tanto più, che secondo il sentimento del celebre Bossuet (1),

I 2

il

(1) *Bossuet de Commun. sub utraque spec.*

il costume delle purificazioni usate nel Giudaismo facea sì, che da per tutto vi fossero de' vasi atti all'immersione ripieni di acqua: Noi però sappiamo che i Preti della Chiesa di Costantinopoli nel tempo in cui fu cacciato S. Gio: Grisostomo battezzarono nella sola Vigilia di Pasqua tre mila uomini; poi sono tante, e così chiare le pruove, che si hanno dall'Antichità di essersi in alcuni casi di necessità conferito il Battesimo senza l'immersione, che ci sembra superflua la gran pena, che si sono data tanti Scrittori per sostenere col fatto di S. Pietro la Tesi indicata. S. Agostino ci fa intendere, che essendo a tempo suo succeduto un fiero tremuoto nella Palestina in pochi momenti si amministrò il Battesimo a settemila persone fra Giudei, Pagani, e Carrecumeni, com'anche avvenne al riferire dello stesso Padre nella Città *Sitifense* per un simile accidente (1); nè mai si dubitò della validità del Battesimo conferito in questo modo; dubbio, che ora vien' a stabilirsi, qualora si ordini il Battesi-

(1) *S. Aug. serm. 19.*

tesimo condizionale per que' Fanciulli, che l' hanno ricevuto in un' altra parte del corpo, e non già nella testa per le circostanze di un parto, che minacciava la loro ruina.

L' erudito Signor Gibert (1) sostiene in questo caso la reiterazion' del Battesimo sotto condizione, e francamente asserisce esser questo il sentimento di S. Tommaso, di tutti i Teologi, e di tutti i Rituali delle Chiese. Noi abbiam' osservato, che S. Tommaso apertamente dice, che non dee ribattezzarsi il Fanciullo, che avrà ricevuto il Battesimo sopra qualunque parte del suo corpo: Leggete le parole del S. Dottore (2) egli dopo aver

I 3 der-

(1) Consult. 39.

(2) S. Thom. qu. 68. Art. 2.: *Ad quartum dicendum, quod expectanda est totalis egressio pueri ex utero ad Baptismum, nisi mors imminet si tamen primo caput egrediatur, in quo fundantur omnes sensus, debet baptizari periculo imminente, & non est postea rebaptizandus; si eum perfecte nasci contingerit. Et videtur idem faciendum quaecumque alia pars egrediatur, periculo imminente. Quia tamen in nulla exteriorum partium integritas vite ita consistit, sicut in capite videtur quibusdam, quod propter dubium quacumque alia parte corporis abluta, puer post perfectam nativitatem sit baptizandus sub hac forma: Si non es baptizatus, ego te baptizo &c.*

detto, che deve aspettarsi la totale uscita del Feto per conferirsi il Sacramento, soggiugne, che qualora sovraffi il pericolo della morte, e sia visibile la testa del fanciullo, debba in questo caso amministrarfi il Battesimo, il quale non si dovrà reiterare, se uscirà poi felicemente alla luce: e immediatamente stabilisce, che lo stesso debba praticarsi qualunque sia la parte del corpo, che comparisca al di fuori. Finalmente avverte, che *Alcuni credono: Viderur quibusdam*, che non essendosi data l'acqua alla testa, ma ad un altro membro, debba il Battesimo reiterarsi colla formola condizionale. Da queste parole si fa chiaro, che S. Tommaso riporta quest' opinione non già come sua, ma di altri Autori, ed avrebbe egli commessa una manifesta contraddizione, se dopo aver detto, che *lo stesso dee praticarsi qualunque altra sia la parte del corpo, che comparisce al di fuori*, avesse poi seguitata l'opposta sentenza. Ognun' vede dunque, che il sentimento del S. Dottore è uniforme alla nostra opinione. Inoltre è falso, che i Rituali di tutte le Chiese abbiano stabilita questa Regola: erano ben noti al Sig. Gibert i Decreti di molte Chie-

Chiese della Francia (1), da' quali apertamente rilevasi, che non si ordina il secondo Battesimo nel caso, di cui trattiamo. Noi ne riferiremo alcuni, poichè gli altri possono vedersi nel luogo citato.

Il Sinodo di Langres del 1404. non lascia alcun luogo a dubitarne (2), anzi soggiugne, che non debba prendersi per un segno di vita il moto del feto, cagionato forse dal movimento delle viscere della madre, e molto meno che'l budello, chiamato umbilico, sia una di quelle parti, la cui apparizione basti a conferir' il Battesimo. Or quì Noi vogliam' avvertire, che sebbene il funicello umbilicale non sia una parte, che possa battezzarsi, tuttavia ci può dar segni quasi sicuri della vita, o della morte del feto: quindi se mai si presenta qualche parte

I 4 coll'

(1) *Bochel Decr. Eccl. Gallic. Lib. 2. Tit. 3. cap. 40. 41. 45.*

(2) *Dum mulier cum tanta difficultate parit, & dolore, quod visibiliter dubitatur, ne infans antequam sit perfecte natus moriatur, tum si caput infantis jam est extra ventrem, vel aliquod aliud membrum principale, & quod in dicto membro, quod apparet extra ventrem cognoscitur esse vita, & anima in infante, tunc illud membrum exterius apparens infundatur aqua.*

coll'uscita di questo funicolo, da questo stesso può rilevarsi, se il feto sia animato, o morto.

Lo stesso si ordina nel Sinodo di Sens del 1524. (1) ed il Signor Gibert in un' altro luogo dopo aver riferite alcune parole tratte dagli statuti di Glandeves del 1656. soggiugne *che questi stabilimenti estendono anche alle altre parti del corpo ciò, che dicono della testa, sul fondamento, che l' Anima sia ugualmente in tutte le parti* (2), nè si ordina il secondo Battesimo condizionale.

Un Vescovo chiamato Magno (3) propose

(1) *Si Infans alias absque incisione nullo modo extra uterum apparuerit, non est baptizandus: Si vero aliqua illius pars infantis viventis, quaecumque fuerit, appareat, cum sit anima tota in qualibet parte humani corporis, baptizari debet infans. Vide etiam statuta Synodalia Ecclesiae Biterrensis condita a Guglielmo Episcopo an. 1342. num. 10. tom. 4. Thesaur. nov. Anecd. Martene col. 644.*

(2) Gibert. Consult. 22. sur le Sacrem. To. 2. pag. 236.

(3) Gio: Oxonio crede, che questo Magno non sia già Vescovo, ma Laico, poichè S. Cipriano lo chiama Filium, e non già Fratello Fratrem, come avrebbe dovuto nominarlo, se fosse stato Vescovo; Tuttavia Noi sappiamo, che anche S.

Pag.

pose al S. Cipriano un dubbio, di cui ci cade quì a proposito di far parola. Egli dimandò *se que', che non erano stati lavati coll'acqua salutare del Battesimo; ma solamente aspersi, dovessero chiamarsi Cristiani legittimi*: al che il S. Dottore rispose, che *dovean, secondo il suo sentimento tenersi per tali*. Così parlava S. Cipriano in un tempo, in cui le quistioni sul Battesimo erano con tanta animosità sostenute, non essendovi ancora una solenne decision della Chiesa (1). Al che si vuol riflettere, che un tal dubbio nacque dall'esserfi alle volte osservato, che coloro, che riceveano il Battesimo essendo infermi, erano ancora travagliati da' spiriti maligni; onde S. Cipriano toglie loro questa dubbiezza, assicurando, che la diabolica malizia perde tutta la sua forza per la virtù del Battesimo. Notate dunque, che si dubitava non già per il modo, con cui era stato amministrato il Sacramento, ma per l'effetto, che tal-

vol-

Paolo chiamò Timoteo figlio ancorchè Vescovo, quasi Figlio per la Fede. Ma sia Laico Magno sia Vescovo niente ha che fare col nostro assunto.

(1) S. Cyp. Epist. 76. pag. 153.

volta erasi osservato. E quì bisogna avvertire di non confondere alcuni luoghi degli antichi Scrittori i quali per lo più condannano siffatta maniera di battezzare, per l'idea, che vi univano coloro, che ne facevan' uso unicamente o per opporsi al costume della Chiesa, o pure in seguito di qualch' errore, che si volea sostenere (1). Anche Cornelio Papa nella sua Lettera a Fabio Antiocheno parlando del fatto di Novaziano, che giacendo nel letto erasi battezzato, ci conferma nello stesso sentimento, poichè, come riflette un egregio Scrittore (2), vien ivi riprovato Novaziano sì perchè avea procrastinato il Battesimo fino a quel punto, e perciò la sua conversione era sospetta, sì perchè riavutosi in seguito dal suo male, non avea curato di presentarsi al Vescovo, dal quale dovea ricevere il supplemento di quelle cerimonie, che vengono ordinate da' Canonici stabilimenti. Non si dubitò dunque nell' indicato caso della

va-

(1) *Alcuinus Ep. 81. ad Paulin., & Ep. 69. ad Fratres Lugdunenses.*

(2) *Henricus Valesius in observ. ad Socrat. & Sozom.*

validità del Battesimo, ma si ebbe soltanto per sospetta la Fede di colui, che l'ricevette. Di questo luogo avrem' occasione di ricordarcene, qualora tratteremo della necessità di supplir le cerimonie tralasciate nel Battesimo dato nel caso di necessità. Il Concilio Wormatiense dell'anno 868. per torre ogni scrupolo espressamente dichiarò (1) *esser ugualmente retto, ed ugualmente irriprensibile il Battesimo amministrato o con una sola, o colla triplice immersione*. Egli è certo, che non si è mai parlato nell' antica Chiesa di reiterar il Battesimo detto de' *Clinici*, voce derivata dal Greco vocabolo κλῆνυ, che significa *Letto*, benchè fossero questi esclusi dal Sacerdozio, come si vede dal Concilio Romano sotto Cornelio, e da quello di Neocesarea, nel quale espressamente assicurasi la validità di un tal Battesimo, derivata non già dalla loro volontà, ma dalla sola necessità (2). Noi però vogliamo

(1) *Conc. Wormatiens. dell' anno 868. can. 5.^a*

(2) *Conc. Neocesar. ann. 314. can. 12. Quia non ex proposito Fidei illorum, sed ex necessitate descendit.*

mo notare con un savio Scrittore (1), che tutta l' antica Chiesa dubitò dell' effetto del Battesimo ricevuto negli ultimi periodi della vita, poichè si temeva, che il desiderio del S. Lavacro in quelle circostanze derivasse più tosto dal timore dell' eterno castigo, che dalla volontaria conversion del cuore. Questo riguarda avrà forse dato luogo all' accennata proibizione di ammettere costoro, qualora scampavano da quel pericolo, agli Ordini Sacri, poichè quella trascuratezza di ricevere il Battesimo rendeva giustamente sospetta la loro Fede. Conchiudiamo dunque, che non potendosi dubitare della validità del Battesimo legittimamente dato nel caso di necessità a quel Fanciullo, che avrà solamente cacciata fuori qualunque parte del suo corpo, dalla quale possa argomentarsi della sua vita, non sembra giusto di reiterarlo colla formola condizionale, la quale dee soltanto usarsi nel dubbio della validità. A Noi sembra, che questa opinione sia nata dall' essersi una volta creduto, che la testa fosse il

luo-

(1) *Juvenin de Sacram. Dis. 2. de Bapt. cap. 2. Art. 2. §. 2.*

luogo destinato alla residenza dell' Anima: Or essendo più sicura, che l' Anima è in tutte le parti del corpo animato nello stesso modo che nella testa: *tota in toto, tota in qualibet parte*, e che intanto più eminentemente si fa conoscere nella testa, in quanto che ivi cominciano gli organi de' sensi, resta esclusa qualunque incertezza può nascere dalla diversità delle parti componenti il corpo umano. Vogliamo dunque, che in questo caso debba darli il Battesimo a quella parte del corpo, che sarà di fuori, non volendo, che si reiteri sotto condizione qualora questa parte non sia la testa; sembra che oggidì sia anche questa la regola comunemente ricevuta nelle Chiese della Francia, poichè nelle Istruzioni Cattoliche del famoso Signor Pouget noi leggiamo: *Basta per la validità del Battesimo che l' acqua battesimale tocchi qualunque parte del corpo* (1).

Pri.

(1) *Pouget Instit. Cathol. Tom. 2. pag. 145. 23. Venet. anno 1765. : Quam partem corporis aqua baptismali tingi necesse est? R. Caput maxime: sufficit tamen ad validitatem Baptismi, si pars notabilis corporis, quaecumque tamen illa sit, aqua baptismali tingatur.*

Prima di por termine a questo Paragrafo Noi dobbiam' avvertire alcuni casi, ne' quali sebbene niuna parte si presenti al di fuori delle parti genitali tuttavia non può negarsi l'amministrazione del Battesimo. Una materia così vasta e di tanta estensione esige maggior chiarezza di quella abbiano finora usata comunemente gli Autori : può stare che l'incertezza delle opinioni de' Chirurghi , la varietà delle circostanze, e la superficiale notizia, che i Teologi d' ordinario hanno avuta dell' arte ostetricia sieno le ragioni , per cui una somma confusione si ravvisti nel determinare lo che debba osservarsi in alcuni casi qualora la Donna per altri ostacoli accidentali non possa eseguire le sue funzioni secondo le regole comuni del Meccanismo naturale . Non intendiamo però di comporre un Trattato dell' arte ostetricia , perciocchè non farebbe questo il luogo di farlo, e anche no' l' soffrirebbe lo scopo di questa nostra Istruzione, ci contentiamo soltanto di stabilire con esattezza , e con precisione quali sieno i casi, ne' quali si possa conferire il S. Lavacro, qualora niuna parte si presenti al di fuori.

Suc-

Succede dunque alle volte, che il Feto per molto spazio di tempo si ritrova nel passaggio, onde resta per lo più la Testa inchiodata nel picciol bacino, e come suol dirsi comunemente *incasciata*: In questo caso purchè le membrane sieno già rotte, con somma facilità, e senza l'ajuto di alcun Istrumento si può col dito toccare, e qualche volta vedere la Testa inchiodata, e perciò essendovi un giusto timore della vita del Feto se per altro tratto di tempo dovesse restare in quella situazione, lecitamente può o il Professore o la Levatrice conferire il Battesimo. Lo stesso dee osservarsi qualora il Feto si ritrova nel medesimo picciol bacino colle parti del sedere, cosicchè *viene in doppio*, come suol dirsi, poichè ricorre la stessa facilità di poterlo immediatamente toccare o vedere, e lo stesso pericolo di perder la vita. Nè il dubbio della morte del Feto forma una sufficiente opposizione per astenerci in questi casi dal Battesimo, poichè è osservato, che in tali circostanze per lo più il Feto vive; locchè può anche rilevarsi da' moti del Feto, specialmente se poche ore prima sieno stati avvertiti dal-

dalla madre , e da altri segni , i quali non si debbono ignorare dagli abili comatroni : vogliamo però , che venendo felicemente alla luce il Feto in tal modo battezzato si debba ribattezzare colla formola condizionale ; poichè non abbiám' in questo caso , che un sol testimonio , che possa assicurarci di avere realmente o veduta , o toccata la parte imboccata nel picciol bacino .

Fuori di questi casi non si può lecitamente amministrar' il Battesimo , come vedremo nel seguente Paragrafo .

§. XII.

Sul Battesimo del Feto chiuso ancora nell' utero della madre .

PAssiam' ora ad esaminare se temendosi della vita del Feto possa questi esser battezzato mentre è chiuso ancora nel ventre della madre .

Ne' monumenti della venerabile Antichità Cristiana non troviamo , che siesi mai proposto siffatto dubbio , e se in molti luoghi de' Padri si condanna il Battesimo dato nel ventre della madre , bisogna

gna sapere, che ivi si ha di mira di confutare la falsa credenza, o che il Battesimo de' Genitori potesse supplire al difetto de' Figli, o che battezzandosi la madre nel pericolo di un parto infelice, potesse la virtù di questo Sacramento operar anche la santificazione del Feto chiuso nell' utero (1); onde nelle anzidette Autorità si stabilisce in condanna di simili errori, *che colui, che non è ancora nato, non può ricevere il S. Lavacro*, secondo il più volte mentovato Testo (2): Queste frasi dell' antichità malamente intese han dato luogo alle varie dispute risvegliate ne' tempi posteriori sul Battesimo del Feto chiuso ancora nell' utero materno.

Noi ci contenteremo di riflettere brevemente su l' incertezza, che vi è in questi casi, di conferire il Sacramento con

K

una

(1) *S. Aug. Lib. 2. de Peccator. merit. & remiss. cap. 27. Sacramentum autem Baptismi profecto Sacramentum regenerationis est, quocirca sicut homo, qui non vixerit, mori non potest, & qui mortuus non fuerit, resurgere non potest; ita qui natus non fuerit, renasci non potest. Ex eo quo conficitur, neminem in suo parente renasci posse non natum.*

(2) *Nisi quis renatus fuerit &c.*

una materia diversa da quella, che si prescrive nella sacra istituzion del Battesimo. Egli è certo, che l'acqua battesimale dev' esser pura ; or se dee conferir' il Battesimo ad un feto chiuso ancora nell' utero materno , è impossibile, che l' acqua pura non si confonda colla quantità delle altre acque, che sono nell' utero , Inoltre la Materia e la Forma de' Sacramenti dev' esser sensibile ; e perciò bisogna , che anche quelli , che li ricevono siano sensibili in modo da poter' esser veduti, od almen toccati. E' inutile in questi casi ricorrere alla pratica di uno strumento , che possa portar l' acqua fin dentro l' utero , poichè forge la medesima difficoltà di amministrar il Sacramento, senza che l'acqua battesimale tocch' il Feto , Inoltre ella è questa una novità, che non si può introdurre in una materia di tanta conseguenza, senza l'autorità della Chiesa : se pure non voglia dirsi esser direttamente contraria alle Canoniche Disposizioni , le quali generalmente proibiscono di battezzare un Feto , che non ancora è visibile in parte alcuna. Il Rituale Romano , che per la sua venerabile antichità viene comunemente

mente rispettato da' più celebri Scrittori de' Riti della Chiesa, espressamente vietata di conferire il Battesimo a colui, che sta ancor chiuso nell' utero della Madre (1).

Alcuni Teologi han sostenuto l' opposto sentimento; e per eludere la forza delle parole di Gesù Cristo (2) hanno intrapreso a dimostrare, che il semplice concepimento nell' utero della Madre è riguardato dalla Scrittura, come la prima nascita corporale, secondo le note parole *quod in ea natum est &c.* e non lasciano ancor d' insistere sulla santificazione di S. Gio: Battista, mentre chiuso era nel ventre materno. Noi potremmo rimettere il nostro Lettore all' autorità di S. Agostino, il quale ribatte con molti argomenti le anzidette opposizioni (3); tuttavia vogliamo di passaggio avvertire, che niun' appoggio può averfi ne' due indicati luoghi, parlandos' in essi di due nascite singolari operate dalla Potenza Divina, per cui niente può conchiudersi

K 2 con-

(1) *Ritual. Roman. Nemo in utero Matris clausus baptizari debet.*

(2) *Nisi quis renatus fuerit &c.*

(3) *S. Aug. Ep. 187. ad Darlen.*

contra l'ordine comune, ed ordinario stabilito da Dio per la santificazione dell' uman Genere . Infatti è fuori l' ordine delle cose, che la Chiesa possa conferire i suoi Sacramenti, e mettere nel numero de' suoi Figli una creatura , che non conosce , nè vede , e che non è ancora membro della Società Civile , essendo il Battesimo destinato per coloro, che, o sono già nati, od almeno coll'apparenza di qualche membro, ci assicurano della loro esistenza; nè il Battesimo, che alle volte suol darfi agli Aborti, distrugge questo sistema, poichè quello si permette al dubbio fondato e ragionevole, che possa ivi esserci l' anima , la quale fuori di quel punto, non può sperarsi, che possa in seguito rigenerarsi. Inoltre l' Aborto è visibile, nè vi è il timore che l'acqua battesimale si confonda con altri fluidi di natura diversa.

Or quì ci si potrebbe opporre da qualche abile Professore , che sebbene non sia così facile di toccare qualche parte del Feto qualora non trovas' imboccata nel picciol bacino , tuttavia può riuscire ad un Comatrone di sommo valore di toccare col dito qualche parte, che

che si presenta la prima all'orificio dell'utero, ancorchè il Feto si ritrovi nel gran bacino, purchè però siano rotte le membrane, e corse le acque; ed in questo caso con una siringa guidata dal dito, potrebbe benissimo portarsi l'acqua battesimale su quella parte, che farà la prima ad esser toccata, ed usandosi una somma diligenza, può riuscire, che questa non sia confusa colle altre acque, che rimangono nell'utero.

Noi accordiamo volentieri, che possa qualche volta riuscir nella pratica l'accennata operazione; ciò non ostante non possiamo rimuoverci dalla stabilita proibizione di battezzare un Feto, che si ritrova ancora dentro dell'utero, poichè non solamente le ragioni di sopra recate ci fanno gran peso, ma la medesima difficoltà di eseguire l'indicato Battesimo; mentre il Feto si ritrova nel gran bacino ci mostra, che non solamente le Levatrici poco esperte, ma i Professori eziandio per lo più esporrebbero alla profanazione il S. Lavacro.

Inoltre se si dà luogo una volta a questa condotta Noi dobbiamo giustamente temere, che l'impegno, ed anche il

zelo indiscreto di assicurar l'eterna salvezza di colui, che non è ancor nato, aprirebbe la strada a molti sconcerti, col pericolo della vita del Feto, e della Madre. Infatti quando il Feto è mostruoso, come per esempio due uniti assieme, o pure la testa è piena d'acqua, per cui formasi la malattia chiamata *Idrocefalo*, è chiaro, che i bambini in questi casi non sogliono viver lungo tempo, onde anche la pratica Chirurgica proibisce, che si tocchi la madre con operazione pericolosa; poichè spesso fiate coll'ajuto della sola mano son venuti alla luce. E' vero però, che qualche volta nell'*Idrocefalo* il Chirurgo è obbligato di far l'operazione per dar esito alle acque, ed anche per procurare in tal maniera l'uscita del Feto; ed in questo caso potrebbe taluno stabilire l'uso della *siringa*, per amministrar il Battefimo; ma è così difficile, che la *siringa* tocchi immediatamente il Feto, e che l'acqua battefimate non resti confusa colla quantità delle acque, che sono nell'utero, che Noi stimiamo meglio di seguire l'indicato sistema, senz'aprir la strada a varj inconvenienti, che potrebbero derivarne.

Fi-

Finalmente si tratta di stabilire l'amministrazione di un Sacramento , e perciò non si dee dar luogo all'incertezza , che nasce , o dalla difficoltà di un' operazione , o dalla varietà de' sentimenti , che si sostengono in simili circostanze : Abbiamo le Regole sicure , alle quali dobbiam' attenerci , anzicchè introdurre nuove usanze non conosciute dall' antichità , ed espressamente vietate dalle Leggi della Chiesa. Infatti non v'ha tra'Scrittori di glorioso nome chi abbia sostenuta siffatta pratica; solamente fu inventata da alcuni oscuri Autori , che sotto il finto velo di giovare la debolezza dell' umana Natura , pubblicarono quelle tante opinioni contrarie al buon senso non meno , che alla Religione (1). Noi abbiám più volte condannata la dannosa lettura di queste opere , e nel nostro Libro sulle Feste de' Cristiani ci siam anche presi la pena di dimostrarlo (2).

K 4

§. XIII.

(1) Può vedersi a questo proposito un Libro del P. Gabriele Gualdo stampato in Padova sotto il tit. *Baptisma Puerorum in utero existentium*, Ann. 1710.

(2) *Delle Feste de' Cristiani* . Cap. IX. pag. 225.

§. XIII.

Sul Parto comunemente detto Cesareo.

R Esta finalmente a parlare del caso, qualora le parti genitali della Madre si ritrovano così mal fatte, e conformate, che non può il Feto in modo alcuno procurare la sua uscita, e da i segn' interni ed esterni si conosce, ch' Egli vive nell'utero. Non può negarsi, che in questo caso può alle volte aver luogo l' operazione comunemente detta *sezione cesarea*, la quale non ha già per oggetto il sacrificio o del Feto, o della Madre, ma è stata istituita per la salvezza dell' uno, e dell' altra. I Professori convengono, che questa operazione non sia assolutamente mortale, e Noi siamo assicurati, che molte volte è riuscita felicissima: tuttavia bisogn' avvertire varie cose finora trascurate, acciò con maggior chiarezza si possa taluno regolare in simili circostanze. La prima difficoltà nasce dalla decisione se realmente le parti naturali sianò disposte in modo da non poterli sperare il passaggio del Feto. Fuori

ri ogni dubbio una tal cognizione , ed un tal giudizio è riferbato solamente ad alcuni abili conoscitori della gelosa materia , di cui trattiamo ; e perciò resta affolutament' escluso in questi casi il giudizio , e l'opinione delle Levatrici , ch' esercitano questo mestiere colla semplice notizia di una pratica talvolt' acquistata anche senza i necessarij principj . Dovrà dunque dipenders' in questi casi dalla risoluzione di un' abile Commatrone , il quale per altro non vorrà da se solo determinarsi ad un'operazione di tanta conseguenza ; e perciò richiederà il giudizio di altri conosciuti Professori , che approvino la sua risoluzione . Inoltre si deve superare l' ostacolo o di Colei , che deve soggiacere alla tormentosa operazione, o del Marito, o de' Figli, o de' Genitori , che non così facilmente sogliono indursi a prestare un simil consenso . Intanto i frequenti dolori , che si soffrono dalla Madre per lo spazio di tanto tempo , quanto si esigge a conciliare le diverse opinioni de' Chirurghi , e de' Parenti , sogliono ridurla in tale stato di debolezza , che l' operazione ancorchè per se stessa non mortale , divenga poi tale, per

per le disposizioni, che ritrovans' in quel corpo, che dee sostenerla.

Queste sono le insuperabili difficoltà, che naturalmente s' incontrano in questi casi funesti, per cui noi ci contentiamo di brevemente riflettere 1. ch' essendo questa operazione difficilissima sì per la cognizione del caso, in cui convenga farsi, sì ancora per la sua esecuzione, è riserbata soltanto ad alcuni pochi sperimentati Professori, che non possono certamente avers' in ogni luogo, essendovene appena taluno nelle più famose Capitali dell' Europa; e perciò dee generalmente proibirsi una tal pratica, che potrebbe esser l' origine di molti sconcerti religiosi, e civili: 2. potendo talora avvenire, che questa operazione sia risolta da Persone degne di fede, che ne conoscano la necessità, ed in certo modo ne assicurino l' esito felice, allora potrà accordarsene il permesso, come di una eccezione alla regola stabilita (1).

L'

(1) Oggi nella Francia si è sostituita un' altra operazione alla sezione Cesaree, come può vedersi nell' Opera di M. Gautier d' Agotes intitolata: *Operation de la Symphise dans les accouchemens impossibles: A Paris 1778.*

L' operazione medesima deve poi aver sempre il suo luogo , qualora si tratti di una Madre già morta col Feto nell' utero . Questo è lo spirito non solamente delle Leggi della Chiesa , ma eziandio de' Civili stabilimenti (1); resta solamente , che si facci colla dovuta riflessione , e con quelle solite cautele , che sono comunemente conosciute. Noi dunque vogliamo , che nel caso di una Donna gravida vicina a morire , siano solleciti i suoi Parenti , o le Donne addette alla sua casa , o le vicine a darne tosto l'avviso al Curato , riserbando a Noi l'assoluzione , qualora per la mancanza di un
ta-

(2) In *L. Vetat §. de mortuo inferendo: Vetat* (vel. negat) *Lex Regia , mulierem , quæ prægnans mortua sit , humari , antequam partus ei excidatur . Is , qui contra fecerit , spem animantis cum gravida peremisse videtur .*

S. Thomaf. 3. part. quæf. 68. art. 11. Si tamen Mater mortua fuerit , vivente prole in utero , debet aperiri , ut Puer baptizetur .

Rituale Romanum Tit. 7. de baptizandis Pueris §. 3. Acta Ecc. Mediolan. part. 4. pag. 502. Rituale Cardinalis Sanctorii lib. 1. pag. 18. Rituale Cardin. de Rohan de Baptis. n. 5. - Lexicon universalis rei Medicæ §. 2. in verb. Cæsarea sectio. - Heisterus Instit. Chirurg. Tom. 3. part. 2. sect. 5. cap. 3. pag. 70.

tale avviso resti privo del Battesimo il Feto chiuso nell' utero. I Curati poi della nostra Diocesi abbiano un' esatta notizia delle Donne gravide gravemente inferme, e non lascino spesso di visitarle, per esser sempre pronti a far seguire la sezione cesarea dopo la morte; ed a tal' effetto procureranno anche prima della morte di condurre il più abile Professore del luogo nella casa dell' Inferma, acciò preventivamente offervi lo stato della Donna. Sulla mercede del Professore, qualora s' incontri una notoria povertà nella casa, e ne' Parenti, allora dovrà l' operazione farsi non solamente a titolo di carità, ma eziandio per un dovere assoluto, poichè altrimenti farebb' Egli reo della morte spirituale, e naturale del Feto, non avendolo soccorso opportunamente. Si osservino però tutte le cautele prescritte per assicurarsi con certezza della morte della Madre (1). Nè si dia alcun luogo alle assertive de' Me-

(1) *A questo proposito può consultarsi un celebre trattato di M. Thieres Medico del Re di Francia, e membro dell' Accademia di Parigi intitolato sur les Morts; e sarebbe anche desiderabile*

Medici, o de' Chirurghi, se mai credano di sicuro il Feto già morto nell' utero, onde stimino superflua l' operazione suddetta, poichè l' esperienza per lo più ci ha mostrato, che oscurissime, e fallaci sono le congetture in simil'incontri: Inoltre il solo dubbio, che possa vivere il Feto, è un sufficiente motivo per l' operazione, ed i Professori più savj hanno speffevolte confessata la loro ignoranza in queste circostanze (1).

Seguita l' estrazione del Feto, si procuri subito di conoscere dalla pulsazione del Cuore, s' Egli vive, ed in tal caso si battezzì assolutamente; e se mai fosse non ancora formato, potrà battezzarsi sotto condizione, purchè vi si conosca qualche segno vitale. Molte volte dopo essersi fatta la sezione si vede, che il Feto è quasi moribondo, ed in quel caso sarà sempre più sicuro di battezzarlo nell' utero prima di tirarlo fuori.

Noi

rabile nella nostra Italia, che simili produzioni si rendessero nel proprio linguaggio, e si facessero correre per le mani di tutti, e specialmente nelle Provincie del Regno di Napoli.

(1) *Willelmus Fabricius Hildan. fol. 1750.*

Noi crediamo , che non vi sia alcuno nè tra' Parenti , nè tra' Professori , che si opponga all'operazione suddetta ; ma in ogni caso procurino i Curati , incontrando simil resistenza , di chiedere il braccio secolare , che non potrà mai esser negato , atteso le Civili Costituzioni , le quali furono così gelosamente osservate anche presso i Gentili , che certamente altra mira non ebbero , che della sola vita naturale del Feto (1) .

E' di tanta importanza l'affare , di cui parliamo , che l'erudito Van-Espen prevedendo il caso , che ne' piccioli luoghi non si trovi alcuno capace di eseguire l'operazione cesarea , ha saviamente sostenuto , che i Curati specialmente de' luoghi di campagna debbano prendere un'esatta cognizione di questa incisione , per eseguirla nel caso , che la necessità il richiegga (2) ; e perciò Noi vogliamo ,
che

(1) In L. Petat §. de Mortuo inferendo :

(2) Van-Espen part. 2. tit. 2. cap. 4. n. 25. :
Cum non rãto contingat nullum in Parochia reperiri , aut saltem hic , & nunc haberi posse , qui peritiam , modumque convenientem aperiendi uterum , & extrahendi Infantem habeat , oportet , ut ipsimet Pastores , precipue rurales , hujus rei ali-

che ne' soliti Concorsi, che si fanno per ottenere le Cure situate ne' Villaggi vi sia ancora oltre le solite condizioni richieste da' Sacri Canonici, la cognizione, e la perizia di questa parte della Chirurgia nel soggetto, che domand' approvarsi. A tal fine nel nuovo Piano formato pel regolamento del Nostro Seminario, abbiain fissate due nuove Cattedre, una di Agricoltura, e l'altra di Chirurgia, acciò i Ministri del Santuario destinati alle Chiese de' Villaggi, siano utili al Popolo, non solamente nella Vita Spirituale, ma eziandio ne' pubblici bisogni della Società: potendo essi migliorare colle proprie cognizioni moltissimi rami della coltivazione delle Campagne, specialmente riformando alcuni abusi, che si trovano introdotti, e sostenuti dall'ignoranza de' Coloni, ed a prestare il necessario soccorso in molt' incontri, dove o la mancanza di un Chirurgo, o la sua assenza fa sì, che la Gente resti priva degli opportuni ajuti.

Pri-

aliquam notitiam a Perito aliquo accipiant, qua subinde, cogente necessitate, uti possint.

Prima di por fine a questo Paragrafo, vogliamo anche avvertire l'abuso, che alle volte si è osservato nel crederfi di esser lecito di sacrificare la vita del Feto per la salute della Madre. Suole dunque alle volte decidersi da' Medici, che un Feto mostruoso, non potendo a viva forza procurare il suo passaggio, può esser sacrificato, acciò la sua perdita non porti anche seco quello della Madre.

L'oscurità, nella quale sono i Periti in quest'infelici circostanze, esige l'offeranza di una massima indubitata, senza lasciar luogo alle dubbiezze; poichè altrimenti la varietà delle opinioni pur troppo frequenti in simili casi, potrebbe dar luogo a varj sistemi direttamente opposti alla ragione, ed al dritto. Quantevolte si è creduto anche da' Medici i più esperti già morto il Feto nell'Utero, che poi è venuto felicemente alla luce? Ciò fa vedere la poca fede, che deve averfi in questi casi a diversi ragionamenti, che sogliono istituirsi, e che facilmente si sostengono, per la naturale inclinazione di salvare la vita ad una Persona, che si conosce, e si vede, e la di cui perdita porta perlopiù seco o la di-

disperazione di un Marito , o la desolazione di un' intera numerosa Famiglia ; tanto più che all' incognita creatura , se pur non credasi già morta , gli si dà comunemente poco tempo di vita . Noi dunque vogliamo , che si offervi ciò , che la Natura , e la Legge insegna , senza dar luogo al suggerimento dell' umana compassione . E' inutile il trattenerci a provare la comune , e generale proibizione dell' omicidio ; nè può dirsi , che siccom' è lecito di dar la morte a colui , che vuol infidiare la nostra vita , così debba sotto questo aspetto considerars' il Fanciullo chiuso nel ventre di sua Madre , il quale certamente non ha altro delitto , che di esser un' infelice , per cui dev' esser Egli sostenuto , e difeso da tutte le leggi . Sono bastantemente note le leggi degli Egizj tramandate poi a' Greci , e da questi a' Romani , ove fu vietato di torre la vita alle Donne incinte prima del parto (1) ; donde deriva la regola comunemente stabilita nel diritto civile di risparmiare qualunque pe-

L

na

(1) *Plutarch. de fer. num. vindi. Ælian. lib. var. hist. 5. cap. 13.*

na alle Donne anche ree di delitti capitali prima dell' uscita del Feto (1), poichè non solo gli stabilimenti Canonici, ma eziandio le Leggi Civili riguardano com' un' Omicidio qualunque aborto volontariamente procurato, non volendo, che si attend' alla distinzione del tempo, in cui il Feto può o no esser animato; nè fra le infinite autorità, che condannano l' aborto, vi si trova mai eccettuato il caso di cui parliamo, poichè è troppo nota la massima dell' Apostolo, che non dee farsi un male per procurare un bene, onde disse S. Ambrogio, che non può darsi ajuto al prossimo col torto di un terzo (2). L' esempio della rescissione di un membro nel pericolo di una gangrena niente ha che fare col caso presente: il Fanciullo non è già una parte della Madre, egli è un tutto, una persona distinta, per cui è inutile il paragone della rescissione di un membro già corrotto, il quale dee to-

(1) *L. Pregnantem DD. de penis.*

(2) *Innocenzo XI. condannò la contraria sentenza colla pena della scomunica riservata al Sommo Pontefice. Innoc. prop. damn. 34.*

togliersi per procurarsi la conservazione del tutto. Vollerò alcuni, che tale opinione sia fondata nella filosofia degli Stoici, onde sia stata comunemente ricevuta presso gli antichi Giureconsulti seguaci dello Stoicismo, e lo rilevano da alcuni frammenti dell' antichità (1); ma bisogna pur confessare, che in niun luogo trovasi espresso questo sentimento; anzi, come osservammo altrove, le donne che procuravano l' aborto in qualunque modo, furono severamente punite (2). Noi abbiamo nell' Opera del Celebre Signor Per una decisione di otto savissimi Dottori della Sorbona, che condannano apertamente l' opposto sentimento (3); nè vale il dire essere stato questo l' uso di tutti i secoli, e di tutte le Nazioni; poichè se si parla de' tempi anti-cristiani, sappiamo bene ciò, che si legge presso Tertulliano. Lattanzio, e Minuzio Felice (4) su gli

L 2

ec-

(1) L. 1. §. 1. ff. de inspic. ventr. & L. 9. §. 1. ff. ad L. falcid.

(2) Vedi il Cap. sul Battesimo degli Aborti.

(3) M. Pen. Pratique des accouchemens pag. 365.

(4) Min. Foel. in Octavis: Sunt qui in ipsis visceribus medicaminibus epotis originem fatati ho-

eccessi , che si commisero da' Gentili contro la tenera , ed innocent' età de' Fanciulli; sebbene Noi siam persuasi, che tali eccessi non erano già approvati e sostenuti dalle Leggi, ma erano soltanto i prodotti del disordine di un popolo licenzioso: In fatti Tertulliano in un luogo insigne pubblicato per la prima volta da Giacomo Gottofredo, apertamente lo dichiara (1). Non può negarsi però, che l'antica Legge di Romolo , per cui fu permesso alla Patria potestà anche il diritto di uccidere , e di alienare i propri figli, ebbe la sua osservanza forse fino a' tempi di Trajano , e di Antonino Pio; nè può fissarsi l'epoca sicura, in cui questa barbara autorità ebbe il suo termine, L'opinione più verisimile vuole, che siffatto diritto sia rimasto abolito insensibilmente col corso degli anni, e col cambiamento de' costumi, e della Religio-

hominis extinguunt , & parricidium faciunt , antequam pariant , & hæc utique a Deorum vestreque disciplina descendunt &c.

(1) Tertul. ul. lib. 2. ad Nationes cap. 15. Jacobus
Gottofredus ad l. 1. C. Th. ad L. Cornel.

gione , e che poi in seguito i Principi apertamente condannarono tali scelleratezze (1). Non può però dirsi lo stesso del Popolo Ebreo ; anzi dalla maniera, colla quale Iddio punì il delitto di Onan (2), Noi possiamo apertamente rilevarne il contrario , e per i tempi Cristiani è bastantemente noto l'abborrimento , che si è sempre avuto per cotesta massima . Qual peso dunque potranno avere tutte le autorità de' Medici di ogni tempo al confronto della ragione, e della Legge ? un luogo di Tertulliano malamente inteso suol comunemente recarsi, per sostenere l' uso de' primi tempi della Chiesa di sacrificare alla salute della Madre la vita del Fanciullo (3) : Or egli è certo , che ivi Tertulliano parla dell' uso, e della pratica de' Medici del Gentilefimo , poichè volendo egli provare , che il Fanciullo non è animato dall'aria, che respira nel punto di nascere , ma

L 3 che

(1) *Bynkershoek Opuscula de jure occidenti, vendendi & exponendi liberos &c. Edit. 3. Lugd. Batav. 1752.*

(2) *Genes. 38.*

(3) *De Anima. Cap. 25.*

che vive già nel seno della Madre , si serve di argomento dell'anzidetta pratica : tanto è vero , che non era questo il suo sentimento , che in un' altro luogo , dopo aver rimproverata a' Gentili l' inumana loro condotta verso i teneri Fanciulli , così soggiunge : *A Noi però ogni volta che ci è interdetto l' omicidio , ne viene , che neppure ci è lecito disperdere il Feto , mentre si sta formando in Uomo , poichè è un' affrettare l' omicidio , il proibire , che l' Uomo nasca ; nè vi è differenza dal toglierli l' anima , ed impedire , mentr' è per nascere* (1). Inoltre i Codici più approvati tolgono ogni sospetto sul sentimento di questo Padre nel luogo riferito da' sostenitori dell' opposta sentenza ; poichè in vece della parola *Pecus* , leggono *Facinus* , espressione adatta al caso , di cui parla Tertulliano descrivendo i diversi stromenti , de' quali si servivano que' Medici per estrarre a vi-
va

(1) *Apologetic. cap. 9. Nobis vero homicidium semel interdicto etiam conceptum utero dum adhuc sanguis in hominem delibatur , dissolvere non licet . Homicidii festinatio est prohibere nasci , nec refert natam quis eripiat animam , an nascentem disturbet .*

va forza dal ventre della Madre trucidato in mille pezzi l'innocente Fanciullo; e questa lezione è seguitata da' migliori Interpreti (1). Conchiudiamo dunque, che in questi casi bisogna per lo più abbandonare alla Provvidenza l'esito delle cose, senza insultare alla vita o del Feto, o della Madre.

§. XIII.

Sul Battefimo degli Aborti.

OGnun fa le infinite quistioni agitate fra' Teologi, per fissare con qualche sicurezza ciò, che dee seguirsi nel Battefimo degli aborti.

Noi vogliamo scoprire l'origine di queste Dispute, e la debolezza degli Argomenti finora usati, per sostenere le diverse opinioni.

E' indubitato, che coloro, i quali han voluto stabilire il tempo, in cui sia lecito di battezzare l'aborto, sono stati costretti di entrare nel gran Caos dell'

L 4 Ani.

(1) Nicol. Rigalt. num. 17.

Animazione del Feto , quistione agitata fin dal primo nascimento della Filosofia, e continuata in seguito nelle più famose Accademie. Quattro sono gli stati , che ordinariamente sogliono attendersi nel Feto chiuso ancora nell' Utero materno . Il primo è quello, che immediatamente segue la concezione medesima , e può dirsi principio della formazione . Il secondo riguarda la perfezione del cuore, e del cerebro, che sono gli organi principali della vita . Il terzo suppone già tutte le parti formate , e distinte . Il quarto finalmente considera il Feto già capace della robustezza necessaria per opporsi alla resistenza dell'aria , e procurare quindi il suo passaggio . Questi sono i quattro punti , a' quali possono ridursi le diverse opinioni de' Teologi impegnati a determinare il tempo dell' animazione . Noi volentieri tralasciamo alcuni favolosi sistemi immaginati dagli Astrologi dietro le favole di Tolomeo (1), come anche l'antica sentenza di Platone, di Asclepiade , e di alcuni Stoici , che cre-

(1) *Ex Richeo lib. Gynace de Morb. Mulier. Cap. 21. Prop. 51. Antiloq. Ptolamæi .*

crederono privi affatto di Anima ragionevole i Feti ancora chiusi nelle viscere materne, sebbene il celebre Gio: Marco Protomedico di Praga abbia ne' tempi da Noi meno rimoti sostenuto questo stesso sistema (1), che non dispiaque ad alcuni Teologi, ed anche a qualche celebre Università (2).

Aristotele fissò l'animazione de' Maschi nel quarantesimo giorno della loro concezione, e per le femmine nel fine del terzo mese, o principio del quarto, e questa fu l'opinione comunemente seguita dagli Scolastici; poichè essendosi introdotta nelle Scuole la Dottrina Aristotelica, si abbracciarono ciecamente tutti i sistemi di quel Filosofo. Inoltre si leggeano in quel tempo i libri *de Spiritu, & Anima, & de Ecclesiasticis Dogmatibus*, che falsamente portarono il nome di S. Agostino, ed in questi libri veniva stabilita la stessa massima sull'Animazione del Feto: Ecco come si rese comu-

(1) Questa opinione fu condannata da Innocenzo XI., ed è la XXIV. fra le Proposizioni dannate da quel Pontefice.

(2) Universitas Lovaniensis.

mune anche presso i Canonisti , i quali seguendo la Chiosa , con questo lume regolarono le loro interpretazioni.

Gli stabilimenti Canonici , e Civili ebbero questo medesimo riguardo nel fissare le pene contra coloro, che procurano l'aborto, poichè le Leggi, che debbono regolare le materie, che hanno rapporto alla Filosofia, od alla Medicina, comunemente si adattano alla sentenza più ricevuta presso gli Autori : Or egli è certo , che , allorchè furono emanate le varie Costituzioni Pontificie , ed Imperiali , che parlano dell'anzidetta pena, i Medici , ed i Filosofi erano quasi tutti Aristotelici, onde fu stabilito, che simil delitto fosse punito con maggior, o minor rigore, secondo il tempo dell'Animazione , ed anche oggi la Sagra Penitenzieria Romana ritiene lo stesso sistema ; poichè non presume l' Animazione del Feto , se non dopo il quarantesimo giorno. Solamente Sisto V. non volle abbracciare una tal distinzione , ma stabilì la scomunica per l'aborto procurato in qualunque tempo (1), non ostante che

In-

(1) *Sixtus V. in Constit. 87. Effrenatam &c.*

Innocenzo III. nel Capitolo *Sicut de Homicid.* altrimenti avesse determinato : Tuttavia Gregorio XIV. rinnovò l' antica distinzione circa il tempo dell' Animazione, e fu in ciò anche seguito da Clemente VIII.

A Noi sembra molto più giusta la Costituzione di Sisto V. poichè in tal modo non si dà luogo a molti pretesti, che sogliono inventarsi, per coprire tali scelleratezze. In fatti la Chiesa d'Oriente non ammise distinzione alcuna nella pena dell' aborto : *Colei*, così ci fa sapere S. Basilio (1), *che industriosamente corrompe il suo Feto, soggiace alla pena stabilita per l'omicidio.* Noi non teniamo alcun conto della distinzione del Feto formato, o informe. Le antiche leggi Romane benchè avessero conceduta a' Padri l' autorità di uccidere, e di alienare i propri figli, non leggiamo che simil diritto abbiano loro accordato, qualora il Feto è ancor chiuso nell' utero materno. Fuori.

(1) *S. Basil. Epist. Canonic. ad Amphiloichium. Quæ de industria factum corrumpit, homicidii penam luet. Formati autem, vel informis subtilitas a nobis non attenditur.*

ri ogni dubbio però le medesime leggi puniscono severamente le Donne, che procurano l'aborto (1); e sebbene alcuni dotti Interpreti han voluto sostenere, che quelle pene riguardassero soltanto le donne, che aveano il proprio marito, e non già quelle che restavano incinte da un libero congiungimento; tuttavia questa distinzione non si rileva dalle parole di quei monumenti, che ci sono rimasti dall' antichità (2).

Aristotile *Lib. VII. cap. penul.* inclina alla procurazione dell' aborto, qualora sia molto cresciuto il numero de' figli, ed in tal senso vien riportato da Lipsio (*epist. 85. cent. 1. ad Belgas*); ma il vero sentimento di Aristotile (3) è, che in questi casi debba impedirsi la concezione, poichè reputa un grave delitto il
so-

(1) *L. 8. ff. ad L. Cornel. de sicar. L. 4. ff. de extraord. crimin. L. 39. ff. de Pœnis. L. 2. pr. ff. 10. ff. de inspiciend. ventr.*

(2) *Vide Bynkershoek Opusc. de jure occidendi liberos. Cap. VII. pag. 189. Edit. 3. Lug. Bat. 1752.*

(3) *Arist. loc. cit. Conceptionem tunc esse impediendam, conceptum enim fœtum abigere nefas est.*

sostenere un feto già animato.

Certamente l'antica Chiesa usò il più terribile rigore per tali delitti: Furono condannate alla pubblica, e perpetua penitenza le Donne ree di simil fallo, e fu loro accordata la riconciliazione soltanto nel termine della vita, sebbene da un Canone del Concilio Eliberitano può inferirsi, che anche in quel punto veniva loro negata l'assoluzione (1). Il Concilio Ancirano sotto Melchiade mitigò alquanto questa severa Disciplina, e ridusse ad un Decennio il tempo della penitenza (2). E' osservabile ancora, che la Chiesa Latina anticamente impose la pena di tre Quaresime financo per l'aborto involontario, e la Chiesa Greca anche oggi lo punisce full'appoggio di averci data la Madre qualche causa almeno lontana.

In tutti questi monumenti dell'antica Disciplina niuna menzione troviamo Noi dell'accennata distinzione su l'Animazione del Feto; anzi Tertulliano ci fa sapere, ch'è un' *affrettar l'omicidio il proibir*

(1) *Concil. Eliberitan. Canon. 63.*

(2) *Concil. Ancyran. Canon. 21.*

bire, che l'Uomo nasca: nè vi è differenza dal togliergli l'anima, o disturbarla, mentr'è per nascere (1).

Inoltre Noi sappiamo da S. Agostino, da S. Girolamo, e dagli altri antichi Autori le infinite ricerche, che si fecero fin da' primi tempi del Cristianesimo circa l'origine dell'anima, e circa il tempo, in cui comincia la vita dell'uomo; sappiamo ancora, che nell' antichità s' inchinò piuttosto a credere, che dall' Anima di Adamo derivassero come da uno stipite tutte le altre, sebbene siffatta opinione fosse riguardata come oscura, ed incerta. Infatti come tale fu riportata da S. Agostino, da S. Girolamo, da S. Eucherio, da Gomezio, da S. Fulgenzio, da' Vescovi Africani, da Cassiodoro, da S. Prudenziò, da Ugone Vittorino, e finalmente da S. Gregorio il Grande, il quale consultato sopra una tal quistione la giudicò insolubile: Giun-
fe

(1) *Tertullian. Apologetic. Cap. IX. Conceptum utero, dum adhuc sanguis in hominem delibatur, dissolvere non licet. Homicidii festinatio est prohibere nasci; nec refert natam quis eripiat animam, an nascentem disturbet,*

se tant' oltre questa dubbiezza , che S. Isidoro Ispalense credett' esser un' articolo di fede il non poterfi decidere l' accennata controversia (1).

Con questo lume scorgiamo chiaramente la ragione, per cui nell' antichità non trovasi alcuna distinzione circa l' anima del Feto nelle diverse leggi , che condannano l' aborto .

Dopo i noti Decreti del Concilio Lateranense fu generalmente creduta l' infusione delle Anime , sebbene l' antica opinione non debba riputarfi ereticale , purchè si ammetta la spiritualità , e l' immortalità dell' Anima, come saviamente dimostrano due celebri Autori (2) . Del resto non può negarsi , che il sistema dell' Inviluppo anche oggi abbia i suoi sostenitori: l' uso delle Lenti , che scoprirono nel seme maschile una infinità

(1) S. August. in *Enchirid.* cap. 85. *Item de origin. Anim.* lib. 4. cap. 4. *ad Vincentium Victorin.* *Item lib. de heres. & lib. de duab. anim.* cap. 1. & lib. 1. *Retraction.* cap. 15. *Vide etiam Cardinal. Noris Tom. I. Vindic. Aug. Cap. 4. §. 11. Natal. ab Alex. Hist. Eccl. sæcul. VI cap. 4. §. 10.*

(2) Cardinal. Noris. *Estius* .

tà di vermi niente disturbò i Fautori di questa sentenza , poichè credettero essi , che gl' insetti del seme Umano fossero Omiccini, que' del Cane Cagnolini, que' del Leone veri Leoncini &c. L' Analogia degl' Insetti, che cambiano figura, e tanto favorì molto questo sistema ; poichè i filugelli , per esempio , prima son seme , poi si cambiano in vermi, indi in Crisalidi, finalmente in farfalle. E l'uomo ancora può esser soggetto a simili metamorfosi ? Secondo questa maniera di pensare l' Uomo è uno sviluppo del verme spermatico , e la Donna fa l' ufficio di un campo , che riceve il seme , lo conserva, e lo fomenta. Noi crediamo, che possa ridursi ad un sol sistema tanto l' opinione di coloro , che si oppongono alle uova , quanto di quelli , che negano quest' ufficio agl' Insetti , poichè la quistione si riduce solamente a determinare, se lo sviluppo sia delle prime uova, o de' primi vermi spermatici; vale a dire , se il Genere Umano fosse stato racchiuso nell' ovaja di Eva , o ne' lombi di Adamo . Crebbe ancora la forza di un tal sistema dalle nuove scoperte della divisione della materia in infinito;

ma

ma la divisione infinita è matematica, e la fisica divisione portata all' infinito sarebbe l' origine di molti sistemi disordinati.

Il Capitolo *Moyfes*, che si trova registrato nel Dritto Canonico (1) è uno di que' tanti luoghi apocrifi, de' quali fe uso Graziano nella sua Collezione. Si riporta questo Capitolo sotto il nome di S. Agostino, e propriamente preso dalle quistioni del *vecchio, e nuovo Testamento*, libro, che senz' alcun dubbio falsamente fu creduto di quel Padre della Chiesa, come hanno dottamente provato i Padri di S. Mauro (2): Il Bellarmino ne fece autore un tal Diacono Ilario propagatore dello Scisma Luciferiano (3); nè può negarsi, che vi siano molti errori fondamentali, fra quali evvi anche quello di credere, che Melchisedecco fosse lo Spirito Santo: Egli è vero, che in questo Canone si riporta il testo Sacro

M dell'

(1) *Ex L. August. quest. vet., & nov. Testam. cap. 23.*

(2) *PP. S. Maur. in Monit. & Censur. Doct. Lovan. præs. l. 4. op. S. Aug.*

(3) *Bellarm. de Scriptor. Eccl. in Ambros. & Augustin.*

dell' *Esodo* 21. 22. , ove si distingue la pena per l'Aborto *formato*, o *informe*, *si formatum fuerit, det animam pro anima, si autem informatum, pecunia mulctetur*: ma l'erudito P. Calmet saviamente riflette, che questo luogo letto secondo la versione de' *settanta* non corrisponde al Testo ebraico, col quale corrisponde benissimo la nostra *Vulgata*, ove leggesi: *Si abortivum fuerit, sed ipsa vixerit, subiacebit damno, quantum Maritus mulieris voluerit, & Arbitri judicaverint; si autem mors ejus fuerit subsequuta, reddet animam pro anima*; donde rilevasi, che la distinzione cade su la donna che ha abortito, non già sul feto. Inoltre la voce *Tó ἐκιννοῦμενον* che si legge presso i *settanta* non significa *animato*, o *inanimato*, ma bensì *figurato daemov*, che val *figura*; or egli è certo che gli Aborti ancorchè animati, non sono ancora perfezionati al segno che possono presentare la propria figura.

Noi abbiamo voluto accennare questo luogo di Graziano, acciò si conosca la sua debolezza, se mai taluno volesse trarne argomento atto a distruggere quanto di sopra abbiamo stabilito su la condotta dell'

dell' antica Chiesa , e sul sentimento de' Sagri Scrittori. Molto meno ci si può opporre il Canone *Sicuti* 32. q. 2. che fu tratto dalle Opere di S. Girolamo , poichè ivi non si dice , che il feto imperfetto sia privo dell' Anima , ma soltanto che non poss' a rigore chiamarsi un' Uomo già formato e perfetto. Possiamo dunque con sicurezza determinare, che sebbene diversa fosse ne' primi tempi l' opinione dell' Anima , tuttavia comunemente fu creduto , che fin dal primo concepimento , ovvero fin dal principio della formazione del corpo vi fosse realmente l' Anima o *derivata* , o *infusa* , benchè però niun' appoggio avessero entrambe le sentenze nella Scrittura , o nella Tradizione Apostolica (1); e que-

M 2

sta

- (1) *Noris in Vindic. August. cap. 463.*
Gregor. Nissen. in Dialog. de anim. & resurrect. vers. fin.
S. Cas. lib. 6. Dialog. 3. in Respons. ad interrog. 115.
S. Cyrill. Alex. lib. 1. in Jo. cap. 9.
S. Gelas. Pap. lib. de duab. nat. contr. Eutich. & Nestor.
M. Aurel. Cassiod. lib. de Anim. cap. 24.
Nicetas Choniates in Thesaur. Orthod. Fid. L.
2. C. 74. pag. 91. Tom. 25. Bibliot. MM. PP.
Themistius lib. de Anim. cap. 12.
Galenus lib. de Format. Fæt. c. 6.

dell' *Esodo* 21. 22. , ove si distingue la pena per l'Aborto *formato*, o *informe*, si *formatum fuerit, det animam pro anima, si autem informatum, pecunia mulctetur*: ma l'erudito P. Calmet saviamente riflette, che questo luogo letto secondo la versione de' *settanta* non corrisponde al Testo ebraico, col quale corrisponde benissimo la nostra *Vulgata*, ove leggesi: *Si abortivum fuerit, sed ipsa vixerit, subjacebit damno, quantum Maritus mulieris voluerit, & Arbitri judicaverint; si autem mors ejus fuerit subsequuta, reddet animam pro anima*; donde rilevasi, che la distinzione cade su la donna che ha abortito, non già sul feto. Inoltre la voce *Τό ἐξαιονισμένον* che si legge presso i *settanta* non significa *animato*, o *inanimato*, ma bensì *figurato* *δαεινον*, che val *figura*; or egli è certo che gli Aborti ancorchè animati, non sono ancora perfezionati al segno che possono presentare la propria figura.

Noi abbiamo voluto accennare questo luogo di *Graziano*, acciò si conosca la sua debolezza, se mai taluno volesse trarne argomento atto a distruggere quanto di sopra abbiamo stabilito su la condotta dell'

dell' antica Chiesa , e sul sentimento de' Sagri Scrittori. Molto meno ci si può opporre il Canone *Sicuti* 32. q. 2. che fu tratto dalle Opere di S. Girolamo , poichè ivi non si dice , che il feto imperfetto sia privo dell' Anima , ma soltanto che non poss' a rigore chiamarsi un' Uomo già formato e perfetto. Possiamo dunque con sicurezza determinare, che sebbene diversa fosse ne' primi tempi l' opinione dell' Anima , tuttavia comunemente fu creduto , che fin dal primo concepimento , ovvero fin dal principio della formazione del corpo vi fosse realmente l' Anima o *derivata* , o *infusa* , benchè però niun' appoggio avessero entrambe le sentenze nella Scrittura , o nella Tradizione Apostolica (1); e que-

M 2

sta

(1) *Noris in Vindic. August. cap. 463.*

Gregor. Nissen. in Dialog. de anim. & resurrect. vers. fin.

S. Cas. lib. 6. Dialog. 3. in Respons. ad interrog. 115.

S. Cyrill. Alex. lib. 1. in Jo. cap. 9.

S. Gelas. Pap. lib. de duab. nat. contr. Eutich. & Nestor.

M. Aurel. Cassiod. lib. de Anim. cap. 24.

Nicetas Choniates in Thesaur. Orthod. Fid. L.

2. C. 74. pag. 91. Tom. 25. Bibliot. MM. PP.

Themistius lib. de Anim. cap. 12.

Galenus lib. de Format. Fæt. c. 6.

sta è la ragione , per cui nel condannare , e nel punire l'Aborto non si parlò mai del tempo, in cui fu procurato , nè si fece questa distinzione , che si adottò ne' tempi posteriori , allorchè essendo comunemente abbracciato il sistema Aristotelico , s'introdusse la nuova massima su l'animazione del Feto , che fu poi generalmente osservata fino quasi alla metà del XVII. Secolo.

Nell'anno 1620. cominciò per la prima volta Tomaso Fieno celebre Medico di Antuerpia (1) ad opporsi al sistema Aristotelico , e quindi in seguito sursero infinite altre opinioni , come possono vedersi presso gli Scrittori di tali materie (2).

Girolamo Fiorentini nell'anno 1658. diede alla luce un' Opera sul Battefimo degli Aborti , in cui dimostrò , che supposta l'incertezza del punto dell' Animazione.

(1) *De Formatrice Fetus* 1620.

De formatione Fetus 1624.

¹ *De animatione Fetus* 1629.

(2) Petr. Gassend. Tom. 2. *Phys. de Generat. Anim. Cap. de Animation. Fœt. Drelincurt. de ovis* n. 33. Bianch. in *Traët. de Natur. Generat.*

zione, e la probabilità dell' esistenza dell' Anima ragionevole fin dal principio della concezione , non si possa senza commettere un grave peccato negare a queste anime la Santa rigenerazione : Vuole però, che il Battesimo si conferisca sotto condizione sì per la dubbiezza dell' animazione , sì anche pel timore , che le membrane, nelle quali sta involto il Feto , non sieno d' impedimento alla validità del Sacramento (1). Quest' ultima ragione per altro non è molto conchiudente ; poichè queste membrane si possono anche riputare per una parte del corpo , ed allora cessa il timore accennato .

Quest' Opera fu accolta con infinito applauso da quasi tutte le più famose Accademie dell' Europa ; ma in seguito fu d' uopo , che l' Autore facesse una solenne dichiarazione ordinarali dalla Congregazione dell' Indice di Roma per modificare alcune proposizioni , che dispiacquero a' Teologi Romani, onde il Fiorentini dichiarò , che il suo sistema era

M 3 fol-

(1) *Hieronymus Florentinus de Hominib. dubiis, sive de Baptism. Abortivor. Lugduni 1653.*

soltanto probabile, nè intese mai d'introdurre un nuovo rito nella Chiesa Cattolica. Quindi pubblicò un opuscolo, dove nuovamente trattò la materia secondo il sentimento della Congregazione medesima (1).

Bisogna dire, che l'oscurità della materia, di cui trattiamo, e la prevenzione generale a favore del sistema Aristotelico, ha potuto dar luogo alla condanna delle nuove proposizioni; tanto più, che su questo punto del Battesimo degli Aborti non abbiamo una generale decisione della Chiesa Universale. Inoltre egli è certo, che per quanto casi finora diligentemente osservato da' Naturalisti i più accurati. Noi dobbiamo ingenuamente confessare d'essere nella stessa oscurità de' primi tempi, onde il principio dell'animazione resta sempre nella sua incertezza, e perciò una somma confusione si scorge presso gli Autori, che han voluto

(1) Stampato in Lucca nel 1666. apud Pacium. Quindi la Congregazione dell'Indice tenuta il dì primo Aprile 1666. stabilì: *Disputatio de hominibus dubiis non permittitur, nisi correcta juxta impressionem Luce ex Typographia Hyacinthi Pacii.*

to con evidenza fissare il Battesimo degli Aborti , il quale dipende da questo incertissimo punto.

Un' Erudito Scrittore Siciliano (1) ha raccolto con somma diligenza le diverse opinioni de' Medici , e de' Teologi sull' indicata materia , ed ha dati ancora a Parrochi alcuni saggi regolamenti per le diverse circostanze degli Aborti, a quali Egli vuole , che si amministri sempre il Battesimo sotto condizione, ancorchè siano di pochi giorni (2).

M 4

Ab-

(1) *Franciscus Cangiamila Embryologia sacra Panormi 1758.*

(2) Il Pontefice Benedetto XIV. ebbe anche notizia di quest' opera , e ne fece un giusto elogio , sebbene parli soltanto del Trattato del Parto Cesareo (e Synodo Diocesana. lib. XL. cap. VII. pag. 410.) stampato in Palermo nel 1745. Or Noi abbiamo quest' opera nuovamente stampata in Palermo colla data del 1758. divisa in quattro libri , tra quali il primo è destinato al Battesimo degli Aborti, che certamente non fu a notizia del lodato Pontefice , il quale approvò il solo libro del Parto Cesareo . Noi abbiám voluto ciò avvertire , affinchè dall' approvazione di Benedetto XIV. non si possa dedurre altro argomento a favore di quest' opera , se non che per la sola parte , che riguarda l' anzidetta sezione Cesareo , che certamente fu a notizia del Pontefice ; tanto più che fu citata come un libro particolare su la
qui-

Abbiamo finora scoperta l'origine dell' infinita varietà degli Autori nel fissare il tempo destinato al Battesimo degli Aborti ; Fa d'uopo ora stabilire ciocchè deve osservarsi secondo lo spirito della Chiesa ; e sebbene non abbiamo alcuna legge positiva , che ci additi una regola costante , tuttavia non ci mancano argomenti per poterla ricavare dallo spirito de' medesimi Canonì , che han regolata l'amministrazione di questo Sacramento.

Abbiamo già osservato , che l' antica Chiesa non fece distinzione alcuna nel condannare l' Aborto in qualunque tempo procurato. Questo sistema ci fa conoscere , che o si credette generalmente l' animazione del Feto fin dal primo punto del concepimento , od almeno si riputò di tale dubbiezza la decisione di questa controversia , che seguendo il dettame

quistione del Parto Cesareo , e non già sotto il nome di Embryologia sagra , come poi fu pubblicata . In fatti lo stesso Pontefice parlando degli Autori , che sostengono il Battesimo del Feto chiuso nell' utero della Madre non fa menzione alcuna del nostro Autore , di cui soltanto enunciò l'anzidetto Trattato del Parto Cesareo (De Synod. Diœcesan. Lib. VII. Cap. V. pag. 193.) .

me della sana Filosofia, si abbracciò la condotta più sicura. Da questo principio sembra, che possa farsi una giusta illazione, che non si farà mai negato ne' primi tempi il Battesimo a qualunque Aborto, giacchè si credeano fin dal principio animati: Certamente se si fosse diversamente operato, si sarebbe senza dubbio offesa la generale credenza su la necessità del Battesimo per cancellare la macchia del fall' originale. Anche la pena civile stabilita per le Donne ree di quel delitto, e la pubblica penitenza, a cui si volean soggette, è una pruova evidente, ch'essendosi con tanto rigore provveduto alla vita naturale del Feto, con uguale impegno si dovea por mente all'eterna salvezza di quell'Anima, che ivi era rinchiusa.

Finora tutte le ricerche de' Filosofi sul sistema della generazione non hanno prodotto altro vantaggio, se non che siamo finalmente sicuri dell'incertezza di questo misterioso arcano, che la Provvidenza ha voluto nascondere al nostro intendimento (1). Gli Autori dello sviluppo fa-

(1) *Vaterus disp. th. pag. 9. & disp. de Infantid.*

facilmente si persuasero , che la Teoria della generazione era tutta ignota agli Antichi , e ch' essi erano i fortunati scopritori di così bello arcano; ma finalmente la scoperta de' Polipi dal Trembley fece, che Alberto Haller si fosse dichiarato contro lo sviluppo: e pure questi Polipi del Trembley furono ignoti a nostri Maggiori. Certamente i Rabbini pretesero , che il primo Uomo fosse stato creato *Androgino*, cioè con duplicata struttura di membra , e con due diversi sessi : che diviso poi per metà , una sortisse il nome di Adamo, e l'altra quello di Eva. Questa favola medesima confutata da S. Agostino (*lib. de Genes. ad litt.*) e da molti altri Autori si legge nel convivio di Platone, dove volendosi spiegare l'imperfezione dell' umana natura , che oggi esiste , si dice esser questa la metà di ciò, ch'era nel principio della

ticid. - Horstius , Haffrenegger , Musæus , Chaventever Leschivit. , Joun. Thomastus , Planerus , Braune , Sperlingius , Stahl. Thomastus in notis ad Lancelot. Detardig. Gensel. Ammann. Ziegler, Chanobboc. Durrius , Daniel Stahl , Scaliger , Sennert. Bohinus , Spenerius , Spenerus , ed altri &c.

la creazione : *Ciascun di Noi* (ecco le parole) è *la metà di un Uomo* , come appunto que' pesciolini , che chiamansi *Psetti* , che da uno divengono due (1) . Noi sappiamo , che la voce $\Psi\eta\tau\iota\alpha$; ovvero $\Psi\eta\tau\alpha$ sia termine generico dinotante ogni sorta di pesce largo e schiacciato ; tuttavia Adriano Giunio ha voluto adattarlo al pesce *Rombo* detto *Passer* da' Latini ; e questo sicuramente gode della virtù riparatrice descritta da Platone . Potrebbe ancora questa voce dinotare i *polpi* scoperti oggidì , e potrebbe formare una classe nuova d' insetti non ancora scoperti . Sia come si voglia , non potrà però negarsi , che da questo luogo senza difficoltà Noi dedur possiamo , che i Nostri Maggiori non ignorarono una specie di viventi atti a riparare la loro vita colla riproduzione delle nuove parti a simiglianza degli Alberi .

La riparazione de' granchi , la generazione de' Muli , e la mescolanza delle delineazioni de' Genitori ne' Figli , han fatto

(1) *Est quisque nostrum dimidium hominis utpote sectus ; quemadmodum pisciculi , qui Psetta vocantur scissi ex uno duo efficiuntur .*

to ancora, che Hartsocker, Maupertuis, ed altri si faceffero del partito della mescolanza de' semi : sistema abbracciato da tutta l' Antichità, da quell' Antichità appunto, che gli Autori dello sviluppo credono immersa nelle tenebre dell' ignoranza.

Qual vantaggio dunque abbiain riportato da tante sezioni di animali, se ritorniamo a pensare, come i Nostri Maggiori pensavano ? Avrà mai il Buffon colpito più degli altri il vero punto della cosa dopo aver nuovamente calcolate le osservazioni de' moderni mancanti forse o pel difetto delle lenti, o per la colpa di voler subito tirar delle conseguenze ? Egli finalmente si è dichiarato per l' antica opinione fu la mescolanza del seme maschile, e femineo, e qualora ha voluto aggiungere nuove riflessioni, ha detto cose puerili, e disdicevoli ad un Filosofo del suo carattere. In fatti Egli conghiettura esservi nell' universo una materia disseminata, dotata di vita, e di moto, che tende all' organizzazione, e realmente produce animali, e vegetabili secondo la diversità de' modelli, che incontra: sostiene inoltre, che il
cor-

corpo di ciascun' animale sia stampa , o pure modello, e che la materia , che sovravanza alla nudrizione del corpo , riceva con maraviglioso artificio in tutt' i canali il modello di essi, non già per riguardo alla concava superficie , ma alla solidità delle parti (1).

Or come un canale possa modificar la materia in esso racchiusa non a proporzione della superficie ; ma della solidità ; e come le fibre solide sian capaci di modellare una sostanza senza toccarla, sono arcani, che non facilmente s'intendono; onde simili sistemi sembrarono capricciosi al dottissimo Alberto Haller (2). Infatti fuori ogni dubbio l'impronto è sempre uguale al suggello ; ma una goccia di seme paragonata alla machina animale è una cosa molto differente : Inoltre mancando
ad

(1) *Ist. natur. gener. e particul. colla descrizione del Gabinetto del Rè.*

(2) Haller in *notis ad Prælect. Boerhaave: Modulorum theoria inexplicabilis est. Nam modulorum icones recipit cera, sed congruens & equalis modulo: quid autem ad corpus virile gutta seminis? & quanam liquidi confusi organici cum perfectissima fabrica corporis similitudo? Tum recte Androtius, etiam a mancis integros generari, Hist. animal. lib. 7. cap. 6.*

ad un' Uomo qualche membro , i Figli farebbero sempre difettosi , appunto come manca farebbe una cifra fatta col suggello roso , e spezzato .

Molte cose si potrebbero aggiungere sul sistema Cartesiano , di cui per altro Empedocle ne fu il primo Autore ; come anche nell' antica opinione delle forze plastiche o formatrici abbracciata da Galeno , Harvei , Cudvvorth , Vanette , Redi , e molti altri ; ma Noi riconosciamo di esserci molto distesi , ed allontanati dalla traccia di questa presente Istruzione ; tuttavia lo scopo , che abbiamo avuto nell' accennare così di passaggio le diverse sentenze , non è contrario al fine , che ci siamo propost' in questo Capitolo , anzi ci giova a conchiudere ad evidenza , che Noi siamo nell' istess' antica incertezza sul sistema della generazione , e sul punto dell' animazione ; ed inoltre è provato , che tutte quelle scoperte , che si spacciano per nuovi ritrovati , furono conosciute , e calcolate da' nostri Maggiori . Dunque niuna cagione abbiain Noi per allontanarci dall' antico sistema de' Nostri Padri sul Battesimo degli Aborti ; anzi non possiamo eìd fare sen-

senza incorrer la taccia di Novatori.

In molti luoghi di questa nostra Istruzione abbiám' indicata la condotta della Chiesa nella collazione del Battesimo, ed abbiám' osservata la somma cura, che si ebbe per non privare le Anime di questa nuova vita, che assicura loro l'eterna felicità. Giunse tant' oltre quest' impegno, che fu eziandio malamente interpretato dall'ignoranza de' Preti Africani, i quali vollero battezzare financo i morti, come altrove si è osservato (1). Tutto ciò ci scuopre a meraviglia, che il Battesimo si dovette amministrare sicuramente agli Aborti, per li quali non si ammise distinzione sul punto dell'animazione, che generalmente o fu riputata, che seguisse fin dal primo punto del concepimento, o fu creduto derivata *ex traduce*; e sebbene niuna legge troviam Noi, che ci additi sì fatto costume, ciò può derivare o dall' essersi creduta superflua, supposto il principio dell'esistenza dell'anima fin dal primo momento della formazione del Feto, o perchè non essendo nato alcun disordine su questa mat-

te-

(1) Pag.

teria, mancò l'occasione di espressamente regolarla ; tanto più che simili stabilimenti si sono sempre fatti o per torre gli abusi introdotti dall'ignoranza, o per opporsi agli errori degli Eretici.

Vogliamo dunque , che negli Aborti si offervi una condotta , la quale senza profanare il Sacramento del Battesimo può dare la vita spirituale a quelle Anime, che ivi forse trovansi rinchiusa. Ed acciò questo sistema non incontri alcuna difficoltà, richiamiamci alla memoria ciò, che abbiamo finora dimostrato. Il punto dell'animazione è incerto , ma comunemente si sostiene , che fin dal principio sia il feto animato , essendosi osservato del moto nell'embrione anche di due o tre giorni (1), sebbene un tal moto dopo le ultime osservazioni fatte sulla natura del sangue coll' ajuto de' Microscopj Sferici del fu celebre Padre della Torre soggiaccia a varie opposizioni; tuttavia questo moto è un dubbio fondato, e ragionevole dell'esistenza dell'Anima, per cui conviene far uso del Battesimo condizio-

na-

(1) *Bianchi De natur. Generat. : Kerkring. Anthropogenie cap. 3. e 4. Tav. 75. fig. 3. e 4.*

nale , il quale in forza della condizione ci toglie ogni sospetto sulla profanazione del Sacramento. Per conoscere poi, se vi sia del moto in un Feto anche picciolissimo e mal figurato , può mettersi in opera un vase pieno di acqua , che facilmente trovasi in ogni Casa, ed allora qualunque piccolissimo moto vi sia , diventa senza dubbio più sensibile , e può facilmente osservarsi: Con questa cautela si possono evitare le dispute inutili , e metter in salvo senz'offesa del Sacramento la vita spirituale di quelle Anime ,

Forse taluno potrà opporci, che l'uman seme rinchiuso nell' utero della donna (posto che non vi sia ostacolo) appalesi subito la forza di vegetare , come appunto i semi delle piante dimostrano la medesima virtù subito che situati sono dentro il terreno , onde , anche secondo le sperienze de' Signori Buffon e Needham, debbono crederli tutt' i semi diversi animati, per essere particelle organiche, che per natura sono in continuo moto ; e perciò da un tal moto altro non può dedursi , se non che l'esistenza della sola anima materiale , differente dalla intelligente ed immortale, che dee rigenerarsi

N

nelle

nelle acque battesimali . Ma Noi senza opporci al sistema che considera e sostiene in tutt' i diversi semi un continuo moto organico , onde derivi nel seme umano quell'anima materiale , che può dirsi tramandata da' genitori a' figli, e che si distingue dall'anima intelligente ed immortale, ci contentiamo soltanto di pregare questi filosofi, acciò si prendano la pena di farci sapere quale sia il tempo, e quale il punto in cui l'anima intelligente diversa dalla materiale si rinchiude nel feto? Il Signor Venette ci assicura che l'*intelligenza* , o sia l'*anima immortale* è una specie di Angelo destinato a far la sua dimora in questo mondo , ove dee fabbricarsi il suo domicilio , e che un giorno dovrà render conto delle sue buone o cattive operazioni; il corpo poi è una specie di schiavo, soggetto alle vicende della vita , e sottoposto all'*intelligenza*, cui obbedir dee con esattezza: Vuole dunque, che l'anima immortale del fanciullo dopo aver disposte le parti principali del corpo , comincia verso il trentacinquesimo giorno a lavorare le parti destinate alla generazione (1) .

Dun-

(1) *Monsieur Venette par. 3. cap. IV. art. IV.*

Dunque possiamo con ragione ripetere , che anche supposto il sistema dell' anima materiale e dell' intelligenza , o sia dell' anima immortale , sempre resterà affodato il nostro sentimento sul Battesimo degli Aborti , giacchè fin dal principio si crede quest' anima immortale occupata a formare la sua residenza nel corpo umano. Ma questi sistemi furono anche noti a' favj tutti dell' antichità , poichè i nostri Padri, oltre l' anima immortale e materiale , s' avvisarono ancora , che dovess' esservi una terza sostanza che unisse i termini infinitamente distanti dell' immortalità , e della materia (1).

Finalmente egli è certo , che sotto il nome di Aborti possono intendersi tutte le varie specie de' Polipi uterini , le diverse concrezioni , le masse informi , e tutto quello , che sotto il general nome di falso concepimento vien significato da' Filosofi. Ma sarà mai lecito , o possibile di calcolare con precisione tutte queste oscurissime tracce della Natura? Appunto per esser' entrati in questo esame gli Autori,

N 2

(1) *Gassend. Tom. sec. de gener. Anim. cap. de anim. fetus.*

tori , hanno reso questo ramo affai più oscuro, e fino a giorni nostri l'amministrazione del Battesimo in questi casi è stata riputata una quistione piena di difficoltà insuperabili. Questi sono labirinti, da' quali non può uscirne il corto umano talento , onde bisogna ammirare l'alta sapienza di DIO che ne fu l'Autore (1).

Bisogna dunque fissare un punto di probabilità senza dar luogo ad ulteriori esami. Intendiamo per Aborto un concepimento difettoso o nel principio , o nel progresso: e crediamo, che abbia abortito quella Donna, che secondo i soliti segni della natura credeva di esser incinta. Abbiamo tutta l'Antichità inclinata a credere, che l'animazione segua nel principio della concezione, e tutte le nuove scoperte finora fatte in nulla hanno alterato questo sistema; dunque con tutta la sicurezza possiamo servirci del Battesimo condizionale, il quale, come abbiain detto, in forza della condizione ci toglie ogni

(1) *S. Aug. in Enchir. cap. 85.: De orig. Animæ l. 4. cap. 4. ad Vincen. Victor.: Lib. de Heres. & lib. de duab. Anim. cap. 2. &c.: Bianchi de vitios. gener. fol. 221.*

ogni timbre per la profanazione del Sacramento.

Ma forse vorrà taluno , che prima si aspetti una rivelazione fatta da Dio alla Chiesa , acciò in seguito possa con sicurezza stabilirsi questo ramo della sacra Disciplina : Noi lasciamo volentieri questo desiderio a chi voglia nudrirlo , e crediamo , che sia nostro preciso dovere di stabilire co' lumi della umana prudenza quella regola , che più si uniforma allo Spirito della Chiesa , ed al dettame della sana ragione .

Con questo medesimo lume ci siamo regolati nell' ordinazione fatta nel Capitolo X. dove si è parlato del Battesimo , che dee darli a quella parte del corpo , che comparisce la prima in un parto difficile , poichè abbiamo stimato superfluo di aspettare , che la Chiesa riceva una particolare rivelazione dall'Autore della Natura , per cui le sia manifestato o il preciso luogo della residenza dell'anima , o la sua esistenza in qualunque parte del corpo .

Prima di por termine a questo Capitolo ci giova di ricordare a tutt'i Ministri del Santuario addetti nella nostra

Diocesi o alla cura delle Anime, o alla spiegazione della Cristiana Dottrina, o alla Confessione de' Fedeli, di spesso spesso insinuare la gravezza del peccato, che commettono coloro, i quali in qualunque maniera procurano l'aborto; e la severa disciplina dell'antica Chiesa, che alle volte ha proibita l'affoluzione di questo delitto anche nell'ultimo punto della vita: rigore, che non si usò nè cogli Eretici, nè cogli Apostati, nè co'rei di qualunque Diabolica sceleratezza. Dichiarino ancora la scomunica, nella quale incorrono, riserbata a Noi; e con argomenti tratti anche da' doveri della Legge di natura procurino di allontanare i Fedeli da un abuso sì pernicioso alla Società non meno, che alla Religione; e perciò debbano ancora invigilare sulla condotta de' Medici, e di coloro, che sono addetti alla vendita delle Medicine, acciò sia chiusa ogni strada all'accennato disordine. I PP. della Chiesa in molti luoghi hanno declamato su questi abusi (1), ed hanno ancora prescritte

(1) *S. Ambros. Lib. I. in Lucam in fine.*
S. Hieronym. Lib. I. contra Jovinianum.

Clem

te alcune regole sull'uso del matrimonio: ma questi dettagli oggidì ci sembrano inutili , ed anche perniciosi ; perciò farà sempre meglio di ricordare semplicemente l'osservanza di alcuni doveri generali, che l'istesso lume della natura ne addita , e la speriienza il dimostra ; poichè gli smoderati congressi producono sempre debolezza, stolidità, consumazioni, e diversi altri danni , che distruggono poi la macchina animale . La natura ce lo insegna nelle piante , le quali non sono egualmente cariche in ogni anno delle proprie frutta ; e più chiaramente ce lo dimostra negli animali bruti , i quali attendono alla loro propagazione in certi determinati mesi dell'anno . Si dovrebbe anche por mente all'età , ed alla robustezza di que' che si uniscono, come appunto si pratica dagli Agricoltori ammaestrati dalla cotidiana osservazione, al-

N. 4

lor-

Clem. Alex. Lib. 3. Strom. & Pedagog. cap. 10.

Orig. Homil. 3. in Genes.

Burchard. 2. Decret. c. 5.

S. Anton. in Summa p. 1. in interrog. de 5. precept. cap. unic. &c.

lorchè troncano le vette degli arboscelli quando son teneri , per impedire ne' primi tempi la produzione delle frutta , affinchè il tronco cresciuto poi di mole , diventi più vigoroso e più atto alla produzione.

Detestabili poi oltre modo sono quelle donnesche usanze di stringersi molto le vesti nel tempo della gravidanza , e di esporfi anche talvolta a saltare nelle liete danze : questi abusi sono figli della corruttela de' costumi , e perciò vanno compresi nella serie degli umani disordini ; che non possono altrimenti evitarsi se non col mezzo di una regolata educazione , e coll' ajuto di una istruzione cristiana che non si allontani giammai dallo spirito del Vangelo , e dalla carità del nostro divin Legislatore.

§. XV.

Sal Battefimo de' Mostri .

CI resta ora a dire alcuna cosa sul Battefimo de' Mostri ; ed affinchè si usi la maggior chiarezza possibile in un argomento sì difficile ed intricato ,
Noi

Noi cominceremo dal definire , che per Mostro intendiamo qualunque individuo, che nella sua esterna figura sia diverso dall'ordinaria naturale struttura della sua specie . Passiamo inoltre a dividerl' in tre classi , cioè o di que' , che nascono con membra mancanti o raddoppiate , o di que' , che nascono con membra di diversa specie , o finalmente di que' , che sono diversi dagli altri per le sole parti destinate alla generazione. Niente ci tratterremo sull'origine de'Mostri, cioè a dire , se questi provengono dalla natura , la quale scherza il più delle volte , e vuol' uscire dalle ordinarie leggi ; sebbene Noi crediamo, che la materia inerte non può uscire da' limiti delle leggi senza rovesciare l' armonia , e l' ordine da Dio stabilito; ovvero se questi siano sviluppi, che accadono in tempo , ma disegnati dall' Altissimo nel principio delle cose, sebbene un tal sistema sia soggetto a varie opposizioni , poichè ogni machina fabbrica di continuo i semi per la propria propagazione; e finalmente le osservazioni anatomiche hanno bastantemente dimostrata l' insuffistenza del sistema degli accidenti : tanto più che le connessioni del.

delle mostruosità animali sono pur troppo regulate per poterle ripetere dal caso, onde sembra a taluni doverfi conchiudere, che vi sia una legge costante, la quale ne' medesimi disordini, allorchè viene attraversata da più opposti moti, si sforza di mantenere, per quanto può il medesimo ordine, od almeno l'istessa direzione: perciò nelle diverse storie de' Mostri Noi troviamo sempre l'innesto delle parti simili, cioè due capi uniti al proprio e convenevol luogo, due corpi intieri e direttamente combaciati &c. come può vedersi nelle Memorie dell'Accademia delle scienze di Parigi (1).

Lasciando dunque da parte le ulteriori ricerche su l'origine de' Mostri, passiamo a determinare ciò che dee osservarsi ne' Mostri umani per la collazione del Battesimo; e senza deviarci dalla proposta divisione delle tre classi di mostruosità, parleremo della prima, che racchiude que', che nascono con membra mancanti o raddoppiate; ed a questi sicuramen-

(1) Vedi ancora la *Descrizione del Feto del Dottor Cerusico Luigi Stampini in Roma 1748.*

mente non può negars' il Battesimo, poichè il difetto delle parti, ovvero la moltiplicazione di esse non diversifica la specie, non potendosi altro considerare in questi casi, se non che o la mancanza di quelle parti necessarie a perfezionare la serie componente il Feto, oppure una soprabbondanza di queste parti medesime.

La seconda classe racchiude i Mostri, che nascono con membra di diversa specie. Questi possono avere la loro origine o dall' accoppiamento di animali di diversa specie, giacchè il vario innesto de' due semi può sempre darci novelli mostri, oppure qualche volta da una forte immaginazione, la quale se può operare ne' corpi adulti, e nerboruti, quanto potrà di più sopra il tenero, e delicato Feto, che racchiuso in angusto luogo non vive, che colla vita della Madre, ed ogni piccola agitazione materna gli dà una scossa sensibile: essendo pur troppo vero, che siccome una lugubre apparenza altera la macchina dandole degli urti varj ed inequali, per cui le particelle femminali non si lavorano a dovere, o non regolatamente si dispongono; così al contrario le deliziose prospettive,
le

le regulate figure &c. rallegrano la fantasia, e conciliano un moto eguale alla macchina, la quale per le leggi dell'Altissimo fabbrica elastiche quelle parti, le quali poi concorrono con ordine al meraviglioso lavoro. Per questa seconda classe Noi ei contenteremo brevemente dinotare, che qualora la specie umana prevale, e specialmente nel capo vi si riconosca l'idea dell'umanità, allora può usars' il Battesimo colla condizione *Se tu sei uomo, si es homo*. Leggiamo in Tito Livio, che furono riferiti a Roma più mostri, agnelli col capo di porco, porci col capo umano &c. (1). Negli atti di Lipsia si descrive un vitello col capo umano (2), ed in Terlizzi Città della Puglia nel 1748. nacque aneora un cane col capo umano. In questi casi siamo alle volte obbligati di riconoscere l'abominevole commercio degli uomini colle bestie. Noi non vogliamo entrare nella descrizione dell'infinita varietà de' Mostri umani, contentandoci di conchiudere questa

(1) *Livius de Bello Macedonico*.

(2) Atti del 1682. *Relatio de Monstro Vitalino humano A. D. D. Schreyer Physico Cizensi*.

sta seconda classe colla regola già stabilita, cioè del Battesimo condizionale, qualora prevale l' umana specie , e specialmente nel capo , sebbene allevolte si è veduto ancora un mostro umano senza capo, come ne siamo assicurati dal Bianchi di un simil Mostro nato in Bologna, che oggi ancora si vede in quella famosa Collezione (1).

Merita anche qualche riflessione il caso di due uniti assieme , allorchè entra il dubbio , se due sian le Anime , per cui si debba usare il Battesimo colla formula plurale . Certamente non abbiamo argomenti sicuri per potere con evidenza determinare quando realmente sian due le Anime, o quando sia una sola, e perciò in questi casi, cioè qualora o la duplicazione del capo , o dell' altre membra ci possa far sospettare di più animo, dovrà sempre usarsi il Battesimo con quella condizione , che converrà alle diverse circostanze.

In questa seconda classe non crediamo, che sian compres' i Satiri così famosi
nel

(1) *Bianchi De Natura Generationis* pag. 245.

nel Gentilefimo: checche ne sia della descrizione fattane da S. Girolamo (1) la quale può scusarsi, avendosi riguardo a que' lumi delle cose naturali, che correvano nel secolo, in cui visse, a Noi sembra, che siano stati quelli una specie di Animali, de' quali abbonda il Regno d'Angola nel Congo, detti Chimpangee, quali per l'altezza, per la struttura, e delineazione delle membra poco differiscono dall'umana: camminano dritti, si cibano del proprio sterco, amano di bere il Tè nelle Ciottole, appetiscono le Donne, ed hanno un certo sibilo, che ha dell'umano (2). Forse qualcuno di questi fu armato di corna, o di simili preminenze: fenomeno non raro, anzi osservato ancora negli Uomini, come si raccoglie da molti fatti, e specialmente dall'Istoria di una Donzella descritta nelle

(1) S. Girolamo descrivendo la vita di S. Paolo primo Eremita ci fa sapere, che S. Antonio Abate andandolo a visitare, incontrò un satiro, col quale ragionò.

(2) Vedi gli atti di Lipsia dell'anno 1739. *Animalis rationis Chimpangee dicti ex Regno Angola Lenninum adjecti brevior descriptio &c.*

le Transazioni Filosofiche (1). Galeno credette, che i Satiri fossero veri Uomini contubercoli nella fronte, e che la fantasia de' Poeti avesse poi alterate le cose (2): Plinio li volse animali quadrupedi atti però ad ergerli, e camminar dritti, e velocissimi nel correre (3). Tuttavia non meritano queste Chimpangee il nome di Mostri, semprechè nascono da Padri, e Madri simili; altrimenti ogni sorta d'animale a Noi ignoto potrebbe dirsi mostruoso.

Molto meno nella classe de' Mostri possono noverarsi i Giganti, o i Pigmei, poichè questi non sono differenti dagli altri Uomini, che nel più, o nel meno. I Lapponi situati nel Settentrione dell' Europa per l' ordinario non superano l' altezza di quattro piedi. I Patagoni poi Popoli dell' America Meridionale nella Terra Magellanica sono di otto sino ad undici piedi alti: misura, che corrisponde all' altezza de' Giganti, che troviamo de-

(1) *Transazion Filosof. dell' anno 1685. Atti di Lipsia del 1686.*

(2) *Galen. lib. 6. de Morbis.*

(3) *Plinio nel lib. 7. cap. 2.*

descritti nelle divers' età (1), poichè la statura del Gigante Goliat non era che sei cubiti ed un palmo, cioè meno di dieci piedi, come ne accerta la Sacra Storia; e l' Arabo Gigante descritto da Plinio era alto nove piedi, ed altrettanti pollici (2). Il più, ed il meno non fa meraviglia nella natura: Noi vediamo continuamente in un' istesso terreno alberi umili, e bassi, ed alberi superbi, ed altissimi.

Ci resta finalmente di avvertire i nostri Curati di spesso ricordare al Popolo commesso di non toglier la vita a questi mostri, ma di darne subito l'avviso, acciò possa loro prestars' il necessario soccorso del Santo Lavacro, qualora le circostanze il permettono. I Romani per legge presa dagli Ateniesi, e registrata nelle XII. Tavole, dovean tosto gittare i Mostri nel Tevere (3); ed anche prima di quel tempo avea Romolo ordinato, che

(1) *S. Agost. lib. 15. de Civitate Dei cap. 23.*

(2) *Plinio lib. 7. cap. 16.*

(3) *Portentosos fetus extinguimus, liberos quoque si debiles monstrosique editi sunt, abjicimus. Seneca de Gra. Lib. I.*

che si uccideffero i parti troppo mostruosi (1); ma nel Cristianesimo è questi un delitto condannato ancora da stabilimenti politici (2).

Passiamo finalmente alla terza classe da Noi stabilita per quei Mostri, che sono diversi dalla loro specie per le sole parti destinate alla Generazione. Egli è certo, che in ogni età si son veduti simili fenomeni, onde gli Androgeni possono realmente intendersi per la specie degli Ermafroditi comunemente conosciuti, cioè un' animale, che abbia le parti pudende del maschio, e della femina insieme; o intiere tutte e compiute nel genere loro, o tutte imperfette e men proprie; o un sesso intiero, e l'altro vizioso. Questa fu presso i Romani la più odiata mostruosità, onde gli Ermafroditi furono con più severi statuti condannati a morte (3). Egli è vero, che a tempi
O di

(1) *Pater insignem ad deformitatem Puerum cito necato. Apud Dionysium Halycarnas. L. II. p. m. 88. Cicero Lib. III. de Leg. cap. 19.*

(2) *In Sicilia fu ciò severamente proibito con Editto pubblicato in Palermo l' anno 1751. sotto il Vicere Duca de la Viesville.*

(3) *Tito Livio de Bello Macedon. Plinio lib. 7. cap. 4.*

di Nerone una tal legge fu posta in dimenticanza full' esempio anche del Principe, che per fasto avea sotto il suo Cocchio due Cavalli ermafroditi, onde al riferire di Plinio, simili mostri eran divenuti un piacevol spettacolo agl'occhi de' Romani (1).

Per questa terza classe Noi brevemente diremo, ch' essendo istituito il Battesimo per la salvezza delle Anime, che non hanno sesso diverso, la dubbiezza del sesso in questi casi niente ha che fare colla collazione del Battesimo; poichè siccome questo Sacramento non si deve reiterare, qualora siasi dato all' Uomo il nome di Donna, o alla Donna quello di Uomo, come altrove abbiamo osservato; perciò in questi casi niun dubbio può nascervi full' amministrazione del Sacramento, potendosi anche usare il nome di Maria con altro aggiunto di Uomo, o quello di Uomo, con aggiungervi Maria, come oggi suole comunemente usarsi anche fuori di questi casi. Inoltre l' imposizione del nome non è una par-

(1) *Plinio lib. 7. cap. 3., e lib. 11. cap. 4.*

parte necessaria del Sacramento, come vedremo ne' seguenti Capitoli.

§. XVI.

Il Battesimo si deve conferire solamente nelle Chiese, tranne il caso della necessità. Si parla anche de' Padri, e de' nomi, che s'impongono nel Battesimo.

SONO ben note le generali ordinazioni della Chiesa, nelle quali si stabilisce la deposizione per que' Chierici, che fuori del caso di necessità conferiscono il Battesimo nelle private abitazioni. Il Canone 31. del Concilio Trullano vuole: *Che i Chierici, i quali o celebrano i Sacri Misteri, o battezzano ne' privati Oratorj siano deposti, qualora, non abbiano antecedentemente ottenuto il permesso del Vescovo* (1). Quello è il sentimento del

O 2

le

(1) *Conc. Trullan. seu Synodus Quinisexta sub Sergio Papa I. ann. 692. Can. 31. Clericos, qui in Oratoriis, quæ sunt intra domos, sacra faciunt, vel baptizant, hoc illius loci Episcopi sententia* fa-

le altre infinite Leggi pubblicato per l'osservanza di questa parte della sagra Disciplina, e fa d'uopo anche sapersi, che i Laici rei di simil abuso sono puniti colla scomunica: Alcuni Prelati gli han dichiarati scomunicati *ipso facto*, altri si son contentati della sola minaccia. Questa differenza non viene già dalla maggiore, o minore rigidità de' rispettivi Vescovi, ma bensì dalla maggiore, o minor frequenza di questo disordine. Egli è vero, che dopo il Concilio di Milano dell' anno 1565., in cui vien stabilita questa pena, tutti gli altri regolamenti posteriori adottarono la medesima proibizione (1). Sembra, che due sian le ragioni, per cui siasi creduto questo abuso punibile con un rigore cotanto generale: La prima è il riguardo, che si deve generalmente avere di non amministrare que-

facere debere decernemus: quare si quis Clericus hoc non sic servaverit, deponatur.

(1) Conc. di Milan. del 1565. *Nemini liceat quemquam intra domesticos parietes baptizare, sed natum infantem ii, quorum est ea cura, ante nonum diem ad suscipiendum Baptismum ad Ecclesiam deferendum curent, quod si neglexerint, excommunicationis penam subeant.*

questo Sacramento in un luogo poco decente , tantopiù che ormai vi sono da pertutto i Sagri Tempj destinati al culto di Dio, ed all'esercizio delle sagre Cirimonie: La seconda perchè battezzandosi fuori della Chiesa si separano senza necessità dalla collazion del Battefimo le Cirimonie annesse a questo Sacramento . Il solo caso della necessità può giustificare la privata amministrazione , ed anche senza il permesso dell' Ordinario , qualora il pericolo sia così imminente , che non dia luogo al menomo ritardo . E' osservabile una Legge di un Concilio della Chiesa di Trojes in Francia , per cui vien proibito di ammettere alla purificazione quelle Donne, che han fatto battezzare i loro figli in casa senza necessità (1).

Il generale Concilio Viennese dell'anno 1311. esenta da questa legge i figli
 O 3 de'

(1) Rituale della Chiesa di Trojes stampato nel 1660. pag. 57. *Non debent admitti ad hanc benedictionem mulieres honestæ , quarum infantes domi sine necessitate undati sunt , donec ad Ecclesiam perducantur , ut omnes ceremonie suppleantur .*

de' Re , e de' Principi , e questo regolamento è stato abbracciato da tutte le leggi posteriori (1) . Bisogna però osservare , che vi possono essere delle circostanze , nelle quali anche fuori dell'imminente pericolo della vita del fanciullo, possa ciò esser lecito, come appunto se la Chiesa Parochiale minacciasse un' imminente pericolo , o la stagione eccessivamente fredda facesse temere della salute del Fanciullo , qualora dovesse esporri a ricevere l'impressione di un freddo straordinario; ed in questi casi potrà facilmente ottenersi da rispettivi Superiori il permesso di battezzare in casa.

Noi non abbiamo bisogno di promulgare

(1) *Concil. Viennens. an. 1311. Præsenti prohibemus Decreto , ne quis de coetero , in Aulis , vel Cameris , aut aliis privatis domibus , sed dumtaxat in Ecclesiis , in quibus sunt fontes ad hoc specialiter deputati , aliquos (nisi Regum , vel Principum , quibus valeat in hoc casu deferri , liberi extiterint , aut talis necessitas emergerit , propter quam nequeat ad Ecclesiam absque periculo accessus haberi) audeat baptizare . Qui autem secus præsumpserit , aut suum in hoc præsentiam exhibuerit , taliter per suum Episcopum castigetur , quod alii similia attentare non præsument .*

gare nuove leggi, poichè da' Nostri antecessori fu saggiamente stabilito ciò, che deve osservarsi secondo lo spirito delle Regole Canoniche. Rinnoviamo dunque l'antica pena della sospensione per un'anno per quel Parroco, o Sacerdote, che avrà in tal modo conferito il S. Lavacro, come leggesi nel più volte citato Sinodo Tarantino (1), ed anche nelle Sinodali Costituzioni dell' anno 1642., e per i Laici incarichiamo a' Parochi di avvertirli seriamente di non commettere un simile eccesso, e riserviamo a Noi l'assoluzione da questo delitto.

Le Chiese consacrate all' amministrazione di questo Sacramento sono le sole

O 4

Pa-

(1) *Synod. Tarentin. ann. 1614. sub Cardinali Bonifatio Gaetani Archiepiscopo Tit. 20. de Bapt. Cap. 3. Baptismus præterquam in casu necessitatis in privatis domibus non conferatur, sed in Ecclesia tantum: Quicumque vero vel Parochus, vel Sacerdos aliter fuerit per annum integrum suspendatur.*

Statut. Synodal. ann. 1642. sub Archiep. Tarentin. Thoma Caracciolo cap. V. de Bapt. §. IV. In privatis domibus nullus baptizetur, præterquam Clementis V. in Concilio Viennensi Constitutionis forma servata ob imminentis mortis periculum.

Parochiali, nelle quali si ritrovano i sacri Fonti destinati alla santa Regenerazione. Anticamente allorchè i soli Vescovi erano i Ministri del Battesimo, le sole Chiese dove il Vescovo faceva la sua residenza, aveano i loro Battisteri(1): Solamente in Roma per un riguardo particolare dovuto alla dignità di quella Chiesa, e pel maggior numero di coloro, che chiedevano il santo Lavacro, si osserva, che in quasi tutte le antiche Basiliche vi sono i Fonti Battesimali. Anche in alcune Chiese di Monaci fu concessuta per privilegio l'amministrazione del Battesimo, come chiaramente rilevasi dalla vita di S. Pacomio, che fu il primo autore dell'Istituto religioso (2). Bisogna inoltre osservare, che fu sempre proi-

(1) Vedi il cap. 7. del Concilio Viennese, come anche le Annotazioni di Agostino Valerio sulle Costituzioni Sinodali di Matteo Giberti Vescovo di Verona. Anche l'antico ordinario della Chiesa di Reims, che si conserva nel Monistero di S. Remigio.

(2) Apud Bollandum 14. Maii. Joannes Moschus in Prato Spirituali cap. 3. Annales Eginadi ad annum 826. Bertrandus in libro tripartito Miraculorum S. Ruberti Abbatis dist. I. num. 23.

proibito di ricevere il Battesimo nella Parocchia aliena : S. Gregorio Nazianzeno chiaramente lo accenna (1), e questa Disciplina fu esattamente osservata ne' tempi posteriori (2), come può vedersi ne' Statuti di quasi tutte le Chiese, ed anche nel Sinodo Tarentino altre volte citato (3).

Sappiano ancora i Curati della nostra Diocesi, che nell' antico Sacramentale Ambrosiano si trova proibita l' amministrazione del Battesimo prima della nascita, e dopo del tramontar del Sole, toltone il caso della necessità, poichè allora cessa ogni riguardo. Procurino ancora di evitare per quanto si può la collazione di questo Sacramento nel tempo medesimo, in cui si celebrano i sacri Miste-

(1) *Oration. 40.*

(2) *Lib. 5. Capitularium Benedicti Levitæ cap. 60. Capitulare Theodulphi Aurelianensis Episcopi cap. 17.*

(3) *Synod. Tarentin. Tit. 20. de Bapt. cap. 3. Ad suam vero Parochialem Ecclesiam non ad aliam baptizandi ad suscipiendum Baptismum asferantur, nisi aliter urgente necessitate facere oporteat.*

Vid. Aſſ. Eccles. Mediol. Tom. 1. pag. 427.

steri ne' giorni festivi , o si spiega al Popolo la Cristiana Dottrina , affinchè non fiano distratti coloro , che sono intenti o all' assistenza del Divino Offizio , o alla spiegazione della Sacra Scrittura.

Antichissimo ancora è l' uso ricevuto nella Chiesa , che i Ministri di questo Sacramento debbano osservare la legge di digiuno. S. Giustino Martire chiaramente lo dice nella sua seconda Apologia diretta all' Imperatore Antonino; e'l generale costume di conferire il Battesimo nelle vigilie di Pasqua , e Pentecoste apertamente il conferma (1) : solamente nel tempo della persecuzione , e ne' casi di necessità queste regole furono trascurate. L' istesso può dirsi per ciò , che riguarda la decenza degli abiti sacri nel Ministro del Battesimo , poichè fu sempre vietato di usare degli abiti profani , e volgari in questa sacra funzione, come può vedersi

(1) *Vid. Concil. Parisien. celebratum jussu Ludovici Pii Imperatoris an. 839., & Concil. Maguntinum an. 1549. Can. 16. Vi furono anche nell' antichità altri giorni destinati all' amministrazione solenne del Battesimo, come può vedersi presso il Martene de Antiquis Eccles. Ritib. lib. 1. art. 1. Edit. Rotomagi 1700.*

derfi ne' monumenti dell' Antichità (1), dai quali anche rilevasi il rigoroso divieto di ricevere alcuna cosa per l'amministrazione di questo Sacramento, ripetendosi sempre e dai Concilj, e dai Decreti de' Sommi Pontefici, e dalle diverse Costituzioni de' Vescovi le notissime parole del Vangelo : *Gratis accepistis, gratis date* (2).

Debbono anche i Fedeli esser sollecitati nel presentare i proprj figli a ricevere questa santa purificazione; e perciò è necessario, che i Sacri Ministri spesso vadino loro ricordando il pericolo di un tal ritardo, e la grave colpa, che Essi commettono nel differire il tempo del Battesimo. Eugenio IV., e'l Rituale Romano vogliono, che si battezzino i Fanciulli al più presto che si possa, ma senza determinare il tempo preciso (3).
Co-

(1) *Theodoretus lib. 2. Histor. Eccles. cap. 27.*

(2) *Concil. Eliberitanum Concil. Emeritense an. 666. can. 9. Concil. Toletanum XI. can. 8. Concil. Bracarense III. cap. 7. Concil. Remense sub Leone IX. can. 5. &c. Collect. Harduini Tom. 1. col. 255.*

(3) *Costituzione 27. §. 13. Bullar. Tom. 3. part. 3. pag. 39. Rituale Romano tit. 9.*

Comunemente dopo S. Carlo tutte le Chiese prescissero lo spazio di otto giorni, purchè non vi sia pericolo (1). Noi vogliamo, che prima del terzo giorno dopo del nascimento siano portati alla Chiesa, riserbando a Noi l' affoluzione nel caso, che i rispettivi Genitori, o quelli, alli quali appartiene, trascurino di ciò fare. Tuttavia per onorare l' antica Tradizione della Chiesa, che destinava i due Sabbati di Pasqua, e di Pentecoste alla solenne amministrazione del Battefimo, vogliamo, che i fanciulli, i quali nasceranno nel corso della Settimana Santa, o in quella, che precede la Pentecoste, siano battezzati nella solenne benedizione de' Fonti, che suol farsi ne' due Sabbati precedenti alle dette solennità, purchè non vi sia il pericolo della vita.

Il costume di differire il Battefimo fu sempre riprovato nell' antichità; perciò erano irregolari, come abbiamo altrove osservato, coloro, che lo ricevevano giacen-

(1) *Vide Clericat. de Baptif. de BB. n. 5. & seq. Amort de Sacram. Bapt. §. 1. quest. 5.*

centi nel letto, allorchè la gravezza del male minacciava la perdita della vita . Tuttavia non può negarsi , che allevolte un riguardo piuttosto lodevole abbia fatto differire ad alcuni illustri Personaggi la Santa Rigenerazione. S. Martino, benchè Catecumeno fin dall'età di anni dieci , non ricevè il Battesimo , che dopo l'anno 22. , come abbiamo dalla sua vita (1); e vi furono ancora di quelli, che lo ritardarono fino all'ultima vecchiezza: Costantino Imperatore pochi giorni prima della sua morte fu battezzato nella Città di Nicomedia, e Costanzo Augusto suo Figlio fece altrettanto in Antiochia: Anche l'Imperatore Teodosio il Grande fu battezzato da Ascolio Vescovo di Tefalonica in un' età molto avanzata (2) . Bisogna però riflettere , che questa tardanza ha potuto allevolte nascere da un santo timore , ed allevolte da una maggior libertà nel peccare : il timore ebbe occasione da alcune espressioni , che leggonsi nel Trattato del Battesimo scritto da

(1) *Vita S. Martini scripta a Severo Sulpitio lib. 1. cap. 2.*

(2) *Vedi Martene de Antiq. Eccl. Rit. lib. 1.*

da Tertulliano, dove fra le altre cose si dice: *Se taluno intende bene la forza del Battesimo, avrà piuttosto timore di conseguirlo, che di differirlo* (1). Certamente gli Uomini Religiosi conoscendo la propria debolezza si astennero dal Battesimo per timore di non offendere con qualche delitto posteriore la santità di quel Sacramento, e rendersi quindi rei di una colpa irreparabile. Per lo più però si differiva il Battesimo per non soggiacere ad alcune Leggi della Chiesa, e per avere una maggiore libertà nel peccare. I Santi Padri si opposero sempre a questa dilazione nata o dal timore, o dalla libertà, e fra questi deve certamente darsi il primo luogo ai due Gregorj Nisseno, e Nazianzeno, che s'impegnarono con infinito zelo a togliere questo abuso, contro il quale parlò anche molto S. Giovan Crisostomo nell'umilia diretta ai Neofiti.

Surse ancora qualche errore sul Battesimo de' fanciulli nelle Chiese dell'Africa,

(1) *Lib. de Baptis. cap. 18. Si qui pondus intelligant Baptismi; magis timebunt consecutionem, quam dilationem.*

ca, dove un Vescovo chiamato Fido non voleva, che si battezzassero dopo il secondo e terzo giorno del loro nascimento: S. Cipriano Vescovo di Cartagine confutò con molta dottrina l'ansidette opinione (1). Certamente gli Antichi inclinarono molto a fissare pel Battefimo l'ottavo giorno dopo il nascimento, ma soltanto per onorare il Mistero, e non già per farne una legge di necessità (2). Anche oggi i Greci osservano questo costume, come ce ne accerta il celebre Al-
lazio (3). Presso alcuni Popoli dell' India fu fissato il giorno quarantesimo, e questo rito sembra che sia antichissimo nella Chiesa Orientale (4).

Fuori ogni dubbio però comunemente le Leggi posteriori della Chiesa si opposero a questa tardanza per i pericoli, che di continuo accadevano nel differire il
San-

(1) *S. Ciprian. Epist. 59. ad Fidum.*

(2) *S. Ambros. Epist. 44. ad Horontianum.*
Ordericus Vitalis lib. 4. Hist.

(3) *Allatius apud Janum Niceum Erithræum lib. 7. Epist. 24., & lib. 3. de consensu Ecclesie Orientalis, & Occidentalis cap. 8. n. 2.*

(4) *Abraham Ecchellensis in Notis ad Constitut. Arabicas Concilii Nicæni cap. 19.*

Santo Lavacro ; sebbene fin dal Secolo VIII. si trova nel Capitolare di Carlo Magno stabilita la pena per coloro, che trascurano siffatto costume (1).

Sullá scelta de' Padrini bisogna , che si osservi quanto fu saggiamente stabilito dal Concilio di Trento. (2) , e perciò debbono i Fedeli spesso esser avvertiti dai di loro Curati non esser lecito scegliere più Padrini , e molto meno coloro, che sono o scomunicati , o interdetti , o infami ; similmente i Fauciulli minori di anni 14. , i Regolari , i Chericì iniziati agli Ordini Sacri , que' , che non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Confirmazione , ed anche quelli , che o per difetto di ragione , o per trascuraggine ignorano i fondamenti della Religione , come trovasi espresso nel Catechismo Romano (3). Generalmente a giorni nostri
l'offi-

(1) *Capitulare Caroli Magni an. 789. Statuimus , ut si quis infantem intra circulum anni ad Baptismum offerre contempserit , sine consilio vel licentia Sacerdotis : si de nobili genere fuerit , centum viginti solidos Fisco componant , si ingenuus , sexaginta ; si litus , triginta .*

(2) *Sess. 24. Decret. de Reform. Matrim. cap. 2.*

(3) *De Sacr. Bapt. num. 29. & 30.*

L'ufficio di Padrino è riguardato come una semplice cerimonia, onde se ne trascurano i doveri ; e perciò Noi vogliamo , che i Curati della nostra Diocesi almeno quattro volte fra l'anno dichiarino al Popolo l'antichissima consuetudine della Chiesa di unire al Ministro del Battesimo anche il Padrino, come ce ne assicurano tutt' i Sacri Scrittori , e fra gli altri Tertulliano, S. Basilio, e S. Agostino (1). La ragione di una tale Istituzione ci viene bastantemente espressa dai varj monumenti dell' Antichità : Doveano essi offerire al Vescovo coloro che doveano battezzarsi , donde furono anche chiamati *offerenti* ; erano anche tenuti alla Istruzione di questi Figli spirituali, a professare per essi la fede , a recitare l'Orazione Domenicale , ed a promettere tutto ciò , che vien prescritto nell'amministrazione di questo Sacramento nel nome di quelli , per cui furono anche nominati *Fidejussori* , come può vedersi presso il Crisostomo (1).

P

Da

(1) *Tertullianus lib. de Baptism. cap. 18.*

S. Basilius Epis. 128. S. Augustinus &c.

(2) *Crisostomus in psalmum. 14.*

Da un Canone del Concilio Niceno Noi sappiamo , che nei primi tempi i soli Maschi potean essere Padrini de' Maschi, e le Donne delle Donne (1); e ne abbiamo anche un' illustre esempio presso gli atti del Martire S. Sebastiano (2). Similmente un solo Padrino si usò nel Battesimo, come può vedersi nelle Costituzioni Apostoliche (3): fuori ogni dubbio però ne' tempi posteriori un tal numero fu accresciuto , come rilevasi da molti Canoni , che condannano simile abuso (4).

Ci resta ora a parlare dei nomi , che debbono imporsi nel Battesimo: il Catechismo Romano avverte , che *il nome del Battezzato deve esser preso da qualcheuno , che per una eccellente pietà di animo , a Religione sia stato collocato nel*

(1) *Concil. Nicenum can. 22. ex vulgatis a Turriano : Viri non teneant in Baptismo puellas aut mulieres ; neque mulieres teneant masculos &c.*

(2) *Apud Surium 20. Januarii.*

(3) *Constitut. Apostolor. lib. 3. cap. 16. Virum suscipiat Diaconus , mulierem Diaconissa &c.*

(4) *Concil. Metense an. 888. cap. 6. : Ut infantem nequaquam duo vel plures , sed unus a Fonte Baptismatis suscipiat &c.*

numero de' Santi; perchè così agevolmente avverrà, che ciascuno per la similitudine di quel nome sarà eccitato all' imitazione della virtù di quel Santo . . . Debbono pertanto esser gravemente ripresi coloro, i quali i nomi de' Gentili, e massime di que', che sono stati uomini scelleratissimi con tanta diligenza vanno indagando, e quelli impongono a' loro fanciulli; perchè di qui si può rilevare la poca stima che essi fanno della Cristiana pietà, poichè tanto diletto mostrano della memoria de' Uomini rei, ed empj &c. (1).

E' un' errore anche il credere, che debba reiterarsi il Battefimo, qualora siasi dato il nome di maschio alla Donna, o all' Uomo quello di Donna: questo equivoco in nulla offende il Sacramento, il quale è istituito per la salvezza delle Anime, le quali non hanno sesso distinto, per cui l' errore commesso possa far dubitare del salutare effetto della Rigenerazione.

Egli è certo, che anticamente di raro s' imponeano i nomi a' fanciulli, qua-

R. 2.

lo.

(1) Catechis. Rom. de Sacram. Bapt. num. 75.

lora si battezzavano poco dopo il loro nascimento. Le diverse Nazioni hanno diversamente usato nell' imposizione de' nomi; ma per lo più si sono uniformate allo spirito delle antiche loro superstizioni. Nei monumenti Cristiani troviamo, che gli Adulti non ancora battezzati aveano già il proprio nome; e perciò nel Sacramentario Gregoriano (1), ed in altri molti si legge espressamente la richiesta dei Nomi, anche dei Fanciulli usata nei scrutinj (2). Ne' tempi di Siricio Papa era costume in Roma di prenders' i nomi de' Battezzandi 40. giorni prima del Battesimo (3), e nella Chiesa di Gerusalemme si notavano i nomi de' Competenti nel principio della Quaresima: Voi (dice S. Cirillo) siete entrati, voi siete stati ammessi, il vostro nome è scritto . . . vi si danno 40. giorni per far penitenza &c. (4).

Comunemente si riteneano nel Battesimo

(1) Tom. 3. pag. 350. ult. edizione.

(2) Vide Martene de antiq. Ecclesie Ritib. lib. 1. pag. 96. Edit. Rotomagi 1700.

(3) Epist. ad Hilar. cap. 2.

(4) Cyrillus Catech. 3. num. 4.

fino gli antichi nomi , sebbene vi sia qualche esempio, che dimostri il contrario : Non abbiamo alcuna Legge , che regoli questo ramo di disciplina ; solamente sappiamo che dal XII. secolo in poi cominciarono ad usarsi generalmente i nomi dei Santi , e ne' diversi Rituali delle Chiese Cattoliche fu insinuato , e promosso questo lodevol costume .

§. XVII.

Del supplemento delle Cerimonie lasciate nel Battesimo .

NELLA prima età della Chiesa non abbiamo alcuna legge, che ordini il supplemento delle Cerimonie tralasciate nel Battesimo dato nel caso di necessità . Solamente nella lettera di Papa Cornelio da Noi altre volte citata (1), si parla del Battesimo di Novaziano , il quale fu quindi promosso al Sacerdozio senza curarsi di ricever prima le Cerimonie tralasciate ; ma il rimprovero fatto

P. 3 a No-

(1) Pag.

a Novaziano altro non dimostra, se non che la poca fiducia, che si avea per la conversione di coloro, che avean differito il Battesimo per molto tempo, ricevendolo soltanto nel pericolo della vita: perciò, come si è detto altre volte, i Clinici, o sian coloro, che si battezzavan giacenti nel letto, furono irregolari presso gli Antichi.

Inoltre Noi sappiamo le infinite ricerche, che si fecero nell' antichità per la ricezione degli Eretici delle varie sette, e ne' tanti luoghi, che ci additano quest' oscurissimo ramo della sacra Disciplina, niuna menzione troviam Noi del supplemento delle Cerimonie in quel senso, che oggi si pratica nella Chiesa, allorchè i Fanciulli sono stati battezzati in Casa, giacchè si parla soltanto dell' imposizion delle mani, (la quale secondo le frasi dell' Antichità non sempre indica il Sacramento della Confermazione, ma molte volte dinota un semplice rito che si usava nella riconciliazione di alcuni eretici), della sacra unzione, o della profession della Fede.

Dal XII. Secolo in poi cominciò ad in-

introdursi questa nuova Disciplina, sebbene i Prelati non furono di accordo nelle disposizioni ordinate . Alcune Chiese vollero il supplemento di tutte le Cerimonie sul fondamento che essendo queste stabilite per rappresentare gli effetti del Battesimo , riescono utili anche dopo la collazione del Sacramento, ed inoltre le preghiere, che vanno annesse a queste Cerimonie, possono anche esser di vantaggio spirituale a quelli , per li quali si fanno . Altre ordinarono il solo supplemento delle Cerimonie, che si fanno dopo l'immersione, credendo, che le altre siano semplicemente preparazioni per lo Battesimo, e perciò non necessarie , potendo ancora cagionare degli errori, dando a credere, che una cosa già fatta resti ancora a farsi , come appunto l'esorcismo , il quale suppone , che il demonio non sia stato ancor cacciato, ciò, che non ha luogo in questi casi .

In pruova di ciò in un Concilio di Roven dell' anno 1581. si risvegliò questa disputa per determinarsi ciò , che dovea farsi cogli Eretici già battezzati, che cercavano di esser ammessi alla Cattolica Comunione . Alcuni di que' Padri sosten-

nero , che niuna menzione abbiain Noi di un tal costume nell' Antichità , allorchè gli Eretici furono ricevuti o colla sola imposizion delle mani, dinotante alle volte un semplice rito , alle volte il Sacramento della Confermazione, o colla sacra unzione , o pure colla professione della Fede : Inoltre temevano essi della difficoltà , che avrebbero giustamente incontrata gli Eretici , qualora fossero stati obbligati a simili cerimonie.

Vollero gli altri Padri, che gli Eretici soggiaceessero a questo rito, che intanto non trovasi espresso nella primitiva Chiesa , perchè il Battesimo si amministrò con tutte le cerimonie nelle diverse sette. Finalmente vi furono di quelli , che sostennero doversi supplire le cerimonie tralasciate, ma non già gli esorcismi.

I voti così diversi de' Padri di questo Concilio furono presentati alla S. Sede occupata allora da Gregorio XIII. Questo Pontefice approvò l'opinione di coloro, che sostenevano la necessità del supplemento di tutte le cerimonie , e così restò risoluto l'affare.

Alcuni dottissimi Prelati della Francia

cia non hanno abbracciata questa Disciplina, ed allora soltanto vogliono il supplemento delle cerimonie, quando i medesimi Eretici, che vengono alla Comunione Cattolica, lo dimandano, come un segno di una conversione più fervorosa (1).

Noi vogliamo appigliarci al sentimento di questi savj Prelati, perciocchè lo troviamo più uniforme allo spirito della primitiva Chiesa.

Non possiamo far a meno di non manifestare la somma diligenza, che abbiamo usata nel calcolare con infinita pena tutti gli esempj, che vi sono nell' antichità sulla recezion degli Eretici, ed ingenuamente dobbiamo confessare, che l' essersi finora trascurato un tal esame forma appunto l' origine delle tante dispute Liturgiche, e Teologiche sù l' oscurissima materia, di cui trattiamo. Noi daremo un saggio generale della condotta de' primi Padri della Chiesa, e dimostreremo ad evidenza, che non fuvvi alcuna legge fissa sù questo ramo di Disciplina, che fu

(1) *Mr. le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris. Le Ritual de Sens an. 1694.*

fu regolato dal solo spirito di carità .
 Piacesse al Cielo , che quest' istessa mira
 si fosse avuta ne' tempi posteriori , forse
 le tante Dispute così perniciose alla Re-
 ligione non meno , che alla Società si
 farebbero estinte fin dal primo nascimen-
 to , e non avremmo meritati i rimpro-
 veri de' nostri nemici , i quali per lo più
 o si sono allontanati dalla nostra creden-
 za , o non hanno cercato di abbracciar-
 la per non soggiacere ad alcune Regole
 di Disciplina introdotte dall' ambizione ,
 o dall' ignoranza . In pruova di quel che
 abbiamo detto , il Celebre Signor Rou-
 seau nella sue Confessioni descrive minu-
 tamente ciò , che seguì nella sua conver-
 sione al Cattolicismo . Egli restò per al-
 cuni mesi nella Casa destinata per i Ca-
 tecumeni nella Città di Torino , dove
 que' Ministri Cattolici s' impegnarono nel-
 la sua Istruzione . *Finalmente* , Egli di-
 ce , *Io fui condotto processionalmente alla*
Chiesa Metropolitana di S. Giovanni per
ivi fare la mia solenne abjura , e quindi
ricevere gli accessory del Battesimo , giac-
chè realmente lo non fui ribattezzato: Ma
poichè queste cerimonie possono quasi pa-
ragonarsi al Battesimo , ciò si pratica per
far

far credere al Popolo , che i Protestanti non sono Cristiani (1).

Certamente non avrebbe questo Autore data un' idea così sinistra di questa sacra Cerimonia , se i Ministri addetti alla sua istruzione avessero con sincerità esposta l'origine di simil rito. La Chiesa non ha mai inteso di stabilire una cerimonia unicamente per l'oggetto, che accenna l' indicato Autore, cioè *per far credere al Popolo che i Protestanti non sono Cristiani (2).*

I Scrittori , che hanno incontrato il generale applauso del Pubblico, acquistano una certa libertà di parlare , e di decidere di qualunque materia , anche senza le necessarie cognizioni : Comunemente coloro, che leggono , o mancano di talenti per rilevarne gli errori, o amano di non informarsene per un genio naturale di comparir Filosofi: In tal modo le regole della Disciplina cominciano a disprezzarsi , e le falsità si spacciano per assiomi.

I Mi.

(1) *Collections complete des œuvres de J. J. Rousseau Tom. 19. les Confessions lib. 2. pag. 134. a Genova 1782.*

(2) *Ibid. cit.*

I Ministri Cattolici dovrebbero dunque impegnarsi a spiegare a' Fedeli il vero spirito delle sacre Istituzioni, anzicchè metter tanta cura nel propagare la falsa divozione nemica del buon ordine religioso, e civile.

La necessità di confutare questo luogo ci ha alquanto allontanati dalla traccia di questo Capitolo: Noi torniamo subito a ripigliarla.

S. Gregorio dice di aver appreso dall'antica Disciplina il doverfi ricevere gli Eretici già battezzati o coll' unzione, o coll' imposizion delle mani, o colla sola professione della Fede (1). Parla Egli in questo luogo non solamente degli Eretici Nestoriani, per i quali fu proposta la quistione da Quirino, ma di tutte le diverse sette. Fin dall'anno 385., tempo, in cui governava la Chiesa di Roma Siricio Papa, Noi leggiamo un Decreto per la recezione degli Eretici in una lettera scritta da questo Pontefice ad Imerio Vescovo di Tarracona. Ivi dunque tra le altre cose si stabilisce, che coloro,

(1) S. Gregor. lib. 9. Epist. ad Quirinum 61.

ro , che vengono alla Fede Cattolica avendo pria ricevuto il Battesimo dagli Ariani , non si debbano ribattezzare , ma soltanto riceverli coll' invocazione dello Spirito Santo , e coll' imposizione delle mani fatta dal Vescovo , e si dice inoltre esser questa Disciplina comune alle due Chiese (1) . Or quì bisogna avvertire , che Papa Siricio parlò sicuramente di quelli Ariani , che nella collazione del Battesimo usavano la stessa forma senza mutazione alcuna , non potendo ciò intendersi per tutti gli Ariani , che introdussero varj errori sul mistero dell' Incarnazione , e della Trinità .

Nel Canone VII. del Concilio Costantinopolitano celebrato nell'anno 381. vi si trova anche stabilita la Disciplina per la

(1) *Decretum Act. Eccl. univ. Tom. 1. pag. 115. Prima itaque pagine tue fronte signasti , baptizatos ab impiis Arianis plurimos ad Fidem Catholicam festinare ; & quosdam de fratribus nostris eosdem denuo baptizare velle , quod non licet ; cum hoc fieri & Apostolus vetet , & Canones contradicant . . . quos Nos cum Novatianis , aliisque Hereticis per involutionem solam Septiformis Spiritus Episcopalis manus impositione Catholicorum conventui sociamus ; quod etiam totus Oriens , Occidensque custodit .*

la ricezione degli Eretici : ma la fede di questo Canone è sospetta , poichè in tutte le versioni Latine , e nell' Araba Parafrasi di Giuseppe Egizio sei solamente sono i Canoni di questo Concilio come può anche vedersi nella collezione di Giovanni Antiocheno . Noi crediamo col dottissimo Beveregio , che sia stato questo Canone aggiunto nelle collezioni fatte verso la fine del V. Secolo , e le parole siano prese da una lettera scritta da Costantinopoli a Martirio Vescovo di Antiochia (1). Per la riconciliazione degli Eretici battezzati nella Chiesa Noi sappiamo , che S. Leone scrisse a Flaviano parlando di Eutichio : *Se Egli fedelmente si duole del suo fallo , e condanna tutto ciò , che prima avea malamente approvato , non sarà degna di riprensione qualunque misericordia si usi nel riceverlo* (2).

Quindi Egli fu di parere , che rinunciando Eutichio a suoi errori , potea esser ammesso non solo alla comunione
Lai-

(1) *Vide Bevereg. Pandect. can. vol. 2. Annot. in can. pag. 100. 101. 102.*

(2) *S. Leo Epif. 10. cap. 6.*

Laica, ma eziandio all'Ecclesiastica, come rilevasi dalla sua lettera scritta a Teodosio Augusto; ed altrove adduce varie ragioni per giustificare questo suo lodovol sentimento (1). I PP. del Concilio Calcedonese seguirono esattamente una tal regola nella riconciliazione di Teodoro, il quale dopo aver pubblicamente detestati gli errori di Nestorio, fu senz' altra cerimonia restituito alla sua antica Dignità Vescovile (2). Anche i Pelagiani, ed i Celestiani furono ricevuti coll' istessa indulgenza, come può vedersi presso S. Leone (3), il quale però condanna la regola di alcuni Vescovi, che avean ricevuti questi Eretici senza prima obbligarli almeno alla professione della Fede. Teodoro Studita nella Lettera scritta a Steffano tratta da un' antico Manuscritto, e pubblicata dal Baronio accenna in certo modo la diversità, che si usava nella riconciliazione degli Eretici; poichè volendo Egli giustificare il Patriarca Tarasio, che si serviva di

(1) *Epist. 51. ad Pulcherram Augustam.*

(2) *Concil. Calcedon. act. 8.*

(3) *S. Leo Epist. 86.*

di simil condotta nelle diverse recezioni, chiaramente dice: *Non è già un ritrovato di questo Prelato, giacchè fin dal tempo de' Santi Padri gli Eretici furono ricevuti in tre maniere, o colla reiterazione del Battesimo, come si praticò con i Pepuziani, o coll' unzione, come osservavasi cogli Arian, o colla detestazione de' proprj errori, come usassi co' Nestoriani* (1).

Bisogna avvertire la distinzione, che si fece presso gli antichi Padri sul Battesimo ricevuto nella Chiesa, e sul Battesimo validamente amministrato presso gli Eretici: Certamente dopo le note controversie non si negò mai la validità dell' uno, e dell' altro; solamente il Battesimo ricevuto nella Chiesa si riputò salutare, ed efficace; ma il Battesimo ricevuto nell' Eresia si ebbe per inefficace sul motivo del pubblico ostacolo dell' Eresia medesima, che professava il Bat-
tez.

(1) *Theodorus Studita apud Baronium an. 787. At non ab illo hæc primum inventa, cum a Sanctis Patribus triplici modo Hæretici suscepti fuerint, vel repetito Baptismo ut Pepuziani, vel per unctionem, ut Arian, vel per propria opinionis detestationem, ut Nestoriani.*

tezzato nello stesso atto del Battesimo : e perciò i Cattolici Apostati allorchè tornavano alla Chiesa secondo le Regole ordinarie dovean soggiacere al corso laborioso della penitenza, la quale colla sua virtù risveglia la grazia battesimale: Gli Eretici poi validamente battezzati si ammettevano o coll' unzione, o coll' imposizione delle mani, acciò il Battesimo ricevuto nell' Eresia divenisse efficace, e producesse quelli effetti, che per l'ostacolo dell' Eresia medesima non avea potuto anteriormente produrre, come può vederfi presso S. Agostino (1); donde rilevasi la comune opinione ricevuta nell' Antichità, che il vincolo dell' unità, o sia la sincera unione colla Chiesa risveglia la forza, e la virtù del Battesimo infruttuoso ricevuto nell' Eresia.

Sulla recezione degli Eretici vi fu anche qualche differenza tra la Chiesa Occidentale, e quella d' Oriente: Ognuno sa le animose dispute sulla reiterazione del Battesimo ricevuto nell' Eresia, rei-

Q

tera-

(1) *S. August. lib. 3. cap. 18. lib. 7. cap. 53. de Baptis. contra Donatis. lib. 2. contra Criscon. Grammat. cap. 16.*

terazione giudicata necessaria per una parte da S. Cipriano Vescovo di Cartagine, e riprovata dall'altra da S. Stefano Papa; tuttavia nella riconciliazione degli Apostati, o sia degli Eretici battezzati nella Chiesa, convennero entrambe le Chiese, che dovessero questi esser ricevuti coll'imposizion delle mani dinotante il Sacramento della penitenza, come evidentemente rilevasi dalla lettera di Firmiliano Arcivescovo di Cesarea in Cappadocia scritta a S. Cipriano, e da molti luoghi di S. Agostino (1).

Niun'argomento può trarsi per distruggere questo sistema dalle parole di S. Stefano Papa riferite da S. Cipriano, ove si legge: *Se alcuno viene alla nostra comunione, qualunque siasi l'eresia, che abbia professata, nulla s'innovi, ma si offervi ciò, che la Tradizione ne insegna, cioè l'imposizione delle mani in pœnitentiam* (2): Avvedutamente fu riconosciuto da' più accurati Scrittori l'errore corso nelle parole *in pœnitentiam*, dovendosi

(1) *August. de Bapt. contra Donatist. lib. 3. cap. 11. & lib. 6. cap. 15.*

(2) *S. Cipriano Epist. 74.*

dosì assolutamente leggere in *Spiritus Sanctum*, poichè fuori ogni dubbio gli Eretici battezzati nell' Eresia furono ricevuti colla sacra unzione (1); e perciò S. Cipriano rinfaccia a' suoi Avversarj l'irregolarità della loro condotta nell'ammettere il Battesimo dato dagli Eretici, e nel rigettare il Sacramento della Confermazione da' medesimi amministrato: *Se Voi*, Egli dice, *non ammettete negli Eretici l'autorità di conferire lo Spirito Santo nel Sacramento della Confermazione, con qual fondamento potete ammettere simile autorità nel Sacramento del Battesimo* (2)?

S. Cipriano si ostinò nel credere invalido il Battesimo ricevuto nell'eresia; la novità, e l'interesse della Disputa animò i suoi talenti, S. Stefano Papa non volle discostarsi dall' antica Tradizione; *ma Voi*, ripigliava S. Cipriano, *ammet-*

Q

2

te-

(1) *Morin. de Penitentia.*

(2) *S. Cyprian. Epist. 74. Cur non in ejusdem Christi nomine illic & manus baptizatus imponitur ad accipiendum Spiritum Sanctum? . . . Qui potest apud Hereticos baptizatus Christum inducere, multo magis potest Spiritum Sanctum, quem Christus misit, accipere.*

tete negli Eretici l' autorità di conferire il Battesimo, e non già quella di dare lo Spirito Santo nel Sacramento della Confermazione? Niente di questo cercò il savio Papa. Noi, diceva, abbiamo dalla Tradizione Apostolica, che gli Eretici non debbano ribattezzarsi, ma soltanto confermarli, e perciò non si dee indurre una nuova Disciplina contraria alla Fede una volta ricevuta. I Teologi posteriormente formarono una Disputa solenne su questa reiterazione del Sacramento della Confermazione, che si fece presso gli Antichi, e che anche oggi si pratica nella Chiesa Greca. Alcuni vollero uscire dall'impegno, e sostenere, che nell'Eresia non si amministrò mai la Confermazione; ma questo è falso, poichè non ve n'è alcuna pruova; anzi dall'argomento di S. Cipriano si rileva il contrario: Inoltre que' primi Eretici di fresco usciti dalla Chiesa Cattolica osservarono senza dubbio il costume universale del Cristianesimo di conferire la Confermazione subito dopo il Battesimo. I soli Novaziani non ungevano col Crisma i Battezzati, come si legge presso

Teo-

Teodoreto (1) ; ma questo lor costume dovette nascere ne' tempi posteriori, poichè S. Cipriano nell' Epistola 76. parlando del Battesimo de' Novaziani accenna chiaramente l' imposizione delle mani in *Spiritus Sanctum* , che si usava presso questi Eretici. Potrebbe darfi ancora che i Novaziani usassero la sola imposizion delle Mani sopra l' unzione. Noi senza entrare nell' accennata controversia osserviamo soltanto di passaggio , che la reiterazione della Confermazione ha potuto derivare da un principio molto naturale; forse que' Santi Prelati coevi quasi agli Apostoli ebbero il riguardo generale, che il Battesimo , come Sacramento di assoluta necessità potea darfi da chiunque , anche dalle Donne , non così la Confermazione , che fu soltanto riserbata alli soli Vescovi Cattolici, come fino a giorni nostri si osserva nella Chiesa Latina; e perciò comunemente si rileva da Monumenti Ecclesiastici , che agli Eretici battezzati validamente nell' Eresia fu amministrata la Confermazione nel riceverli, ed agli Eretici battezzati nella Chiesa

Q 3

la

(1) *Theodor. lib. 3. Fabul. Heret. cap. 1.*

la sola imposizion delle Mani dinotante il Sacramento della penitenza , poichè avendo questi ricevuto il Battesimo nella Chiesa Cattolica erano già validamente confirmati.

Molte volte la sola professione della Fede fece ammettere anche gli Apostati Antesignani : Dalla Storia del Concilio VII. Noi abbiamo, che il Patriarca Tarasio provò ad evidenza coll'autorità de' Concilj Ecumenici IV. V. e VI., ed anche cogli esempj di S. Basilio, di S. Atanasio, e di S. Saba, che i Vescovi Scismatici non solamente furono ammessi colla sola profession della Fede, ma furono benanche reintegrati negli antichi loro onori. Una pruova ben grande Egli trasse dal fatto di Anatolio Patriarca di Costantinopoli, il quale sebbene fosse stato ordinato da Dioscoro Antesignano degli Eretici alla presenza di Eutichio, tuttavia fu confermato nella sua Patriarcale Dignità, e fu Presidente del IV. Concilio (1).

E' osservabile la regola dell' antica Chie-

(1) *Theodor. Studita in Epist. ad Steph. ex MS. Cardin. Baron. ad an. 787.*

Chiesa nella recezione de' Donatisti, co' quali non fece uso della Sacra unzione, anzi sembra, che si approvasse la Confermazione, che questi usavano, come può vederfi presso S. Agostino (1). A Noi sembra, che questa condotta debba ripeterfi dalla ragione, che i Donatisti nel loro nascimento non furono riguardati come veri Eretici, ma come Riformatori, ed autori di una nuova Disciplina, e di nuovi costumi, come parla S. Basilio (2).

Dopo le note Decisioni sulla validità del Battesimo ricevuto nell'Eresia si unirono anche in questo punto le due Chiese, nè mai si parlò più della reiterazione del Battesimo dato dagli Eretici, che si ebbe sempre per valido, qualora niuna mutazione si faccia nella materia, o nella forma del Sacramento, poichè in questo caso non fu mai ricevuto. Quanto finora si è detto, può brevemente restringersi ad una semplice divisione di Eretici battezzati legittimamente fuo-

Q 4 ri,

(1) *S. Augus. lib. de Bapt. contra Donatist. cap. 104. Optat. Millevit. lib. 7.*

(2) *S. Basil. Epist. ad Amphiloct. cap. 1.*

ri, o dentro il grembo della Chiesa, o battezzati invalidamente per la mancanza della materia, o della forma. Questi ultimi furono ammessi con quella medesima maniera, che si usava co' Gentili o cogl' Infedeli, cioè col Battesimo, e colle solite cerimonie: I primi poi furono trattati o colla imposizione delle mani dinotante alle volte la *Penitenza*, ed alle volte lo *Spirito Santa*, o coll' unzione del Sacro Crisma, o colla detestazione degli antichi errori, e colla profession della vera Fede. Tuttavia non è possibile fissare un sistema sicuro: una infinita varietà si osserva ne' varj fatti riportati dagli antichi Scrittori: ora si usa indulgenza, ora si nega; alcune volte sono ammessi coll' imposizion delle mani, altre volte coll' unzione; molte volte si accorda anche la comunione Ecclesiastica, e la restituzione negli antichi gradi della Chierisia. La sola prudenza formò la regola de' Prelati, i quali in un punto di disciplina si regolarono diversamente, poichè la quistione niuna relazione tiene colla sostanza della Fede Cattolica. Quella parte, che può dirsi fondamentale, fu sempre mantenuta, e

ge.

gelosamente serbata in tutti gl'incontri, vale a dire la condanna dell'errore, e la carità, ch'è il vincolo della nuova alleanza: in qualunque specie di ammissione al grembo della Chiesa Voi sempre offervarete, che vi è unita la condanna dell'errore, e lo spirito della verità. Sianfi dunque alle volte ricevuti gli Eretici colla imposizion delle mani, o coll'unzione, sianfi ammessi colla sola profession della Fede, poco importa: La Chiesa non ha mai abusato della sua autorità: la mira generale in questi casi è di soccorrere all'umana debolezza, che può facilmente perder di mira la cognizione della verità, e farsi trascinare dall'errore; qualora questo errore si detesta con una sincera Confessione, qualora si domanda con unità il ritorno alla vera Credenza, allora le circostanze della Persona, del tempo, e del luogo debbono suggerire a' Savj Prelati la maniera più conveniente per eseguire la riconciliazione. Molte volte si è creduto, che un genere di Eresia, o di Apostasia esigesse alcune particolari dimostrazioni, altre volte questo riguardo si è trascurato. Andiamo Noi adesso a fare un sistema, così

si si riceveano gli Apostati, così gli Arian, così i Donatisti, così i Pelagiani ec., non potremo mai combinare una condotta costante. Tuttavia questa medesima verità è di sommo onore alla nostra Religione, ed alla Disciplina della Chiesa: Noi abbiamo alcune leggi fisse, poichè altrimenti nascerebbe la confusione, ed il disordine, ma queste leggi hanno il loro fondamento nelle carità: questa le regola, questa le aliena, questa le toglie, qualora il bisogno, e le circostanze il richiedono. Anticamente si amministrava anche a Fanciulli l'Eucaristia dopo il Battesimo, come anche oggi si osserva nelle Chiese Orientali (1), tuttavia i Padri del Concilio di Trento vedendo già da molti secoli un tal Rito generalmente trascurato nell'Occidente, stabilirono: *che i Fanciulli mancanti ancor di ragione non hanno una positiva necessità della partecipazione al Pane Eucaristico, non ne viene perciò la condanna dell'Antichità, se un tal costume*

(1) *Alcudius lib. 3. de Sacram. Euch. cap. 11. Bingham. Origin. Eccl. Tom. 4. lib. 12. cap. 9. 3. Item Tom. 6. lib. 15. cap. 4. 9. 7. & cap. 7. 9. 4*

me ha serbato in alcuni tempi, ed in alcuni luoghi ; poichè se que' Padri Santissimi ebbero qualche motivo probabile di osservare questa Disciplina nelle circostanze di que' tempi, certamente non lo fecero nella credenza, che fosse ciò necessario per l'eterna salute (1).

Da tutto ciò, che si è detto, chiaramente rilevasi, che nelle diverse ricezioni non fuvvi anticamente una regola costante, per cui si possa oggi in forza delle antiche osservanze obbligare gli Eretici a ricevere il supplemento delle Cerimonie tralasciate, o pure costringere gli Apostati, cioè tutti coloro, che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ad un certo determinato rigore di penitenza prima della solenne riconciliazione. In fatti i PP. del Concilio Africano (2) si regolarono con questo medesimo riguardo, allorchè ai Donatisti Chierici, ch'erano ammessi nella Chiesa, vollero, che fosse accordato l'istesso grado di Chierisia, non ostante che il Concilio

(1) *Seff. 21. de Commun. cap. 4.*

(2) *Apud Balsamonem O. 71. Græcæ Collectionis.*

lio Trasmantino avesse altrimenti ordinato: Nè in ciò credettero di offendere i stabilimenti della Chiesa; ma ebbero soltanto di mira l'utile, ed il vantaggio della medesima, giacchè i Donatisti Chierici ricusavano di abbracciare la Cattolica Comunione, qualora fosse loro negato di ritenere l'antica Dignità.

Un Concilio di Magonza del 1549. proibisce assolutamente la collazione degli Ordini Sacri a Coloro, che non hanno ricevute le Cerimonie del Battesimo fintanto che non abbiano supplito a questa mancanza (1). Forse questi PP. ebbero di mira l'antica irregolarità ordinata per i *Clinici*, e perciò vollero richiamare quel rigore; ma i *Clinici* furono sottoposti a quella pena, perchè fu sempre riprovato nell'antichità il differire il Battesimo, che per lo più si fece a solo fine di avere una maggior libertà nel peccare: questo riguardo, ch' ebbero gli Antichi nel fissare l'irregolarità per i *Clinici*, non può aver luogo nella Disciplina posteriore, poichè il Bat-

te-

(1) *Concil. Magontin. an. 1589. Part. XV. cap. 83.*

tesimo si amministra a Fanciulli, e le cerimonie si tralasciano non già per mancanza della volontà di colui, che riceve il Sacramento, ma perchè il caso della necessità non ammette ulterior dilazione: quindi a Noi sembra, che un tale stabilimento sia contrario alle regole ricevute, poichè o ivi si parla di Coloro, che sono stati battezzati fuori il grembo della Chiesa, ed allora questa irregolarità derivata dalla mancanza accennata non ha alcun fondamento, anzi è contraria alle antiche usanze, come abbiamo veduto in questo Capitolo; o si parla di que', che sono stati battezzati nella Chiesa, ed allora ci sembra superflua, poichè tutte le Chiese vogliono ne' fanciulli battezzati in casa nel pericolo della vita il supplemento delle cerimonie, onde niun luogo può darfi alla regola stabilita.

Noi vogliamo conchiudere questa lunga ricerca sullo spirito de' Nostri Maggiori nelle diverse riconciliazioni degli Eretici con un luogo insigne di S. Agostino, il quale in poche parole ha dato un saggio esattissimo di quanto finora abbiamo osservato: *Gli Eretici*, (Egli dice)

ce) ed i Scismatici si debbon ricevere in quel modo, che sembra essere il più conveniente alla pace, ed al vantaggio della Chiesa (1).

Dopo esserci disbrigati dalla taccia dell'antico sistema, e del vero spirito della Chiesa nel ricevere gli Eretici, dobbiam ora stabilire la regola costante, che si deve osservare in questa nostra Diocesi; ed affinchè niuna confusione possa nascervi. Noi parleremo prima del supplemento delle Cerimonie tralasciate nel Battesimo amministrato a Fanciulli in caso di necessità; e poi passeremo a stabilire ciò, che debba praticarsi nella riconciliazione degli Eretici battezzati nell'Eresia, e degli Eretici battezzati nel grembo della Chiesa.

Ne' statuti Sinodali della Nostra Chiesa pubblicati nel 1642. si ordina, che fra lo spazio di otto giorni si suppliscano tutte le cerimonie omesse nel Battesimo de' Fanciulli conferito privatamente nel caso di necessità (2). Noi confermiamo

(1) *S. Agost. lib. 2. cap. 2. Contra Criscon. Hæreticos & Scismaticos ita suscipi, ut videtur paci & Ecclesie utilitati convenire.*

(2) *Cap. 5. de Sacram. Baptis. §. 4. Edit. Ly-*

L'anzidetto stabilimento, avvertendo inoltre, che il Padrino, il quale assisterà a questo supplemento di Cerimonia, non contrae veruna alleanza, contraendosi questa nel solo atto del Battesimo, anche condizionale. Inoltre se la salute del Fanciullo non permettesse, che fra lo spazio de' giorni otto stabiliti si potesse supplire alla detta mancanza, allora dovrà aspettarsi il tempo più opportuno.

Per ciò, che riguarda poi la ricezione degli Eretici, bisogna prima di ogni altro usare molte precauzioni per assicurarsi, se siano stati validamente battezzati. Questo esame esige una somma accuratezza, poichè facilmente le cose si possono alterare. Bisogna dunque avere una notizia esatta della maniera, colla quale si amministra il Battesimo presso la Comunione di quell'Eretico, che diman-

cii apud Rubeum 1645. : Hujusmodi baptizatus intra octo dies, vel cum primum convalescit, ad Ecclesiam perducatur, ubi a Parocho perquiratur, an rite baptizatus fuerit, & reliquas ceremonias ad sacrum Ritum Romanum præscriptas suppleat &c.

manda esser ricevuto : Se niun cambiamento siasi fatto nella materia , e nella forma del Sacramento secondo la Divina Istituzione , allora il Battesimo dato si deve riputare valido , onde niun luogo può darfi ad un secondo Battesimo condizionale . Ma se poi sicuramente si sappia , che in quella tal comunione siasi in qualche parte alterata la materia dell'acqua, o pure adottata una qualche mutazione nella solita forma, ed anche nell'intenzione , allora si deve senza timore alcuno conferire il secondo Battesimo assoluto . Finalmente se dopo una diligente ricerca sugli errori, e su i costumi di quella tale Eresia , vi rimanga ancora qualche dubbio fondato , e ragionevole sulla validità del Sacramento , allora si deve far uso del secondo Battesimo non assoluto , ma colla formola condizionale . In fatti a' PP. del Concilio Provinciale di Malines dell' anno 1607. sembrò giustamente dubbio il Battesimo dato dagli Eretici dell'Olanda , e delle altre Città vicine , poichè non si servivano di un sol Ministro ; ma nel tempo medesimo che uno versava l'acqua, l'altro recita-

va

va la forma del Sacramento (1). Bisogna però avvertire di non credere esser il Battesimo di niun valore, qualora sia conferito da un Ministro Eretico, il quale malamente crede, che questo santo Lavacro non sia di quell'efficacia, che la Chiesa Cattolica ammette: questo privato errore in nulla offende la validità del Battesimo, supposto che il Ministro creda di far ciò, che fu istituito da G. C. Quindi con sommo giudizio fu risoluto dal Santo Pontefice Pio V., che non dovessero ribattezzarsi gli Eretici rigenerati da' Ministri Calvinisti (2).

Dopo un tal' Esame deve l' Eretico, che cerca la nostra Comunione, detestare gli errori fino a quel tempo professati, e quindi recitare. La solita Profession di Fede ricevuta nella Chiesa Cattolica: In seguito gli sarà subito amministrato il Sacramento della Confermazione, nè si esigerà altra cerimonia nel riconciliarlo.

Coloro poi, che sono stati battezzati

R

nel-

(1) *Tit. 3. cap. 6. Collect. Harduini To. 10. Colon. 19. 43.*

(2) *Acta Concil. Ebraicen. an. 1576. Vide etiam Grancolas in antique Sacrament. Ecclesie p. 2. pag. 152. & seq.*

nella Chiesa Cattolica , e quindi hanno abbracciata una diversa Comunione; debbano essere diversamente trattati, qualora dimandano di ritornare all'antica credenza . Noi abbiamo di sopra osservato, che presso gli antichi fu comune l'opinione, che il vincolo dell' Unità, o sia la sincera unione colla Chiesa risveglia la forza , e la virtù del Battesimo ricevuto nell'Eresia, il quale si riputò inefficace , ed infruttuoso pel pubblico ostacolo dell'Eresia medesima ; e perciò nella riconciliazione degli Eretici battezzati fuori il grembo della Chiesa , non si usò l'imposizion delle Mani dinotante il Sacramento della penitenza , che fu riservato per la riconciliazione degli Apostati , o sia di coloro già battezzati nella Chiesa Cattolica , de' quali Noi ora trattiamo ; e ciò si fece perchè comunemente fu creduto, che col mezzo del Sacramento della penitenza si risveglia la grazia Battesimale già perduta coll'Apostasia . Dovrà dunque l'Apostata , che cerca la sua riconciliazione detestare anch' Egli pubblicamente gli errori fino a quel tempo professati , recitare la solita Profession di Fede ricevuta nella Chiesa, e quin-

e quindi sottoporsi a quella tale penitenza, che sarà stabilita dal Prelato della Chiesa. Bisogna però avvertire, che essendosi a giorni nostri disusato il rito di conferire la confermazione subito dopo il Battesimo, può dars' il caso, che l'Apostata, di cui parliamo, non sia ancora confermato; onde dovrà ricercarsi con diligenza se abbia ricevuto questo Sacramento, e qualora vi rimanga un dubbio fondato e ragionevole, Noi crediamo, che dopo il Sacramento della penitenza gli si possa anche conferire quello della Confermazione, servendosi della formola condizionale *si non es confirmatus &c.*

Altro non resta se non che avvertire i Curati della Nostra Diocesi ad osservare sempre in quest'incontri l'antico spirito della Chiesa, che nelle diverse ricezioni ebbe sempre di mira la condanna dell'errore, e la Carità, ch'è il vincolo della nuova alleanza. Da questa carità nasce appunto la libertà, di cui sempre hanno usato le diverse Chiese nel modificare i varj rami della Sacra Disciplina, accomodandola a' bisogni de' tempi, e de' luoghi. Egli è vero, che in ciò fare dee sempre osservarsi lo spirito de' Ca-

tonici stabilimenti, acciò in nulla si offenda la verità, e la purità della Religione, e perciò questa libertà deve esser trattata colla dovuta prudenza, e moderazione. A Noi sembra, che un Vescovo della Germania abbia credut' i limiti di siffatta libertà in una circolare che porta la data de' 20. Novembre 1781.; e poichè queste nuove disposizioni sono corse per le mani di tutti, essendosi riportate ne' pubblici fogli, Noi ci facciamo un dovere di rilevare nel seguente Capitolo la falsità di alcuni principj, che han rapporto colla materia, di cui trattiamo, lasciando all'altrui esame ciò, che non si appartiene alla nostra presente Istruzione.

§. XVIII.

Confutazione di una Lettera circolare del Vescovo di Koniggratz ultimamente riportata ne' pubblici Fogli.

A Vendo l' odierno Augusto Imperadore pubblicata una sovrana ordinazione, per la quale restano abolite tutte le penali costituzioni anteriormente

te stabilite in materia di Religione , ha permesso a' Protestanti tanto della confessione Augustana , che a quelli dell' Elvetica una piena libertà di coscienza, e di culto Religioso privato, donde poi deriva quel sistema che suole comunemente dirsi di *Tolleranza* : Il Vescovo di Koniggratz ha creduto con questa occasione insinuare al suo Clero il rispetto per l' osservanza del nuovo stabilimento , e la Cristiana prudenza così necessaria in queste circostanze per non offendere con un zelo indiscreto coloro, che professano una diversa Dottrina. Egli saviamente rileva le Massime fondamentali del Cristianesimo , che ha per oggetto la Carità , il perdono, e la beneficenza ; perciò vuole, che tolte di mezzo le dispute , che innaspriscono gli animi , si usino *le sole armi dell' orazione* per procurare a que', che sono fuori della nostra comunione il dono della Fede , onde in tal modo sia promossa , e mantenuta la pubblica tranquillità. Da questi principj ricava alcune regole , che vuole esattamente osservare. Primamente ordina , *che si passino sotto silenzio gli Atti del Concilio di Trento , dove si fa menzione de' nomi*

di Lutero, di Calvino, e di altri Antesignani per non offendere i seguaci della indicare Sette, ma non lascia di raccomandare la predicazione de' Dogmi della nostra S. Religione derivati da' veri Fonti della Rivelazione, e dell'antica Tradizione. Passa quindi ad altri Regolamenti, e al numero V. stabilisce „ che dovendosi spiegare, o amministrare i Sacramenti a' Protestanti, come battezzare le Proli, benedire le Nozze, introdurre le Donne in santo dopo il parto, accompagnare alla sepoltura &c. si offervi soltanto quello, che fa l'essenza del Sacramento, tralasciando quelle formole, che sono da Cattolici adoperare, e diametralmente opposte a' Dogmi de' Protestanti, come sarebbe nel Battefimo il dimandare: credete nella S. Madre Chiesa Cattolica? &c.

Questa è la parte della Circolare, che Noi prendiamo ad esaminare per quel rapporto che ha colla presente nostra Istruzione sul Battefimo, fuori ogni dubbio se i Protestanti chiedono l'amministrazione di qualche Sacramento da' Ministri Cattolici, la ragion vuole, che lo ricevano con quel Rito, che si trova introdotto nella

nella Nostre comunione : siccome cometterebbe un' imprudenza quel Cattolico, che trovandosi in Paesi di Protestanti nella necessità di dover per esempio dar la sepoltura ad un suo Figlio , esigesse da que' Ministri l' osservanza di quelle cerimonie , che sono stabilite ne' Rituali della nostra Chiesa . E' anche irregolare , che i Ministri nella spiegazione de' Sacramenti si adattino alle usanze de' Protestanti , poichè il ministero Cattolico dee seguire quella Dottrina, che viene autorizzata dalla Scrittura, dalla Tradizione, e dalla Venerabile Autorità della Chiesa . A Noi sembra , che questo Prelato malamente abbia interpretata la nuova Costituzione : Egli crede , che l' Augusto Monarca abbia voluto togliere la *diffuguaglianza delle Religioni* , e la *diversità del Dogma*, onde in seguela di questo principio stabilisce nella sua Chiesa un' uguaglianza di Rito, ed una Istruzione adattata alle diverse comunioni . Ma l' editto del Principe non è certamente di questa natura , perciocchè non si stabilisce un sol Dogma , nè si toglie la *diffuguaglianza delle Religioni* , ma soltanto si permette a' Sudditi di abbrac-

ciare con piena libertà qualunque credenza, tolte le antiche pene. Intatti essendosi posteriormente interpretato lo spirito di questa Legge senza la dovuta riflessione, il savio Principe ha voluto dichiararlo nuovamente con un'altra Circolare, in cui ha solennemente condannate alcune temerarie proposizioni, che si andavano spargendo per gli Stati Austriaci dagli Accattolici per metter in orrore la vera credenza, facendo credere, che il Sovrano fosse inclinato alla distruzione del Cattolicismo. Questa nuova disposizione porta la data de' 13. Maggio del 1782., ed è stata rigorosamente eseguita (1).

Noi sappiamo, che nell'antica Chiesa era permesso non solamente a' Catecumeni, ed a' Penitenti di assistere alle Istruzioni, che si faceano dal Prelato dell'Assemblea Cristiana dopo la lettura delle Scritture, ma eziandio si ammettevano i Giudei, i Gentili, ed anche gli Eretici: S. Agostino persuaso dalle Prediche di S. Ambrogio detestò gli errori della
sua

(1) Vedi la Gazzetta Universale num. 64. Sabato 10. Agosto 1782.

fua Setta (1); e Possidio osserva, che si affollavano gli Eretici egualmente che i Cattolici ad udire i Sermoni dell'anzidetto Dottore (2). Il Concilio IV. di Cartagine dell'anno 398. stabilì, che „ il Vescovo non faccia impedimento ad „ uomo veruno Pagano, Eretico, o Giudeo, perchè non entri in Chiesa ad „ udire la Parola di Dio fino alla Messa de' Gatecumeni „, cioè finattanto che sieno rimandati.

Lo scopo della Chiesa certamente altro non fu, che una giusta fiducia di procurare la conversion di coloro, che professavano una falsa credenza: come mai il Vescovo di Koniggratz può vietare al suo Clero di usare nelle Istruzioni questo lodevole riguardo? Non è necessario di beffeggiare i nomi di Lutero, o di Calvino, e molto meno di trattare con asprezza, e con rimproveri il sistema delle varie comunioni per infinita.

(1) *Possidius in Vit. S. Augustin.*

(2) *Concil. Carthag. IV. canon. 84. Ut Episcopus nullum prohibeat ingredi Ecclesiam, & audire Verbum Dei sive Gentilem, sive Hereticum, sive Iudeum usque ad Missam Catechumenorum,*

finuare la verità de' Dogmi Cattolici : nè il Concilio di Trento ha avuto in orrore i nomi materiali degli Eretici, ma bensì la falsità della loro Dottrina, e perciò avvedutamente nella nuova Costituzione Imperiale si ordina „ che si „ usino i mezzi dell' utile rischiaramen- „ to, dell'amorosa Istruzione, e del buon „ esempio “ per ottenerli la sincera conversione di coloro, che professano altre Dottrine : Ecco lo Spirito della nuova Legge diverso assai dal linguaggio della Pastorale del nostro Prelato, che vuole *messi in pratica i soli mezzi dell' orazione per procurare il dono della Fede a que', che sono fuori della nostra comunione*. Questa è la ragione per cui ordina a suoi Ministri di osservare nelle varie Istruzioni quel medesimo sistema, che ha già stabilito nell' amministrazione de' Sacramenti. Or avendo Egli proibito di far uso in quelle sacre Funzioni dell'antico Rito ricevuto da' Nostri Maggiori con una costante, e non interrotta Tradizione per il solo riguardo di non offendere i Protestanti, questo medesimo riguardo dovrà certamente averli nell' istruire i Fedeli nella Cristiana Dottrina, e per-

e perciò egli vuole, che si passino sotto silenzio i nomi di Lutero, e di Calvino, e anche gli Atti del Concilio di Trento, dove se ne fa menzione: tuttavia malgrado queste sue irregolari providenze un tal silenzio non potrà mai operare, che la Dottrina de' Dogmi Cristiani si uniformi alle nuove massime ricevute da' Protestanti: La nostra credenza su l'Eucaristia, sul Battesimo, sù la Confermazione, e sù gli altri Sacramenti è tutta diversa dalle nuove Regole abbracciate nelle differenti comunioni, onde le Istruzioni Cattoliche non potranno mai adattarsi al sistema generale. La carità, il perdono, la beneficenza sono doveri assoluti dell'uomo; e perciò debbono essere il fondamento di tutte le Istruzioni; ma una gran parte del Ministero Sacerdotale consiste ancora nel dichiarare la Divina Istituzione de' Sacramenti, il vero senso di que' segni esterni che si adoperano per dinotare l'invisibile virtù ed efficacia, colla quale ci rendono quella grazia, che altrimenti ci sarebbe negata, e finalmente la santità, e la purità, colla quale furono sempre amministrati nelle Cristiane Assemblee. Dovea
egli

egli dunque contentarsi d'insinuare il rispetto per la nuova Legge del Monarca, e di avvertire il suo Clero ad evitare le dispute inutili e scandalose ; mà molto più dovea animarlo alla cognizione delle Divine Scritture , della Tradizione , e della Disciplina autorizzata nelle generali Assemblee della Chiesa , poichè col nuovo sistema della Tolleranza vi è una maggior facilità nel Popolo di abbandonare l' antico culto per abbracciare la novità di quelle Dottrine , che più si adattano alla corruttela del cuore umano ; onde saviamente riflette l' Autore della Parafrasi dell' Epistole di S. Paolo (1) ch' *Egli è difficile respirare un' aria contagiosa e non ammalarsi : veder tutto giorno cattivi esempj , e fare opere buone .*

La Chiesa non solamente ha sempre combattuti gli errori degli Eretici , ma eziandio si è opposta alla novità delle Dottrine anche co' segni pubblici , ed esterni come abbiám dimostrato nel nostro Libro sù le Feste de' Cristiani : Noi

VO-

(1) *Ep. I. ad Corint. cap. 5.*

vogliamo riferire l' intiero luogo , per-
 ciocchè ci giova di ripetere ciò, che al-
 lora offervammo, sebbene l' oggetto pre-
 sente sia diverso (1). „ Ed acciò non si
 „ creda, come parecchi han creduto, che
 „ la Proceffione ufata in questo dì (si
 „ parla della Fefte detta comunemente
 „ del *Corpus Domini*) fosse un' inven-
 „ zion capricciofa, e degna di riprovarfi
 „ come un Rito incognito a' primi tem-
 „ pi del Cristianefimo, Noi ci fiam pro-
 „ pofiti di mostrare, ch' ella difcenda dal
 „ primitivo fpirito della Chiefa ; e per-
 „ ciò foftenuta dall' antichità, e non già
 „ riprovata dalla novità, come fi crede.
 „ Noi abbiám detto , che Berengario
 „ negava la prefenza reale del Corpo di
 „ Crifto fotto le fpecie del pane, e del
 „ vino . Or la Chiefa non fi contentò
 „ di femplicemente condannare l' empie-
 „ tà della nuova Dottrina , ma volle
 „ altresì iftituire la nuova Proceffione „
 „ acciò fi rendeffe all' Eucariftico Pane
 „ quel Culto pubblico e folenne , che
 „ Be-

„ (1) *Delle Fefte de' Criftiani . Terza edizione*
di Roma dell' anno 1778. nell' Appendice pag. 249.

„ Berengario non vorrebbe che si ci das-
 „ se . Infatti fin d' allora Urbano IV.
 „ ordinò , che si fosse portato processio-
 „ nalmente il Corporale di Bolsena, che
 „ poi ripose nella Chiesa di Orvieto .
 „ Or questo spirito di opporsi alla no-
 „ vità degli errori anche co' segni pub-
 „ blici ed esterni , era già antico nella
 „ Chiesa.

„ Infatti a' tempi di Antonino Pio ,
 „ e propriamente verso l' anno 140. in-
 „ cominciò a dilatarsi l' eresia di Mar-
 „ cione per tutto l' Oriente , e in qual-
 „ che parte ancora dell' Occidente . Egli
 „ insegnava, che il Dio degli Ebrei fab-
 „ bricatore del Mondo fosse un Dio cat-
 „ tivo ; onde voleva , che nel Sabato si
 „ digiunasse , e si facessero delle peniten-
 „ ze in odio di quel riposo , che si ac-
 „ cenna nelle Scritture dopo la Creazio-
 „ ne del Mondo . Or nelle Chiese d'
 „ Oriente , ove forse l' empia dottrina ,
 „ tosto fu vietato il digiuno nel Sabato
 „ anzi si prescrissero alcune preghiere ,
 „ con cui si diede a quel giorno un cul-
 „ to semifestivo (1) . S. Epifanio , che

„ fu

(1) *Concil. Laodic. can. 16.*

„ fu coevo a quel tempo l'ha fedelmen-
 „ te tramandato alla Posterità (1). Il
 „ Canone LXVI. degli Apostoli intima
 „ delle pene contro que' Fedeli o Laici
 „ o Cherici, che digiunano nel Sabato,
 „ o nella Domenica; e l'antico Tertul-
 „ liano in due luoghi egregj ci fa inten-
 „ dere quel costume (2). E quì si vuol
 „ riflettere, che in que' tempi la memo-
 „ ria del Giudaismo era ancor viva ne'
 „ cuori de' Fedeli: anzi nell'oriente v'
 „ era quantità di Giudei osservatori dell'
 „ antico Sabato, onde i Padri d'allora
 „ aveano sempre di mira nelle loro Leg-
 „ gi di allontanare i Fedeli dall'offer-
 „ vanze Giudaiche, e specialmente dal
 „ Sabatismo, come Noi l'abbiam vedu-
 „ to di sopra (3). Pur non ostante la
 „ necessità di confondere pubblicamente
 „ la nuova Dottrina di Marcione fu ta-
 „ „ le,

(1) *Epiph. Har. ap. num. 9. Sabbati jejuni-
 um ob hanc causam instituit. Cum enim, ait, Ju-
 daeorum Dei, qui hunc mundum fabricavit, illi
 sit requies, cum die septima requieverit, eodem-
 nos jejunare instituimus: ne Judaeorum Dei riti-
 bus uti videamur.*

(2) *Tertull. adv. Psych. cap. 14. e 15.*

(3) *Vedi il cap. V. delle Feste de' Cristiani.*

„ le, che senz' altro riguardo si ordinò,
 „ che nel Sabato non si digiunasse, co-
 „ me di già praticavasi nella Domenica,
 „ e che si leggeffero nelle Chiese le Scrit-
 „ ture del vecchio, e nuovo Testamen-
 „ to. Questa provvidenza fu istituita a
 „ torre dall' animo de' Fedeli anche co'
 „ segni pubblici ed esterni l' errore del
 „ Marcionismo. In alcune Chiese di Oc-
 „ cidente, ove non giunse il veleno di
 „ Marcione, ella si stimò superflua. Non
 „ così in tutte le altre: Noi sappiamo,
 „ che in Milano a tempi di S. Ambro-
 „ gio era vietato il digiuno nel Sabato;
 „ e il Canone XXVI. del Concilio Eli-
 „ beritano ci fa intendere, che anche in
 „ alcune Chiese della Spagna vi fu quel
 „ costume (1).

„ Allorchè nell' Oriente forse l' empia
 „ dogma, con cui si negava al Figlio
 „ la consustanzialità col Padre, le Chie-
 „ se di Oriente non solamente si oppo-
 „ sero all' errore co' Decreti de' Concilj
 „ universali, ma vollero altresì che il
 „ Simbolo della Fede, ove si aggiunse

„ Con-

(1) *Concil. Elib. can. 26.*

„ *Consubstantialem Patri*, si cantasse pubblicamente nelle Chiese da tutto il Popolo prima dell' offerta de' doni (1), acciò pubblicamente fosse confusa la nuova detestabile Dottrina .

„ Con poco giudizio adunque si vuol tacciare di novità la Processione del Corpo di Cristo . Ella fu istituita a confondere con un culto pubblico e solenne, l'errore di Berengario, il quale negava la presenza reale del Corpo di Cristo sotto le specie del pane , e del vino . La sola istituzion della Festa non sarebbe stata sufficiente allo scopo della Chiesa . Era duopo, che si desse all' Eucaristia un culto pubblico e solenne, come si ci dà colla Processione usata oggidì , ch' è una delle maggiori solennità del Cristianesimo , chiamata a ragione da' Padri del Concilio di Trento *Il Trionfo della Fede* (2). La Chiesa si regolò con quello stesso spirito , con cui si regolarono i Padri Apostolici , allorchè per opporsi all' errore di Marcione diedero al Sabato un culto semifestivo ; e

S

„ per

(1) Vedi il cap. IV. delle dette Feste pag. 50.

(2) Sess. 13. cap. 15. & can. 6.

„ per confondere gli Eretici Orientali i
 „ Padri d'Oriente vollero , che il Sim-
 „ bolo si cantasse ad alta voce da tutto
 „ il Popolo nelle pubbliche assemblee
 „ della Chiesa .

„ Anzi fin dal Secolo XI. in cui morì
 „ Berengario , la Chiesa stabilì la so-
 „ lenne elevazione dell'Ostia e del Cali-
 „ ce nella Messa , affinché fosse adorata
 „ pubblicamente da' Fedeli la presenza
 „ reale del Corpo di Cristo sotto le spe-
 „ cie del pane , e del vino (1) .

Certamente se il Vescovo di Konig-
 gratz avesse consultata l'antica condotta
 de'nostri Padri, non avrebbe abolito quel
 sacro Rito , che fu sempre usato nell'
 amministrazione de' Sacramenti : La Chie-
 sa si è opposta alle usanze degli Eretici
 anche co' segni esterni, ed il nostro Pre-
 lato distrugge le usanze della Chiesa per
 non opporsi al sistema de' Protestanti .

Inol-

(1) *Le Brun Explication des prières, & cere-
 monies de la Messe* to. I. Paris. 1726. Art. 8.
 pag. 467. *Quelque marque que fut cette adora-
 tion, on crut en devoir donner des signes plus
 exprés, & plus éclatans, lorsque Berenger eut
 osé blasphemer contre la présence réelle de Jesus
 Christ dans l'Eucharistie; les Fideles ont tou-
 ours taché de relever les Veritez que l'heresie
 y faquoit.*

Inoltre egli si arroga un' autorità , che non li conviene : Il Concilio di Trento espressamente vieta qualunque mutazione ne' Riti de' Sacramenti (1) , poichè era ben nota a que' Padri la santità di quelle Cerimonie osservate fin da' primi tempi del Cristianesimo . Evidentemente dunque dee riguardarsi questa parte della Circolare, di cui parliamo, come contraria alle regole ricevute , giacchè si vuole „ osservato soltanto quello, che fa l' „ essenza del Sacramento , tralasciando „ quelle formole, che sono da Cattolici „ adoperate, e diametralmente opposte a „ Dogmi de' Protestanti „ Noi altrove abbiain fatta parola della somma gelosia, colla quale riceveano gli antichi Padri gli Eretici già battezzati; i quali non si ammisero mai alla Comunione della Chiesa , se prima non avessero chiaramente professata la Fede Cattolica, e pubblicamente detestati gli errori di quell' eresia, che allora correvano : Noi ne abbiamo un egregia testimonianza presso i due antichi Autori (2) S. Cipriano , e Tertul.

S 2

(1) *Can. VII, sess. 24. de Reform.*

(2) *Cyprian. Ep. 76. ad Magnum : Tertullian. de Bapt. cap. 6. : August. lib. 8. Confess. cap. 2. Eusebius Ep. ad Cesar. apud Socratem Lib. I. cap. 8.*

tulliano, e anche S. Agostino lo accenna . Inoltre S. Cirillo Aleffandrino (1) ci fa sapere, che la Chiesa esige sempre da coloro, che venivano dall'eresia, da Cattolici di sospetta Fede, e da novelli Vescovi, una professione di Fede particolare con una formola determinata. Ella è dunque insoffribile la novità di abolire l'antico Rito dell'amministrazione de' Sacramenti per adattarsi all'uso de' Protestanti condannato dalla Chiesa. Conviene inoltre che la collazione de' Sacramenti sia uniforme in tutte le Chiese Cristiane, ed appartiene ancora all'unità della Chiesa l'osservanza di quel Rito che costantemente mantenuto pel corso di tanti secoli, è perciò senza dubbio un'insolenza il voler disputare sulla natura di quelle cose, che trovansi introdotte nella Chiesa universale, come faviamente avverte il gran Padre Agostino (2).

Molte cose si potrebbero aggiugnere per

(1) *Cyrrill. Alex. Ep. ad Acacium* To. 5. part. 2. oper. pag. 109. : Può anche vederfi *Cristiana Lupo in scholus & notis ad canones Ephesinos* To. I. editionis Lovaniensis an. 1665. pag. 360.

(2) *Epist. 118. Si quid tota per orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit, disputare insolentissime insanie est.*

per dimostrare la falsità delle massime pubblicate in questa Pastorale ; a Noi però basta di aver brevemente accennata l'opposizione di questi principj al sentimento della Chiesa universale, per ciò che si appartiene all'amministrazione de' Sacramenti, acciò la novità di tali Dottrine annunziate ne' pubblici Fogli non rechi alcun pregiudizio alle antiche osservanze stabilite da' nostri Padri. Vi esortiamo dunque a non allontanarvi giammai dalle Regole ricevute, ed a fuggire quelle opinioni , che non hanno alcun fondamento nella Scrittura, nella Tradizione, e nell'autorità della Chiesa . La sola novità in materia di Religione è un errore, onde l'Apostolo saviamente nella persona di Timoteo fa sapere a tutti i Cristiani : „ di custodire gelosamente „ il sacro deposito della Fede e di evitare la novità delle parole (1) ” cioè come avverte Vincenzo Lirinese, *i nuovi Dogmi, le nuove sentenze, e tuttociò, che non trovasi espresso, o che si oppone alla venerabile Antichità.*

(1) *Epist. I. ad Tim. 6. 20.*

I L F I N E.

INDICE

DE' PARAGRAFI CHE SI CON-
TENGONO IN QUESTO
TOMO.

§. I.

Occasione di scrivere. Pag. 1

§. II.

*Della forma condizionale usata nel Bat-
tesimo.* 16

§. III.

*Della triplice immersione anticamente usa-
ta, e delle ragioni per cui la Chiesa
abbia adottato il modo dell' effusione.* 31

§. IV.

*Si risolve la proposta quistione colla giusta
interpretazione de' Canoni.* 49

§. V.

*Donde sia nato, che il dubbio della con-
secrazione delle Chiese siesi uguagliato
a quello del Battesimo.* 79

§. VI.

*Si pruova, che fu sempre permesso a Lai-
ci, e anche alle Donne l' amministra-
zion del Battesimo ne' casi di necessi-
tà.* 88

§. VII.

§. VII.

Sul Battefimo de' Fanciulli espofti. 106

§. VIII.

Sul Battefimo degli Adulti vagabondi. 111

§. IX.

Sul Battefimo de' Figli degl' Infedeli. 116

§. X.

Del Battefimo de' Furiofi, o di coloro, che per altro accidente han perduto l' ufo della ragione. 119

§. XI.

Sul Battefimo, che fuol darfi a qualche parte del corpo, qualora per le circonftanze di un parto infelice il Feto non fia totalmente venuto alla luce. 129

§. XII.

Sul Battefimo del Feto chiufo ancora nell' utero della madre. 144

§. XIII.

Sul Parto comunemente detto Cefareo. 152

§. XIV.

Sul Battefimo degli Aborti. 167

§. XV.

Sul Battefimo de' Moftri. 200

§. XVI.

Il Battefimo fi deve conferire folamente nelle Chiefe, toltrone il cafo della neceffità. Si parla anche de' Padrini, e de'

de' nomi, che s' impongono nel Batte-
simo.

211

§. XVII.

Del supplemento delle Cerimonie lasciate
nel Battefimo.

229

§. XVIII.

Confutazione di una Lettera circolare del
Vescovo di Koniggratz ultimamente ri-
portata ne' pubblici Fogli.

260

ANT 1.315.977

6506

